

PONTIFICIA UNIVERSITAS GREGORIANA

IL PATRIMONIO DEGLI ORDINI RELIGIOSI
IN ITALIA

Soppressione e incameramento dei loro beni
(1848-1873)

ITALO MARIO LARACCA C. R. S.

Dissertazione di Laurea nella Facoltà di Diritto Canonico
della Pontificia Università Gregoriana



LARACCA: IL PATRIMONIO DEGLI ORDINI RELIGIOSI IN ITALIA

AGCRS
Biblioteca



00382

00382

Prezzo

ROMA
PIAZZA CAPRANICA, 72
1936-XIV

VI - F - 19



00382

PONTIFICIA UNIVERSITAS GREGORIANA

**IL PATRIMONIO DEGLI ORDINI RELIGIOSI
IN ITALIA**

*Soppressione e incameramento dei loro beni
(1848-1873)*

ITALO MARIO LARACCA C. R. S.

*Dissertazione di Laurea nella Facoltà di Diritto Canonico
della Pontificia Università Gregoriana*



ROMA
PIAZZA CAPRANICA, 72
1936-XIV

TUTTI I DIRITTI RISERVATI A NORMA DI LEGGE

VIDIMUS ET APPROBAMUS

*Romae, die 11 mensis Martii anni 1936
ex Pontificia Universitate Gregoriana.*

P. MICHAEL MOSTAZA S. I.

P. IOSEPH GÜENECHEA S. I.

NIHIL OBSTAT

Comi, 19 jan. 1936.

P. IOANNES CERIANI, Praep. Gen. Ordinis.
Cler. Reg. a Somascha.

IMPRIMATUR

Velitris, die 2 febr. 1936.

CAN. THOMAS ONNELLI, Vicarius Generalis.

ALLA COMPAGNIA DI GESÙ
PRIMA NELLE PERSECUZIONI
NON SECONDA NEL RISORGERE
CHE NELLA VERITÀ NELLA GIUSTIZIA NELLA DISCIPLINA
HA LA RAGIONE
DELLA SUA PERENNE GIOVINEZZA

PREFAZIONE.

La mancanza di una monografia, che trattasse esaurientemente delle leggi eversive in Italia, suggerì l'idea di fare un lavoretto che potesse almeno in parte supplire a tale deficienza.

Questo mio lavoro è, senza dubbio, difettoso e non scevro di lacune; però può essere per me o per altri come un seme gettato nel solco che a suo tempo germogli e cresca. Se altri non farà alcuna cosa su tale argomento, mi prometto svolgere più ampiamente la tesi e per quanto sarà possibile completarla e perfezionarla.

I tre primi capitoli, che potrebbero definirsi di introduzione, sono stati dettati dal pensiero di rendere il quadro storico dell'argomento, affermare i principii cattolici e rispondere alle possibili obiezioni che si sarebbero potute rivolgere dalla parte avversaria.

Non ho voluto appositamente rendere il lavoro schematico e schematico, perchè mi è piaciuto far vedere anche cronologicamente tutta la genesi delle leggi eversive, riferendomi quindi abbondantemente a ciò che al Parlamento fu detto e discusso; e perciò, se alle volte e lirismo e prolissità ci fosse, credo che ciò serva a maggiore dilucidazione e a maggiore intelligenza del lavoro.

Il periodo storico da me trattato va dall'anno 1848 al 1873, periodo complesso e laborioso nella storia della Chiesa e della legislazione in Italia.

Fonte principale del lavoro sono stati gli Atti Parlamentari (Discussioni - Documenti) che ho letto e studiato attentamente, perciò quando cito le relazioni, le discussioni e le proposte, mi riferisco sempre a quegli atti legislativi che vanno appunto dal 1848 al 1873; tutta l'altra bibliografia mi è servita per la « forma mentis » ed avere così una larga comprensione dell'argomento da trattare: alle volte sono articoli, altre volte sono esposizioni di qualche legge o decreto particolare e altre volte ancora sono giudizi o pensieri di privati o relazioni di fatti avvenuti e provvedimenti presi in questa o in quella regione d'Italia.

Le leggi ed i decreti sono citati secondo la raccolta ufficiale esistente nella Camera dei Deputati.

L'indice particolareggiato dà subito la sintesi della materia e il processo sistematico del lavoro.

Roma, 19 luglio 1935-XIII, giorno della discussione della presente tesi di laurea.

INDICE.

	<i>Pag.</i>
<i>Prefazione</i>	7
CAPITOLO I - Le condizioni politico-religiose in Italia nel 1848	15
1. Principi di paganesimo nella rivoluzione francese	15
2. Pensieri del Gioberti, Mazzini; Società segrete	16
3. Esaltazione di Pio IX al Pontificato	19
4. Posizione critica dell'Europa	21
5. Carlo Alberto dà la Costituzione	21
6. Rivolgimenti a Roma	22
7. Proclama della Repubblica Romana; ritorno di Pio IX	24
CAPITOLO II - La Chiesa e quindi le Corporazioni religiose hanno diritto di possedere	25
1. Enunciati canonici	25
2. Alcune obiezioni	27
3. Sotto quale titolo la Chiesa abbia posseduto in antico	28
4. Capacità di acquistare	30
5. Titolo necessario per il dominio	31
CAPITOLO III - Lo Stato non può incamerare i beni, nè sopprimere le Corporazioni religiose	35
1. Lesione del diritto naturale, civile ed ecclesiastico	35
2. Pensieri del deputato Cadorna alla Camera	36
3. Le società moderne riconoscono la libera associazione	37
4. La soppressione è contro il diritto ecclesiastico	38

	<u>Pag.</u>
5. Pensieri del Gioberti sull'opera dei Religiosi	41
6. Proprietà privata	42
7. <i>Rei sacrae violatio est sacrilegium</i>	43
8. La Chiesa ha pieno diritto di possedere	44
9. Pensieri del deputato D'Ondes Reggio	44
CAPITOLO IV - <i>La legge del 25 agosto 1848 n. 777 e la cacciata dei Gesuiti</i>	47
1. Proposta al Parlamento contro i Gesuiti del depu- tato Bixio	47
2. Proposta contro gli Oblati	48
3. Disegno di legge	50
4. A che cosa mirava il disegno di legge	51
5. Testo della legge	52
6. Commento. Assegnamento dei beni dei Gesuiti	55
7. Proposta per la totale soppressione degli Or- dini (1850)	56
8. Proposta al Consiglio Provinciale d'Ivrea (1850)	57
9. Proposta del dep. Borella contro la Compagnia di S. Paolo (1851)	59
10. Leggi e Decreti riguardanti i Gesuiti	60
11. Protesta del P. Generale dei Gesuiti (Pietro Beck)	62
CAPITOLO V - <i>La legge Sarda 29 maggio 1855 n. 878</i>	65
1. Preliminari.	65
2. Cavour e Rattazzi presentano il disegno di legge; Ammontare delle Rendite Ecclesiastiche negli Stati Sardi	65
3. Ripresa della discussione sulla legge contro i Re- ligiosi	68
4. Protesta dei Vescovi del Piemonte	70
5. Il Re del Piemonte delega tre Vescovi per com- porre la cosa col Papa	70
6. Pensieri di Mazzini e di Voltaire	73
7. Ipocrisia nella relazione della legge	73
8. Altra protesta dei Vescovi (legge ingiusta, illegale)	74
9. Legge anticattolica	75
10. Dimissioni di Cavour	76
11. Lettera di D'Azeglio al Re	77
12. Ritorno di Cavour al potere	78

	<u>Pag.</u>
13. Malversazioni commesse dopo l'approvazione del- la legge	79
14. Animosità del deputato Brofferio	81
15. Commenti	81
16. Emendamenti proposti	84
17. Il disegno di legge va al Senato e ritorna alla Ca- mera	87
18. Testo della legge	88
19. Decreto dichiarante gli Ordini soppressi	94
20. Numero delle Case e dei Religiosi soppressi (nel 1855)	96
21. Alcuni Decreti	96
CAPITOLO VI - <i>Leggi e Decreti nelle Provincie annesse:</i>	99
§ 1. - <i>Stiglia</i>	99
1. Decreto 17 giugno 1860 n. 45	99
2. Decreto 20 luglio 1860 n. 111	99
3. Decreto 17 ottobre 1860 n. 264	99
§ 2. - <i>Umbria</i>	100
1. Decreto 19 settembre 1860 n. 17	100
2. » 10 novembre » n. 154	100
3. » 29 » » n. 180	100
4. » 30 » » n. 194	101
5. » 11 dicembre » n. 205	101
6. » 13 » » n. 227	102
7. » 14 » » n. 238	103
8. » 18 » » n. 253	104
9. Numero delle Case e dei Religiosi soppressi nel- l'Umbria	105
§ 3. - <i>Marche</i>	105
1. Decreto 25 settembre 1860 n. 7	105
2. » 20 dicembre » n. 584	105
3. » 20 » » n. 585	105
4. » 3 gennaio » n. 705	105
5. » 11 » » n. 815	106
6. » 12 » » n. 816	109
7. Numero delle Case e dei Religiosi soppressi nelle Marche	110
§ 4. - <i>Provincie Napoletane</i>	110
1. Decreto dittatoriale 11 settembre 1860	110

	<i>Pag.</i>
2. Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861	110
3. » luogotenenziale 17 febbraio 1861 n. 266	111
4. » regio 13 ottobre 1861 n. 318	111
5. » » 2 luglio 1863 n. 1404	113
6. Legge 21 giugno 1869 n. 5195	113
7. Numero delle Case e dei Religiosi soppressi nelle Province Napoletane	113
§ 5. - <i>Passaggio dei beni al Demanio</i>	114
 <i>CAPITOLO VII - Il decreto luogotenenziale del 7 luglio 1866</i>	
<i>n. 3036</i>	117
1. Proposta del Ministro Pisanelli	117
2. Pensieri del Marcarelli	118
3. Pensieri del Settembrini	119
4. Fallimento dei disegni di legge del Pisanelli e del Vacca	120
5. Disegno di legge del Ministro Cortese	120
6. Come furono amministrati i beni soppressi	122
7. Commento alla legge	123
8. »	124
9. »	125
10. »	125
11. Alcune proposte di eccezioni vengono respinte	128
12. Testo della legge	129
13. Numero delle Case e dei Religiosi soppressi nel 1866	136
14. Legge 15 agosto 1867 n. 3848; legge 29 luglio 1868 n. 4493	137
 <i>CAPITOLO VIII - La legge 19 giugno 1873 n. 1402</i>	
1. Proposta del deputato Panzani	139
2. Legge 19 luglio 1873.	141
3. Case maschili sopresse in Roma	142
4. Case femminili sopresse in Roma.	146
5. Case maschili non sopresse in Roma	147
6. Case femminili non sopresse in Roma	148
7. Giustificazione della non avvenuta soppressione	150
8. Case per stranieri	151
9. Otto Case religiose che non avevano fabbricato proprio	152
10. Fabbricati ceduti al Municipio.	152

	<i>Pag.</i>
11. Sette fabbricati dismessi - Biblioteche conservate al pubblico	153
12. Religiosi soppressi nei Comuni della Provincia di Roma	154
13. Breve esposizione della legge	159
14. Numero totale delle Case e dei Religiosi soppressi in Italia	162
 <i>CAPITOLO IX - Processo cronologico delle proposte, discus-</i> <i>sioni e leggi contro i Religiosi</i>	
Conclusioni	170
Appendice N. 1	179
Appendice » 2	187
Appendice » 3	191
Appendice » 4	195
Bibliografia	201
Indice dei nomi	209

CAPITOLO I.

Le condizioni politico-religiose in Italia nel 1848.

1. — La rivoluzione francese con i suoi principii di ribellione « al folle grido: non più trono e altare » (1), aveva fatto scorrere per le vie di Parigi e della Francia rivi di sangue.

Il paganesimo risorto più feroce e più sanguinario che non fosse sotto i tempi nefasti degli Imperatori persecutori, maturava il pensiero di voler scolpire sulle rovine del Cristianesimo l'antico voto di distruggere ovunque il nome di « cristiano ».

I settari, dice il Verri (2), allietavansi di Roma risorta all'antica grandezza, caduto il regno dell'errore e dell'impostura, sgombrate le tenebre dell'ignoranza; da schiavi di preti coronati tornare liberi i Romani, rinnovare l'antico odio alla tirannide.

Il 20 febbraio 1798, il venerando Pontefice Pio VI fu trascinato via da Roma e barbaramente condotto oltre le Alpi, facendolo viaggiare fino allo sfinimento, e difatti il 29 agosto del 1799 spirava santamente a Valenza.

(1) ZAMBARELLI: *Il Cardinale Ercole Consalvi*. Ode. Roma, 1926.

(2) VERRI: *Vicende memorabili*, lib. 5, vol. 2^o, p. 347.

A Roma intanto i predatori francesi, in nome della uguaglianza e fratellanza dissanguavano il popolo, e non tralasciavano di stendere le loro mani sacrileghe al saccheggio del Vaticano, del Quirinale e delle chiese.

Salito al trono di Pietro il Pontefice Pio VII, le angherie di Napoleone vollero la Chiesa asservita allo Stato, anzi dopo inganni ed ipocrisie, il Papa venne spogliato dei suoi Stati, Roma fu dichiarata città imperiale e si tolse per sempre di fatto e di diritto la potestà temporale dei papi.

Caduto anche il grande Còrso, Pio VII rientrò in Roma, poichè il Congresso di Vienna (1814-1815) aveva restituito al Papa lo Stato Pontificio.

La rivoluzione però, avutone l'esempio da Napoleone, volle imitarne le imprese contro la Chiesa, e per mezzo della massoneria ingaggiò una guerra spietata contro la religione in Italia. « E da allora questa nuova guerra alla Chiesa non cessò più. La Chiesa cattolica aveva vinto ad uno ad uno tutti i suoi nemici, il paganesimo persecutore, la tirannide e la licenza; ma questo nemico era sorto dalle ceneri di tutti, stillava in sè stesso il veleno degli altri, usava tutte le armi, e soprattutto le usava con accortezza, con sottile studio, con perseveranza inaudita » (1).

2. — Le idee rivoluzionarie francesi penetrarono così mano mano anche in Italia, creando il totale sovvertimento dell'ordine sociale, producendo l'anarchia politica, il detronizzamento e la scacciata dei Principi. Le società segrete, e specialmente la « Giovane Italia », fondata da Giuseppe Mazzini nel 1831, non cessarono dal provocare sollevazioni: nei varî staterelli nei quali era allora divisa l'Italia, mettevano piede e facevano

(1) BALAN: *Storia univ. della Chiesa*, vol. 1°. Torino, 1904, Marietti, vol. I, p. 25.

proseliti i rivoluzionari, preparando il terreno per una rivolta generale in tutta la penisola.

L'articolo 1° del catechismo (1) della « Giovane Italia », esplicitamente diceva: « La società è costituita per distruggere completamente tutti i governi della penisola e per formare un solo Stato sotto la forma repubblicana! »

L'articolo 3° poi, per dare più ansa agli associati e per intimorire i pusillanimiti, aggiungeva: « I disobbedienti e i traditori di segreti saranno pugnati senza remissione. Il tribunale segreto emetterà la sentenza e nominerà gli esecutori. Se il condannato fugge sarà inseguito, e pugnato anche in grembo alla madre e nel Tabernacolo di Cristo ».

L'anno 1846 segna una data memorabile per la storia della Chiesa. Il 1° giugno di quell'anno morì papa Gregorio XVI, uomo di carattere, che seppe strenuamente difendere i diritti della Chiesa. Già in Europa tutto era pronto per la sommossa e in Italia pure non si aspettava altro che l'ordine di muoversi; morto Gregorio XVI, i cardinali radunati in conclave, la sera del 16 giugno dello stesso anno elessero Giovanni Maria Mastai Ferretti che prese il nome di Pio IX. I torbidi in Italia intanto sempre più crescevano; la « Carboneria antica », i « Cavalieri guelfi », i « Figli di Minerva », la « Giovane Italia », i « Veri Italiani » e i « Fratelli Italiani » erano tutte società segrete, che lavoravano febbrilmente per la preparazione dei moti, ed erano sparse in tutta la penisola (2).

A Roma il più accanito facinoroso era tal Angelo Brunetti, detto Ciceruacchio.

(1) Vedi BALAN: *Storia della Chiesa*, vol. 1° ecc.

(2) « Dà un elenco dei principali affiliati Giuseppe Montanelli in *Memorie sull'Italia*, vol. I, p. 39.

Gabriele Rossetti, che già aveva descritto Petrarca e Dante quali nemici del Pontificato, scriveva nel 1846 in un libello: « che farà mai nei giorni del periglio, che farà mai la navicella di Pietro? Ella è sì sconquassata e gli abusi le sono di tanto peso che la spingeranno a fondo.... L'Italia ha nel fianco una profondissima piaga, che le divora la vita (il papato) (1).

Il Ricciardi esortava gli Italiani a rovesciare il Pontificato, a non lasciarsi fuggire di mano il Papa a « farne oggetto, di risa..., per purgare l'Italia da questa pestifera lue » (2), e ancora: « una grande opera aspetta il mondo da noi: vedere annullato un ricetto d'impostura e d'infamia che attrista ed appuzza la terra da diciotto secoli e più » (3).

Anche il Ferrari e il Niccolini ed altri scrivevano con l'intento di abbattere il papato; lo stesso Gioberti col suo *Primato degli Italiani* non aveva altra mira che quella di penetrare col suo libro anche tra i cattolici e spargere subdolamente le idee liberali: era un assalto indiretto per togliere la fede e allontanare gli uomini dalla Sede di Pietro.

Al *Primato degli Italiani* succedettero i *Prolegomeni*, di cui Gioberti diceva al Pinelli: « Sappi che io ci rompo una lancia contro i Gesuiti, e che il mio libro sarà propabilmente messo all'indice » (4). Sappiamo che Silvio Pellico, vedendo le mire del Gioberti, sdegnasse il libro, rifiutando che il suo nome fosse posto in fronte ai *Prolegomeni* (5).

In Toscana, Giuseppe Montanelli ed altri, cono-

(1) G. ROSSETTI: *Roma verso la metà del sec. XIX*, p. 56-86. Lugano, 1849.

(2) RICCIARDI: *Conforti all'Italia ecc.* Cap. 12. Padova, 1849.

(3) RICCIARDI: *Storia d'Italia dal 1850 al 1900*. Cap. 19, p. 35.

(4) Gioberti al Pinelli, 17 marzo 1845. Carteggio 2, p. 490.

(5) BALAN: *op. cit.*, p. 31.

scendo il fine ed i modi del Gioberti, dai Gesuiti passarono a perseguitare le suore del Sacro Cuore, che chiamavano gesuitesse.

3. — « Così, dunque, - dice il Balan (1), - stavano le cose in Italia nel 1846; la divisione de' cittadini compiuta, le sette operose; parte impazienti che non sapevano temperare l'impazienza, parte ipocrite che nuocere più sicuramente dissimulavano, e che a quei di nei quali pareva prossima la prova ultima, eransi stesa la mano le une e le altre in una alleanza che si ruppe spesso, spesso si rannodò contro il cattolicesimo ».

Elevato Pio IX alla tiara pontificia, stava per scoppiare un rivolgimento catastrofico, ma la mitezza e la bontà del novello Pontefice scongiurarono per allora la rivolta. A ciò contribuì il decreto di amnistia e di perdono a tutti i fuorusciti o carcerati per delitti politici pubblicato il 17 luglio 1846.

L'entusiasmo fu grande, e da tutte le parti d'Italia non si parlava e non si lodava altro che la bontà e la magnanimità di Pio IX. Anche però le lodi e le feste per Pio IX non dovevano servire ad altro che ad ingannare maggiormente il popolo e prepararlo ad una rivolta generale. Tutto doveva servire per i prossimi moti rivoluzionari. *Il Diario di Roma* del 1° agosto 1846 dice che già incominciavansi a sentire grida contro i Gesuiti, il che dava pensiero perchè già da vari anni in Francia, nella Spagna ed altrove, a quelle grida erano seguiti fatti contro la Chiesa e contro i Religiosi. Pio IX s'accorse subito che quelle grida erano opera dei settari e per dimostrare che non le approvava, il 31 luglio si recò solennemente alla chiesa del Gesù per festeggiare la ricorrenza di S. Ignazio.

A quei tempi la subdola persecuzione contro i

(1) BALAN: *op. cit.*, pag. 31.

Gesuiti era di moda, e non si tralasciava pretesto per diffondere su loro lo sfregio e il mal'animo. Pio IX l'aveva ben capito che si tendeva alla lotta contro la Chiesa e nella lettera enciclica di quell'anno smascherò i fini delle società segrete:

« Oh voi ben conoscete, venerabili fratelli, gli altri mostruosi errori e le frodi onde i figli di questo secolo si sforzano oppugnare aereamente la religione cattolica, la divina autorità e le leggi della Chiesa, e calpestare i diritti della sacra e civile potestà... mirano a questo quelle sette segrete sorte dalle tenebre a rovina e a danno di ogni sacra e pubblica cosa ».

Veramente anche altri Pontefici avevano condannato e smascherato altre sette segrete, p. es. Clemente XII *In eminenti*, Benedetto XIV *Providos*, Pio VII *Eccliesiam*, Leone XII *Quo graviora*. Vedendo l'opinione di molti contraria agli Ordini religiosi, Pio IX il 17 giugno 1847, indirizzò una lettera a tutte le comunità religiose, dimostrando la cura sua paterna, ed esortandole a ritornare all'antico splendore e alla perfetta osservanza. I settari intanto ne minavano l'esistenza in tutta l'Italia e ne volevano la distruzione. Gioberti specialmente fu il grande animatore dell'odio contro i Religiosi e particolarmente contro i Gesuiti, affermando nei suoi *Prolegomeni* che « la cagione dello Stato miserando d'Italia era il gesuitismo » (1); e nei cinque volumi del *Gesuita moderno* non dice altro che calunnie e diffamazioni contro la Compagnia di Gesù, praticando quello che nel 1846 diceva Mazzini: « si gridi e si strilli contro i Gesuiti che personificano il Clero » (2).

Il movimento rivoluzionario pur avendo per fine l'unificazione dell'Italia, non escludeva la distruzione

(1) GIOBERTI: *Prolegomeni*, pag. 116

(2) BALAN: *Storia della Chiesa*, Vol. I.

della Chiesa, combattendo il Papa, il clero e i religiosi che si volevano spogli d'ogni bene, ed ai quali si dava l'ostracismo da ogni pubblico esercizio a prò dei bisognosi.

4. — Il Balan nella sua storia universale, nel capitolo « Guerra d'ipocrisie » dà un'ampia e lucida visione delle condizioni critiche dell'Italia e dell'Europa in quei tempi: ovunque odio alla Chiesa, odio ai sovrani, odio ai Religiosi, ovunque la massoneria imperante. Quando, nel 1847, Carlo Alberto a Genova si recò nella chiesa dei Gesuiti per ascoltare la Messa, il popolo che applaudiva al sovrano, gridava: « via i gesuiti, abbasso Loiola » (1) e a queste grida seguì poi una petizione del Municipio di Genova al Re, chiedendo la guardia civica e la cacciata dei Gesuiti.

Si avvicinava l'anno fatale 1848.

La lettura del *Gesuita moderno* produceva i suoi nefasti frutti: da Fano, Faenza, Camerino venivano cacciati i Gesuiti; da Ancona, Senigallia venivano cacciati i Fratelli della dottrina cristiana. Di questi fatti se ne dolse Pio IX, che ordinò ai Presidi di quelle città di punire i colpevoli; ma i rei non si trovarono perchè gli stessi Presidi infatuati ed esaltati nella mente dal libro del Gioberti, ne erano complici.

Si cercava ancora di fare gli ipocriti, ma ormai i tempi erano maturi, il 1848 era spuntato e la persecuzione dei Religiosi incominciava.

5. — Il Re Carlo Alberto aveva data la Costituzione: in Sardegna e precisamente a Cagliari, appena saputane la promulgazione, il popolo, già da tempo preparato, inscenò un tumulto contro i Gesuiti

(1) PREDARI: *I primi vagiti della libertà in Piemonte*, pagine 215-216. Milano, 1861.

« e per festeggiare quella concessione fra urli e maledizioni andò alla casa dei Padri, ruppe con le pietre le finestre, e preparavasi alle ultime offese, quando finalmente il Vicerè persuase quella gentaccia a cessare; ma nel dì seguente si fu da capo » (1). Il Ranalli racconta che i Padri, come se nulla fosse, continuarono nei loro ministeri, ma il popolo per più giorni di seguito tentò incendiare la casa (2). Dopo varie vicende, i Padri dovettero il 17 febbraio 1848 lasciare Cagliari. A Genova, uditi i fatti di Cagliari, si fece lo stesso, e la popolazione fu trascinata sotto il palazzo Tursi e a Sant'Ambrogio, e con urla, sassi, fischii e minacce, mise i Gesuiti a pericoloso cimento. Lo stesso avvenne a Novara e a Torino (a Doragrossa e al Carmine): vennero accerchiate le case, a Torino in meno di 24 ore Gesuiti e Dame del Sacro Cuore dovettero abbandonare le loro case e uscire dalla città, « e purtroppo non senza si trascorresse per parte di alcuni ad atti di violenze inescusabili, e il governo faceva prendere provvisoriamente possesso delle case e degli averi della Compagnia, sicchè poi ne fu definitivamente regolata la condizione con la legge di espulsione votata già alla Camera nella prima sessione del Parlamento, e promulgata il 25 agosto 1848 dal principe Eugenio, luogotenente generale del Regno » (3).

6. — A Roma intanto e in tutto lo Stato pontificio, il popolo veniva sempre più aizzato; il governo stesso veniva ad essere composto anche di laici, ed i facinorosi del popolo (Sterbini-Canino-Ciceruacchio-Facciotti e Bizzi) già pensavano di impadronirsi di ogni cosa; grida di « armi », di « viva la republi-

(1) BALAN: *op. cit.*, vol. 1, p. 302.

(2) RANALLI: *Avvenimenti*, vol. 2, pag. 23 8.

(3) MARTINI: *Storia della Sardegna*, p. 94-110-140-252-282.

ca », di « morte ai preti » e simili (1), echeggiavano per le vie della città. Il popolo aveva già fatto adunanze sotto il Quirinale ed aveva tirato fucilate entro il palazzo uccidendo mons. Palma, segretario per le lettere latine. I ribelli erano già penetrati nella Consulta e minacciavano di incendiare il Quirinale. Il principe di Canino pensava usare il cannone per abbattere la porta del palazzo, ma alcuni consigliarono di mandare un'ambasciata a Pio IX, perchè entro mezz'ora desse risposta al popolo sul cambiamento dei Ministri; anzi Federico Torre, Pietro Guerrini, Ruggero Colonnello e De Delles, entrati nel Quirinale, imposero a Pio IX entro un quarto d'ora di dar la risposta, o altrimenti si sarebbe usata violenza (2). Pio IX protestò davanti a tutti gli Ambasciatori che lo circondavano, e pensò di cedere almeno in parte per evitare spargimento di sangue (3). Il popolo era divenuto padrone di Roma, e Pio IX non si sentiva più sicuro e perciò la sera del 24 novembre 1848, travestito da semplice sacerdote lasciò il Quirinale e si rifugiò a Gaeta; la fuga fu « per avere la piena libertà nell'esercizio della suprema potestà della Santa Sede » (4). Da ogni parte d'Italia venivano a Roma i ribelli per infiammare sempre più gli animi alla rivolta. Tra questi non mancò Giuseppe Garibaldi con trecentocinquanta seguaci, arrivato in Roma il 12 dicembre del 1848.

(1) Diversi parroci di Roma furono fucilati nel cortile dell'attuale palazzo apostolico annesso alla basilica di S. Maria in Trastevere.

(2) BALAN: *op. cit.*, pag. 504 segg.

(3) Il Ministero fu così composto: Rosmini presidente e ministro dell'istruzione, Mamiani agli affari esteri, Galletti agli interni, Sterbini al commercio, Campello alla guerra, Lunati alle finanze, Sereni alla grazia e giustizia. (Balan, *opera cit.*, p. 507).

(4) BALAN: *op. cit.*, pag. 525.

Dopo varie vicende capitanate dal ribelle Armellini, fu proclamata la Repubblica, e Galletti la mattina del 9 febbraio 1848 lesse il decreto steso dal Filopanti:

7. — « Il papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato Romano.

« Il Pontefice romano avrà tutte le guarentigie necessarie per l'indipendenza nell'esercizio della sua potestà spirituale.

« La forma del governo dello Stato Romano sarà la democrazia pura, e prenderà il glorioso nome di « Repubblica Romana ».

« La Repubblica Romana avrà col resto d'Italia le relazioni che esige la nazionalità comune » (1).

Non estraneo alla votazione di questo decreto, fu purtroppo Mons. Muzzarelli, aperto ribelle a Pio IX.

Il primo Comitato esecutivo fu così composto: Armellini, Montecchi e Saliceti. Venne eletto poi un triumvirato con Mazzini, Saffi ed Armellini.

Pio IX, il 14 febbraio scrisse al mondo una protesta. La Francia intanto si fece padrona della situazione e il 12 aprile 1850 Pio IX entrò trionfalmente a Roma.

Man mano però le guerre d'indipendenza unificavano l'Italia e il 27 marzo 1861 Vittorio Emanuele II veniva proclamato Re d'Italia e Roma dichiarata capitale del Regno.

Le soppressioni e le spogliazioni dei Religiosi sono fatti compiuti: dopo la cacciata dei Gesuiti nel 1848, si ebbe la legge 1855 per alcuni Ordini che non attendevano alla predicazione, all'istruzione e all'assistenza degli infermi; in quella del 1866 più generale e più aggressiva, e finalmente la legge del 1873 per lo Stato Pontificio, oltre a quelle particolari per le varie provincie che mano mano venivano annesse allo Stato italiano.

(1) BALAN: *op. cit.*, pag. 553.

CAPITOLO II.

La Chiesa e le Corporazioni religiose hanno diritto di possedere.

1. — Sebbene lo scopo del mio lavoro sia quello di mettere in luce tutte le leggi d'incameramento dei beni dei Religiosi e conseguentemente la loro soppressione, pure è necessario dare un breve cenno sul diritto che la Chiesa e le Corporazioni religiose hanno di possedere i beni materiali.

Il can. 1495 del Codice di Diritto Canonico sancisce questo diritto: « *Ecclesia catholica et apostolica Sedes nativum ius habent libere et independenter a civili potestate acquirendi, retinendi et administrandi bona temporalia ad fines sibi proprios prosequendos.*

Etiam Ecclesiis singularibus aliisque personis moralibus quae ab ecclesiastica auctoritate in iuridicam personam erectae sint, ius est, ad normam sacrorum canonum, bona temporalia acquirendi, retinendi et administrandi ».

Così pure, il can. 531 stabilisce riguardo ai Religiosi: « *Non modo religio, sed etiam provinciae et domus sunt capaces acquirendi et possidendi bona temporalia... ».*

Il diritto stesso di natura, comprovato dalla Santa Scrittura ce ne dimostra l'evidenza: S. Paolo esplicitamente dice: « *numquid non habemus potestatem man-*

ducandi et bibendi? Quis plantat vineam et de fructu eius non edit? Quis pascit gregem et de lacte gregis non manducat? Numquid secundum hominem haec dico? An et lex haec non dicit? Scriptum est enim in lege Moisi: non alligabis os bovi trituranti. Numquid de bobus cura est Deo? (1)

I sommi Pontefici hanno sempre propugnato e difeso questo diritto:

Bonifacio VIII nella bolla « *Clerici* » cc. 3-4 in VI, tit. 3, c. 23; Giovanni XXII nella bolla « *Licet* » del 23 ottobre 1316; Martino V contro Marsilio Patavino, prop. 8. 10. 32. 36; (cf. DENZ. 684); Conc. Trid. prop. 34, sess. 22, c. 11, dove sono comminate pene contro gli usurpatori dei beni ecclesiastici; Pio IX nella bolla « *Quanta cura* » dell'8 dicembre 1864; Sillabo pag. 26-72.

Lo stesso diritto viene riconosciuto e confermato nei varii concordati della S. Sede con le Nazioni; in essi, la Chiesa tutela i suoi beni e ne proclama l'inalienabilità. Confronta i Concordati di Pio IX col Württemberg dell'anno 1857, art. 10; col Baden del 1859, art. 12; nella lettera di Pio IX al vescovo di Bratislavia del 1851, e nella convenzione con la Spagna del 1859 in cui è riconosciuto alla Chiesa il diritto di acquistare e possedere; anche tutti i Concordati del regnante Pontefice parlano dei beni temporali che la Chiesa possiede e del diritto di proprietà.

La Chiesa, del resto, avendo personalità giuridica, perchè società perfetta, indipendente, sovrana, ha *ex ipsa divina ordinatione* ed anche *ex iure proprio* la capacità di possedere i beni e di amministrarli.

Come società perfetta, la Chiesa deve avere tutti i mezzi atti a conseguire il proprio fine, pur essendo in sè spirituale, essa è composta però di esseri umani

(1) *I Cor.* IX, 4 seg.

i quali hanno pur diritto di avere i beni temporali per il proprio sostentamento, per il culto, per le opere di beneficenza, e quindi hanno bisogno di chiese, seminari, case, suppellettili e di tutto ciò che alla vita è necessario.

2. — Accennerò ad alcune obiezioni:

1) Il fine della Chiesa è spirituale e soprannaturale, quindi i beni temporali sono fuori della Chiesa e perciò fuori anche della sua potestà.

Rispondo dicendo: è verissimo che la Chiesa ha un fine tutto particolare eminentemente spirituale, però i membri che formano questa Chiesa non sono puri spiriti, ma esseri umani; e tutti conosciamo le necessità alle quali va soggetto l'uomo.

2) La Chiesa e gli Istituti ecclesiastici, possono possedere soltanto come persone civili, e perciò per concessione dello Stato.

Rispondo: la Chiesa e le altre persone ecclesiastiche possiedono i loro beni come persone morali, e la personalità morale ossia giuridica non è originata per esse dallo Stato, nè da esso dipende. Per la Chiesa, la personalità giuridica è originata *ex ipsa divina ordinatione* (c. 100 § 1); esistendo la Chiesa e la Sede Apostolica *ex ipso iure divino, ex eodem iure* ricevono la personalità giuridica, essendo anche *subiectum iuris* in modo perpetuo. Tutte le altre persone morali nella Chiesa, hanno capacità giuridica *ex canonica dispositione* (cf. cc. 99, 100, 531, etc.).

Avendo la personalità giuridica, ne viene di logica conseguenza che hanno anche la capacità di possedere e di amministrare beni temporali.

È fuori d'ogni dubbio che la Chiesa fin dal suo primo nascere abbia posseduto beni materiali, che le provenivano dalle oblazioni dei fedeli. Nell'inizio solamente beni mobili, date le difficoltà delle leggi im-

periali che davano l'ostracismo alla nuova nascente religione; in seguito si ebbero anche beni immobili, come cimiteri, chiese, fondi ed altre sostanze materiali.

3. — Sotto quale titolo la Chiesa abbia potuto possedere beni immobili in quei primi tempi, non è del tutto chiaro. Il De Rossi (1) opina che abbia posseduto come corporazione funeraria o di mutuo soccorso, come cioè qualsiasi altra corporazione. Altri invece (2) dicono che abbia posseduto come corporazione religiosa, che sebbene fosse per i Romani illecita, pure alle volte veniva tollerata, e solo in tempo di persecuzione veniva proscritta e spogliata. Il Marucchi (3) è d'opinione invece che la Chiesa possedeva per interposta persona.

Comunque sia, è certo che la Chiesa abbia posseduto beni e indipendentemente dalla potestà civile.

Costantino il Grande riconobbe alla Chiesa la piena libertà di possedere e di acquistare beni, così pure fecero i suoi successori. Nel regno dei Franchi, la Chiesa accrebbe sempre più il suo patrimonio ed ebbe il privilegio della esenzione dalle tasse. Solo nel sec. XIII si incominciò dai governi civili a restringere questo potere della Chiesa e misconoscerle questo diritto, dimodochè al tempo della pseudoriforma e poi dopo la rivoluzione francese, si negò addirittura ogni capacità di acquistare, possedere e amministrare beni temporali, dalla quale negazione derivarono le spogliazioni e gli incameramenti dei beni.

La Chiesa è società perfetta, pienamente indipendente dallo Stato: è vera unione di più individui che

(1) DE ROSSI: *La Roma sotterranea*, 1, p. 102 ss.

(2) p. es. DUSCHESNE: *Origines chrétiennes*, c. 23, § 4, p. 401 ss.

(3) MARUCCHI: *Manuale di Archeologia cristiana*, p. 111. c. 1, p. 119.

tendono al medesimo fine con mezzi comuni; ha gli elementi che concorrono a costituire il concetto della società: membri, fine, mezzi, vincolo morale; è società giuridica perchè i soci sono obbligati alla cooperazione verso il medesimo fine con vincolo di giustizia (1). Il P. Cappello dice che il dovere è la necessità di fare o prestare od omettere qualche cosa; i doveri giuridici sono quelli che corrispondono al diritto perfetto ed appartengono ai rapporti di foro esterno tra gli uomini, dei quali deve render conto agli uomini stessi. La Chiesa non è nata nè ieri nè oggi; essa esiste da vent'anni secoli. E fin dal primo giorno, essa si è presentata al mondo conscia pienamente dei suoi diritti, dettando leggi, imponendo i propri progetti, esigendo da milioni e milioni di fedeli la loro piena, scrupolosa e perfetta obbedienza... E' questo un fatto storico che non ammette alcun dubbio (2).

Arnaldo da Brescia (sec. XII), i Valdesi (sec. XIII) Marsilio Patavino e Wicleff (sec. XIV) rinnovarono gli errori degli eretici del I e II secolo, i quali ritennero che la Chiesa non potesse possedere beni temporali. I protestanti, i regalisti, i fautori della rivoluzione francese, dicono che la Chiesa può possedere, ma non per diritto proprio, *ex natura sua*, bensì per concessione dello Stato.

Il Concilio di Costanza e le bolle « *Inter ceteras* » e « *In eminenti* » del 22 febr. 1418, condannarono Wicleff e Hus; la 26ª proposizione del Sillabo condanna gli errori moderni neganti alla Chiesa il diritto nativo e legittimo sui beni temporali. Il Concilio Tridentino nella sess. XXII, capit. 14 de ref., comminò

(1) Cfr. CAPPELLO: *Stato e Chiesa*. Roma, 1910, p. 36, 41.

(2) *Idem*, p. 41, 42, 47.

pene ai sacrileghi invasori dei beni ecclesiastici. I canoni 2345, 2346, 2347, 2348 e 2349 tutelano i beni della Chiesa e fulminano pene e scomuniche.

4. — La capacità di acquistare la proprietà sia dall'individuo, che dai corpi morali, si fonda sul diritto naturale. Presso tutti i popoli e in tutti i tempi, alla famiglia, prima e vera corporazione naturale, viene riconosciuto il diritto di possedere, la facoltà e la capacità di acquistare, di conservare e trasmettere i beni. Tutte le altre corporazioni che sono un *quid* simile con la famiglia, create dalla legge, acquistano tali diritti. La Chiesa non vien creata dalla legge, perciò questo diritto le compete *ex natura sua*; alle corporazioni religiose vien dato dalla legge ecclesiastica che le costituisce.

Ogni essere fisico o morale, ha il diritto di cercare di tendere al fine per il quale esiste. Quella legge che riconosce una corporazione utile e le neghi i mezzi necessari per esistere, è una legge assurda.

Ogni corporazione, piccola o grande, civile od ecclesiastica, ha il diritto di proprietà, come lo ha un qualsiasi individuo, e ciò per conseguire il fine: lo Stato stesso fonda il proprio diritto di possedere sul conseguimento del fine: il benessere sociale.

La Chiesa nel c. 1491, § 1 sancisce che il dominio dei beni, spetta, sotto la sua autorità, a quelle persone morali che legittimamente li acquistarono. Tutti i beni detti ecclesiastici (c. 1497 § 1) spettano alla Chiesa, la quale li concede secondo le sue leggi ai ministri del culto, perchè possano più agevolmente compiere tutti quei doveri inerenti al ministero proprio ecclesiastico. Lo Stato viene completamente escluso da ogni ingerenza, e gli viene negata la proprietà di quei beni, e l'arbitrio di disporne a suo talento.

La Chiesa è una società parallela alla società

civile, è indipendente nelle sue leggi, nelle sue operazioni, nei suoi attributi. I fedeli, come cittadini, sono senza dubbio soggetti nelle cose temporali alle leggi civili e politiche, e secondo alcuni soggiacciono pure alle leggi generali dello Stato i beni dalla Chiesa posseduti come quelli di qualsiasi privato; ma ammesso pure ciò, i beni dalla Chiesa posseduti sono non meno inviolabili che quelli d'un cittadino.

5. — Per acquistare il dominio è necessario un titolo, una causa legittima, la capacità nello alienante di alienare e quella di acquistare nell'alienario. Giusto. La Chiesa ripudia l'acquisto di beni con mezzi non giusti e non legittimi anche nei suoi più minuti particolari; e perciò nell'acquisto sottostà alle leggi particolari dei vari Stati. Alla provenienza dei beni alla Chiesa per concessione di principi e di privati, dobbiamo aggiungere gli acquisti fatti a titolo oneroso; gli uni e l'altro modo di acquistare sono riconosciuti dagli Stati e quindi legittimi.

Ora, se legittima è la proprietà della Chiesa rispetto al titolo, non è meno legittimo ed irrevocabile il diritto alla capacità di acquistare e di possedere.

L'editto di Licinio del 313 e quello di Costantino (1) nel 325 fecero facoltà ai Collegi cristiani, ossia alle chiese di acquistare e possedere. Paolo Sarpi (2) parlando dei beni della primitiva Chiesa, scrisse: « erano in ciascuna diocesi in comune e quell'università della Chiesa ne fu padrona... la legge di Costantino provvide che potessero essere donati ai Collegi cristiani cioè alle università dei cristiani, adunque il dominio è di quei Collegi ».

(1) Ved. KIRCH: *Euchiridion. Fontium Historiae Eccl.* Friburgi Brisg. 1910 n. 397

(2) Ved. in *Proposte nei Consigli d'Ivrea*, pag. 15. Ivrea, 1850.

Il Walter (1) dice: « *La propriété des biens ecclésiastiques appartient d'après la nature des choses aux diverses communes religieuses (università cristiane); le développement de la constitution paroissiale a changé cet état des choses et chaque paroisse actuellement devenue une individualité doit être considérée quant aux biens comme une personne morale* », epperò capace di acquistare.

Lo Statuto di Carlo Alberto confermò gli articoli 2, 25, 433 e 436 del Codice civile allora vigente:

l'articolo 2 diceva: l'osservanza delle leggi della Chiesa, nelle materie che alla potestà della medesima appartengono;

l'art. 25: la Chiesa è considerata come una persona morale godente dei diritti civili secondo le modificazioni determinate dalle leggi;

l'art. 433 spiega che sotto il nome di beni della Chiesa, s'intendono quelli che appartengono ai singoli benefizi ed altri stabilimenti ecclesiastici;

l'art. 436 dichiara quali siano le modificazioni accennate all'art. 25, vale a dire, stabilisce che i beni della Chiesa, dei comuni ecc. non possono essere amministrati ed alienati se non nelle forme e colle regole che sono loro proprie.

La inviolabilità dei beni è sancita dall'art. 29 dello Statuto.

È chiaro quindi a termine della legge civile che la Chiesa ha il diritto di possedere, e che la sua proprietà è incontestabile e non può essere manomessa senza una odiosa ed aperta violazione della legge civile stessa.

La società senza proprietà non può sussistere; è quindi logico che il diritto di proprietà è naturale a

(1) Ved. in *Proposte nei Consigli d'Ivrea*, pag. 15. Ivrea, 1850.

tutte le associazioni, e qualsiasi attentato al diritto di possedere, è anche un attentato al diritto naturale.

Alcuni dicono che inviolabile è solamente la proprietà individuale e non quella collettiva; ma la legge pareggia tutte le proprietà « senza eccezione alcuna »: e quale sarebbe la ragione di negare alla comunità la inviolabilità dei loro beni? Le comunità non sono forse formate da individui, aventi ciascuno pari diritto sui beni comuni? Se il diritto di proprietà non competesse alla Chiesa perchè è una corporazione, un ente collegiale, non competerebbe neppure allo Stato, che pur esso è una corporazione, un collegio. Sono due società parallele, paralleli sono anche i diritti nel proprio genere.

Il protestante G. E. Boehmero insegna che « *corpora, collegia, universitas instar privatorum et subditorum, et ita bona eorum non sunt bona publica sed privata* ».

Sieyes disse in un suo discorso all'Assemblea costituente: « che nessuno può dubitar da senno, che qualunque corpo morale non sia capace di vero e proprio dominio al pari dei privati, anzi della nazione stessa ».

La storia ci fa conoscere che la Chiesa per mezzo dei suoi primitivi fedeli, dei monaci suoi, ha colla fatica delle mani, conquistato su ogni parte dell'orbe i suoi possedimenti: non è questo un titolo legittimo di proprietà? E come al proprietario privato si riconosce il diritto di possidenza che deriva dal diuturno possesso, perchè lo stesso diritto si dovrebbe negare alla Chiesa?

CAPITOLO III.

Lo Stato non può incamerare i beni nè sopprimere le Corporazioni religiose.

1. — Sopprimendo gli Istituti religiosi, lo Stato ledè il diritto di natura, il diritto civile e il diritto ecclesiastico.

Se la confisca è una esecuzione di sentenza e non una pena legale, non una conseguenza di un delitto, la espropriazione e l'incameramento son cose assai più inique: è una classe di cittadini che viene punita senza processo e senza reato.

La natura porta l'uomo alla formazione delle associazioni, perchè possa meglio e con mezzi più efficaci e convenienti tutelare i propri diritti, accrescere i beni e procurarsi per quanto è possibile un benessere materiale e spirituale insieme.

In tutti i tempi, oltre alle associazioni di popoli formanti le nazioni, nelle nazioni stesse son sorte altre associazioni. Oggi pure si tende al corporativismo appunto per regolare meglio i prodotti e le industrie, escogitando nuovi mezzi e rinnovando gli antichi, per ottenere migliori risultati e migliorare il benessere sociale.

Tutti gli scrittori affermano che il diritto di associazione appartiene rigorosamente al diritto di natura,

alla ingenita libertà dell'uomo, per cui non può essere impedito, nè limitato nell'operare per il proprio bene, se non dal diritto altrui che necessariamente richiede il rispetto.

Quindi non solo gli individui, ma neppure la società civile può impedire o restringere l'esercizio nel proprio ambito di un diritto di taluno. La società può modificare, indirizzare, dirigere l'esercizio dei diritti, ma non annientarli o misconoscerli.

2. — Il deputato Carlo Cadorna (1) nel suo discorso alla Camera nelle sedute del 20 e 21 febbraio 1855 così si esprimeva: « Ambedue i poteri hanno indubbiamente un'origine divina. L'uomo, il potere ecclesiastico (e qui parlò come uomo cattolico) nella rivelazione; il poter civile nella legge naturale la quale è pure divina... Ora se ambedue i poteri hanno da cotesta fonte ed origine, egualmente autorevole il loro mandato, in questo mandato è riposta la loro autorità, e l'obbligazione di rispettarle. Dal che segue che, se avvenga che alcuno dei due poteri operi al di là dei limiti fissati nel suo mandato, tutti gli atti che oltrepassino questi limiti, sono radicalmente inefficaci e nulli »; inoltre il Cadorna non nega alla Chiesa il potere di possedere, ma dice che possiede per opera e sotto la competenza della legge civile e dà ad essa tutte le prerogative degli altri enti morali. Il Cadorna però non teneva presente che lo Statuto dichiara inviolabili le proprietà senza alcuna eccezione; se la Chiesa e lo Stato hanno egualmente autorevole mandato, dovrà ammettere che alla uguaglianza dell'autorevole mandato corrisponda pure l'uguaglianza di diritti nella propria sfera; afferma pure che lo Stato è competente sopra tutte le associazioni che si formano nel di lei seno, ma con ciò

Ved. Camera Deputati; *Miscellanea*, 56.

non vuole egli dire di attribuire al potere civile una esorbitante autorità sopra la libera associazione dei cittadini, anzi egli crede che il diritto di associazione sia naturalmente libero e che la legge debba soltanto intervenire allorquando si verifichi che un'associazione sia nociva alla società; l'associarsi è uno dei modi con cui si esplica l'umana libertà e perciò, egli non ammette che per associarsi debba sempre richiedersene il permesso al Governo, però una tale facoltà è sempre subordinata al potere supremo della legge ogni qualvolta essa venga a riconoscere, che di quella libertà alcuni cittadini abbiano abusato o mettendo in pericolo la sicurezza sociale, o recandole alcun altro danno.

Non è stato mai provato che i Religiosi siano stati nocivi alla società o che abbiano abusato tanto della libertà da mettere in pericolo la sicurezza sociale.

Con quale diritto dunque lo Stato sopprime gli Ordini religiosi se non col diritto della forza, col sopruso, violando ogni diritto di cittadinanza e di nazionalità?

Le corporazioni sono società con fine nobile, sono utili, non nuocciono. Lo Stato quindi conoscendone la innocuità, l'onestà e l'utilità anche per gli altri cittadini, non può disperdere simili associazioni, e se lo fa, si leva contro di lui il diritto naturale che fa dell'uomo un essere socievole.

Nella relazione ministeriale per la soppressione degli Ordini religiosi, del 29 novembre 1854 si disse che alla potestà politica non si può contendere il diritto di sopprimere, nei termini della mera temporalità, le comunità religiose, semprechè le giudichi o dannose o inutili; ora, questo non è stato mai provato, se non a parole, o calunniando e disconoscendo i grandi benefici, dagli oppressori stessi più volte ricordati.

3. — Non meno del diritto di natura, contrasta allo scioglimento degli Ordini religiosi il diritto civile.

Il diritto di libera associazione è generalmente ammesso dalle moderne società civili, ed era ammesso anche all'epoca delle leggi di soppressione in Italia. Se uno Stato escludesse questo naturale diritto, si metterebbe in una condizione pericolosa, di divenire cioè incoerente nelle sue stesse istituzioni, ingiusto verso i sudditi, dispotico nelle sue leggi.

Lo Stato quindi non può sopprimere le associazioni dipendenti dalla Chiesa senza mettere fuori del diritto comune gli individui religiosi, escludendoli dall'uguaglianza davanti alla legge, che garantisce a tutti la libertà di associarsi: « tutti i reñnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge » (art. 24 dello Statuto); « la libertà individuale è guarentita » (art. 26); « il domicilio è inviolabile » (art. 27); e l'art. 32 riconosce il diritto di adunarsi pacificamente; e chi più pacificamente si aduna se non gli Ordini e le associazioni religiose? È chiaro quindi che ogni qualvolta lo Stato sopprime un Ordine religioso, agisce contro le proprie leggi.

Il *Corpus Juris Civilis* ha il titolo XXII « De Collegiis », n. 1, 2, il quale mentre vieta le associazioni illecite, consente le religiose: « *Religionis causa coire non prohibentur* »; e mentre ordina la soppressione delle associazioni illecite, decreta che i fondi degli associati siano divisi fra loro in parte eguale: « *Collegia, si qua fuerint illicita, mandatis et constitutionibus et senatus consultis dissolventur. Sed permittitur eis cum dissolvantur pecunias communes si quas habent, dividere, pecuniamque inter se partiri* ». Cosa questa che non troviamo nelle leggi di soppressione in Italia, almeno che non si voglia parlare di quella misera pensione data ai Religiosi che ne fecero domanda.

4. — Oltre al diritto di natura, e al diritto civile, le leggi di soppressione sono in manifesto contrasto con le leggi e col diritto ecclesiastico.

Gesù Cristo N. S. ha fondato la sua Chiesa e le ha conferito il potere di reggere i fedeli e di valersi di tutti i mezzi ch'ella avrebbe creduto opportuno al conseguimento del fine suo proprio. La Chiesa, conoscendo i propri bisogni, per provvedere meglio ad essi, ha creduto opportuno e assai utile cosa, sebbene non necessario, le Corporazioni religiose. Il diritto perciò di queste Corporazioni è esclusivamente diritto della Chiesa, avendo da essa e origine e vita (c. 100), e solo essa quindi ha il potere di sopprimerle (cc. 102, 493) poichè: « *res per quascumque causas nascitur, per easdem dissolvitur* »; il diritto civile dunque non ha facoltà alcuna su di esse, perchè non le ha formate.

Nel *Corpus Juris* leggiamo: « *Imperiali iudicio non possunt ecclesiastica iura dissolvi* » (Dist. X, cap. 1); « *constitutiones contra canones et decreta presulum romanorum vel bonos mores nullius sunt momenti* » (Dist. X, cap. 4); « *Quae sacerdotum sunt, regibus usurpare non licet* » (Dist. X, cap. 5).

Tutte le proposte di soppressione quindi furono e sono sempre intrinsecamente inique, perchè calpestando il diritto naturale, il civile e l'ecclesiastico: il diritto naturale che dà facoltà di associarsi, il civile per le leggi che permettono le associazioni innocue, l'ecclesiastico che ha il potere sulle sue istituzioni.

Il Rosmini dice: « un'associazione vuol essere dal Governo protetta quantunque non giovi alla società; solo che giovando agl'individui che la compongono non nocchia a nessuno... Basta dunque che il mio operare non sia malefico, non offenda gli altrui diritti, perchè il Governo lo debba rispettare, lasciar libero. Io credo di avere meco consenziente il senso comune

degli uomini affermando che ognuno ha il diritto naturale di unirsi in società con altri, anche per ottenere un bene, un vantaggio, un piacere, una soddisfazione qualunque pari a sè medesimo, nè potersi senza ingiustizia e soperchieria esigere che una tale associazione frutti di più un vantaggio positivo allo Stato » (1).

Le nazioni che hanno combattuto per la loro libertà ed indipendenza, hanno riconosciuto questa dottrina ed hanno permesso di formare qualsivoglia società ed anzi il Governo stesso le ha protette se innocue, senza pretendere che siano vantaggiose ed utili per lo Stato. Perfino il Comitato per la Costituzione della Germania eletto alla Dieta di Francoforte, progettò che si dovesse accordare ai Tedeschi piena libertà di stabilire nuove società religiose senza bisogno di alcun riconoscimento da parte del Governo.

La società civile non tollera tanti scioperati che conducono la vita nell'ozio e nel vizio purchè non portino nocumento agli altri? Eppure queste ed altre cose più inique sono tollerate, mentre i Religiosi, uomini animati da idee di pace e che attendono all'acquisto della perfezione e all'aiuto del prossimo, vengono soppressi e cacciati. Dov'è l'equità, l'uguaglianza, la giustizia? È l'odio contro Dio e quindi contro la sua legge, che fa agire l'uomo senza ragionare e gli fa conculcare il buon diritto.

All'acquisto dei beni dei Religiosi, non intervenne certo nè il furto, nè la violenza. Gli antenati, mossi da spirito di religione, dal desiderio di bene, lasciarono liberamente i loro averi ai Religiosi, o vvero passando essi stessi nelle Comunità, trasferirono le loro sostanze alla Comunità stessa; e tutto il lavoro di secoli fatto dai Religiosi nel dissodare terreni, asciugare paludi non costituisce un diritto di inalienabile proprietà?

(1) ROSMINI: *La società e il suo fine*, lib. 2, cap. 13.

5. — «La frateria che oggi si deride e si vilipende incivili l'Europa, e mutò le sorti del mondo: Domenico e Francesco due poveri ed umili fraticelli rimisero in fiore la disciplina cristiana trascorsa ed irruginita dalla barbarie delle età precedenti, richiamando i cristiani Istituti alla santità dei loro principî. - Non sono io che lo dico, signori sapienti, ma il Machiavelli: Machiavelli e Dante celebrarono la gloria dei Domenicani e dei Francescani, i quali con quest'omaggio di sublime poesia ed eloquenza civile reso loro da quei sommi possono bene consolarsi dei vostri dispetti.

Fratesca fu l'agricoltura che dissodò una gran parte d'Europa, e mutò in campi fecondi e in popolose villate le inospiti selve, i pestilenti marosi e le lande selvaggie; fratesco fu il traffico, fratesca la geografia, la etnografia, la filologia, i cui primi lumi, quanto all'Oriente, vennero dai monaci; fratesche le arti belle, le scienze dilettevoli e severe, sperimentali e calcolatrici, i cui semi vennero custoditi, educati e dischiusi nei ritiri inviolabili dei conventi, soli nidi di pace, di pietà, di dottrina fra i Borghi infami di quei tempi. Che più? Quell'alfabeto medesimo di cui vi servite per scrivere contro i frati, è pure per un certo rispetto cosa fratesca. I politici moderni immemori dei beni passati, improvvidi dei bisogni futuri, reputano beato un paese purchè non abbia frati: povera gente! Quando non avrete frati, nè monache, farete forse meglio i fatti vostri? Sarete più giusti, più sobrii, più amatori della Patria, più timorati di Dio, insomma più felici?» (1).

Lo storico Cobet, protestante, scrisse che il pauperismo, cominciò colla soppressione delle abbazie, dei conventi e dei monasteri. Leibnytz lodò i Religiosi;

(1) GIOBERTI: *Primato degli Italiani*, tit. 1, 9.

Giovanni di Müller ne deplorò l'abolizione e dichiarò essersi con ciò uccisa la gallina dalle uova d'oro, disseccato l'albero della scienza, respinte le terre al loro antico stato di lande incolte.

Le leggi di soppressione furono « vere mostruosità, reali oppressioni, sacrileghe spogliazioni, solenni ladrocinii, si come al dire del grande Agostino, sarebbero ladrocinii i regni stessi, che si formassero con popoli e terre usurpate: *quid sunt regna, remota iustitia, nisi magna latrocinia?* » (1)

6. — Per sè lo Stato non potrebbe neppure, con piena libertà, sopprimere la proprietà privata: « lo Stato ha il diritto di regolare l'uso della proprietà privata... la pubblica autorità, però, come è evidente, non può usare arbitrariamente di tale suo diritto; poichè bisogna che rimanga sempre intatto e inviolabile il diritto naturale di proprietà privata e di trasmissione ereditaria dei proprii beni; diritto che lo Stato, non può sopprimere, perchè l'uomo è anteriore allo Stato, ed anche perchè il domestico consorzio è logicamente e storicamente anteriore al civile... Poichè non derivando il diritto di proprietà da legge umana ma dalla naturale, lo Stato non può annientarlo, ma semplicemente temperarne l'uso ed armonizzarlo col bene comune » (2). Leone XIII nella *Rerum Novarum* disse che le leggi debbono favorire che cresca il più possibile il numero dei proprietari, e segnalava la dannosa teoria di coloro che concedono bensì all'uomo l'uso del suolo ed i vari frutti del campo, ma del suolo dove egli ha fabbricato, ed il campo che ha coltivato, gli negano la proprietà.

(1) GHILARDI: *La mostruosità della legge Vacca*. Torino, 1864.

(2) *L'Osservatore Romano*: « L'enciclica Quadragesimo anno », 22 novembre 1934.

7. — La spogliazione dei beni dei Religiosi, oltre ad essere contraria a qualsiasi diritto è anche sacrilega ed empia. San Tommaso nella 2, 2, q. 99 art. 1, 3 in cor. dice: « *Sacrilegium est sacrae rei violatio. Sacrum dicitur aliquid ex eo quod ad divinum cultum ordinatur... Attribuitur autem sanctitas et personis sacris (idest divino cultui dedicatis) et rebus quibuscumque aliis sacris... deinde ea quae sunt deputata ad sustentationem ministrorum, sive sint mobilia, sive immobilia. Quicumque autem contra quodcumque praedictorum peccat, crimen sacrilegii incurrit* ».

Non ha bisogno di spiegazione quanto afferma l'Angelico Dottore, e facilmente comprendiamo quindi che tutte le leggi d'incameramento sono soggette al *crimen sacrilegii*. I santi Padri ed i Concilii affermano unanimemente la inviolabilità dei beni appartenenti alla Chiesa perchè « sono beni di Dio » (1) « son cose di Dio » (2) perchè « senza dubbio consacrati a Dio » (3) e « non si hanno a computar tra le cose del mondo, ma di Dio » (4); « e se essendo essi di Dio, sia empio e sacrilego e reo di grande sacrilegio come lo fu Giuda e percosso *prolixiori anathemate* chi ne defrauda e a lei li toglie » (5), « perchè li toglie a Cristo » (6) « al cui tempio *nihil potest decerpi* » (7). Bossuet dice: « *scimus omnia ut res dicatas Deo sacrosancta esse, nec sine sacrilegio rapi et ad saecularia revocari posse* » (8).

(1) *Conc. Apost.* num. XXXVII.

(2) *Conc. Rom.*, sotto S. Simmaco a. 504.

(3) *Conc. Cartag.*, V. a. 401, can. IV.

(4) JULIAN. POM: *De vita contempl.*

(5) S. Cipriano, S. Massimo, S. Ambrogio, S. Basilio; *Conc. Costant.* a. 400; *Rom.* 504; *Vasense* 442; *Lerida* 514 ecc.

(6) *Capit. Reg. Franc.* n. 11, c. 12, 13.

(7) S. Ambrogio in Ioan. n. XXVI.

(8) BOSSUET: *Defens. declarati cleri gallican.* I, IV, c. 16.

Anche del resto tra i Bonzi, i Lama ed i Turchi, i beni destinati al culto sono considerati inviolabili.

I nostri avversari affermano che la proprietà delle associazioni è proprietà individuale, perchè ciascun associato in forza di quel diritto individuale di proprietà che sempre gli rimane, ha la partecipazione sua ai frutti della società ed ai suoi capitali. Perciò le proprietà delle associazioni hanno tutti i caratteri della proprietà privata ed è indistruttibile e irrevocabile.

Il Governo potrebbe sciogliere l'associazione perchè p. es. dannosa alla società civile, ma sciogliendo, dice il Cadorna stesso, non potrà mai appropriarsi i beni della medesima, perchè i beni di questa società sono beni di proprietà individuale e perciò privata (1).

8. — A conclusione, diciamo e affermiamo che la Chiesa quale ente giuridicamente perfetto, e per natura sua propria e per disposizione divina libera e indipendente, ha pieno diritto di possedere, pieno diritto di creare enti morali e persone giuridiche ecclesiastiche quali sono gli Ordini religiosi, dare loro facoltà e diritti indipendentemente da ogni qualsiasi ingerenza dell'autorità civile, ed esercitare su di essi e nel suo ambito, tutta la sua autorità. Perciò potendo solo la Chiesa creare gli Ordini religiosi, solo essa ne dirige la esistenza, solo essa li può limitare o sopprimerli.

9. — Concludiamo con le eloquenti parole del deputato D'Ondes Reggio dette nella seduta del 7 giugno 1866 alla Camera a proposito della legge di soppressione: « Signori, pensate bene quale arbitrio volete arrogarvi con questa legge, arbitrio di violare il

(1) MASSINO-TURINA: *Sull'incameramento dei beni del Clero*. Torino, 1852.

diritto della proprietà dei beni, di manomettere la libertà delle associazioni. Arbitrio di distruggere un numero infinito d'istituti di beneficenza, d'istituti di pubblica istruzione. Arbitrio di offendere la libertà di coscienza, d'ingiuriare la religione di quasi l'universalità degli Italiani. Arbitrio di far perire i più stupendi monumenti dell'arte italiana. Arbitrio d'impedire a gran pezza degli Italiani la loro partecipazione all'opera solenne dell'incivilimento del genere umano, per mezzo del cattolico apostolato...

« Nella proposta di legge, vi ha confusione della potestà legislatrice e potestà giudiziaria, vi ha una condanna a svariate pene per delitti che non si provano, anzi neanche si nominano, contro persone che non sono abilitate a difendersi » (1).

(1) *Atti Parlamentari*: Discussioni, 1865, 1866.

CAPITOLO IV.

Le legge del 25 agosto 1848 e la cacciata dei Gesuiti.

1. — L'otto giugno del 1848 (1) nella prima sessione della prima legislatura del Parlamento Sardo-Piemontese fu presentato un disegno di legge dal deputato Bixio per la soppressione della Compagnia di Gesù. Nella breve presentazione, il Bixio disse che di due cose specialmente abbisognava lo Stato, e cioè di un tenace vincolo di affetto fra governanti e governati, e di lavoro ai poveri, favorendo la prosperità del commercio: sosteneva che conducente al primo fine sarebbe stato dichiarare esclusa con legge formale la Compagnia di Gesù da tutto lo Stato, perchè non era conciliabile con le nuove libere istituzioni.

Solo il 7 luglio la proposta ebbe relazione fatta dal deputato Cornero, il quale lodò il disegno di legge, perchè non era più possibile tollerare una « cotal setta » che, giudicava egli, era contro lo Stato e che gettava semi di discordia fra i cittadini e ispirava diffidenze contro il nuovo Governo costituzionale.

La stessa cosa voleva sancire contro le affiliazioni o dipendenze dei Gesuiti e contro altre simili

(1) *Atti Parlamentari*: 1848.

corporazioni, ma principalmente si mirava contro le Dame del Sacro Cuore di Gesù « assai diffatti rinomate per il di lei gesuitismo, ed in ogni caso per le conformi funeste massime che non cessò mai d'ispirare alle giovanette alla loro educazione affidate ».

Tutto ciò quindi che sapeva di gesuitismo, si voleva disvelto dalle radici perchè più non se ne trovasse traccia, e ciò, dicevano, per il bene della Patria.

Il Bixio nelle discussioni mostrò tutto il malanimo verso i Gesuiti e palesò l'influenza avuta dalle teorie giobertiane: « mentre arde la guerra - così Bixio - contro lo straniero e l'Italia si unifica... a tre cose specialmente deve provvedere la nazionale rappresentanza... la prima legge tende ad escludere per sempre dallo Stato la Compagnia di Gesù... la simpatia, l'ovazione con cui è accolto in ogni città d'Italia il Gioberti disvelano abbastanza quanto siano invisibili coloro che fecero segno delle sue dotte ed eloquenti parole... finchè avremo nello Stato questo mal seme di discordia, non vi sarà pace, nè tregua ai sospetti... l'abolizione per legge civile, ci condurrà alla vendita dei beni dell'Ordine, e questa farebbe senza ritardo... le chiese per altro e le case dell'Ordine in varie città possono convertirsi in uso pubblico in più stabilimenti e saranno quindi dal Governo destinate a vantaggio del popolo ».

2. — Il Relatore, invero, propose anche la soppressione della congregazione degli Oblati di S. Carlo e Maria SS. ma perchè « guidata dagli stessi sostanziali principii, e dottrine del gesuitismo, eguali o presso che eguali siano state le norme sin qui praticate, e del pari pericolose ed incompatibile si renda l'ulteriore di lei sussistenza ».

Il deputato De Villette insorse a difendere le Dame del Sacro Cuore, la cui educazione impartita « *corres-*

pond à l'attente des parents »; il deputato Bottone invece fu furibondo contro i Gesuiti che chiamò « misteriosa setta e che ognuno ha potuto vedere a scoperto la fucina infernale, donde uscivano ad un tempo e le armi della tirannide, e le catene del servaggio ».

Il Bixio veramente aveva proposto soltanto la espulsione dei Gesuiti, invece la Commissione incaricata di esaminare il disegno di legge, vi aggiunse adunque e le Dame del Sacro Cuore e le corporazioni degli Oblati di S. Carlo, e tutte quelle affiliazioni e diramazioni della Compagnia; anzi, non contenta di ciò, propose che scoprendosi od introducendosi nello Stato alcuna gesuitica corporazione, fosse obbligo del Governo il provocarne dalla potestà legislativa la pronta soppressione ed espulsione.

Ai Gesuiti stranieri si volle dare il bando; tutti i beni dichiararli proprietà dello Stato e quindi venderli a beneficio del pubblico erario.

Il deputato De Forax voleva che le regole delle Dame del Sacro Cuore fossero sottoposte alla vigilanza dello Stato, evitandone la soppressione, ma la proposta venne respinta. Anche per le Adoratrici perpetue e per i Liguorini fu fatta la proposta di soppressione ed espulsione.

I deputati Levet e Monti sorsero a difendere coraggiosamente i Religiosi e fecero comprendere quale ingiuria si farebbe loro, e quale danno ne avverrebbe allo Stato.

Per la soppressione degli Oblati, vi furono discussioni per qualche giorno, e fu allora che il deputato Montezemolo disse che « se la Camera passa due o tre giorni a sopprimere dieci o dodici oblati, non arriverà mai a sopprimere i Tedeschi » (si faceva allora la guerra contro l'Austria).

La Compagnia di S. Paolo inviò le sue proteste

alla Camera, e invocò un'inchiesta perchè si vedesse lo stato dell'amministrazione dei beni che gestiva per la pubblica beneficenza.

3. — Il disegno di legge presentato dalla Commissione era del seguente tenore:

Si escludeva e si proibiva di ammettere nello Stato la Compagnia di Gesù, le Dame del Sacro Cuore e gli Oblati di S. Carlo e Maria SS.ma.

Il Governo del Re avrebbe provveduto all'immediato scioglimento di ogni casa, collegio ed edificio delle dette corporazioni, e si dava una proroga alle Dame del Sacro Cuore prima della chiusura definitiva.

Furono dichiarati beni dello Stato ogni cosa che apparteneva alle suddette corporazioni, e si ordinava all'azienda delle Finanze di prenderne immediatamente possesso.

Si ponevano in vendita i beni, eccetto quelli destinati ad utilità pubblica.

Tutti i Religiosi stranieri, entro otto giorni dovevano lasciare il territorio dello Stato, pena di essere espulsi con la forza; e se venissero scoperti sarebbero stati puniti con un anno di carcere.

Ai Religiosi regnicoli invece si assegnava una annua pensione, purchè però avessero eletto un domicilio fisso, avessero ottenuta la secolarizzazione e giurato di non avere più alcun vincolo verso la corporazione rispettiva, sotto pena di essere considerati come cittadini stranieri; la secolarizzazione era inoltre necessaria per poter dimorare nello Stato.

Si proibiva in questo disegno di legge, di ammettere nello Stato alcuna corporazione religiosa, sotto qualsivoglia titolo o denominazione, nè potevasi più aprire casa o collegio o simile per parte di qualsiasi corporazione religiosa, se non per una legge speciale. Inoltre si proibiva a qualsiasi specie di corporazioni re-

ligiose, secolari o regolari di ricevere per testamento o per donazione, se non per autorizzazione del Governo.

4. — Il disegno di legge dunque non mirava solamente alla totale abolizione e sradicamento delle sunnominate corporazioni, condannando all'esilio e minacciando di carcere i Religiosi, ma anche fin d'allora si poneva un fermo a tutti gli Ordini, impedendo loro di aprir nuove case, di ereditare se non autorizzati per legge. Oramai l'idea di sovvertimento era penetrata nel Parlamento, e questa legge del 1848 fu un preludio alle soppressioni seguenti.

Il disegno di legge presentato dal deputato Cornero fu discusso nei giorni 17, 18, 19 e 20 luglio e venne in massima approvato. Il deputato Albini, il 21 luglio propose che si prendessero gli opportuni accordi con la S. Sede per la vendita dei beni, eccettuati però quelli della Compagnia di Gesù.

Il 24 luglio fu svolta e presa in considerazione una proposta presentata già il 30 giugno, per cui si volevano sopprimere alcuni monasteri nella provincia di Cagliari e destinare i loro redditi a favore dell'istruzione pubblica. Negli *Atti parlamentari* a pag. 469 si legge: « Proposta presentata dai deputati Em. Serra, Siotto Pintor ed altri, presa in considerazione in seduta 24 luglio 1848: 1) saranno prontamente soppressi nella provincia di Cagliari i conventi dei Padri Mercedari di Buonaria, dei Domenicani, de' Minimi di S. Francesco di Paola e degli Agostiniani, oltre alle due case e al convitto dei Gesuiti: 2) Li beni d'ogni maniera pertinenti a tutte le anzidette corporazioni saranno dichiarati proprietà dello Stato: 3) Ai Religiosi dei tre primi conventi così laici professi, come sacerdoti, sarà concessuta una discreta annua pensione, la quale, quanto a questi ultimi, dovrà cessare di pien diritto, tosto che siano provveduti di ecclesiastico

beneficio: 4) Le rendite tutte de' soppressi Ordini religiosi saranno esclusivamente e perpetuamente applicate a vantaggio della pubblica istruzione».

Il deputato Serra parlò in modo particolare contro gli Ordini da sopprimere e fu fortemente appoggiato dal deputato Valerio e dal deputato Tola per quanto riguardava i Mercedari che chiamò « inutili » non essendo più possibile il fine della loro istituzione.

5. — Conseguenza delle proposte e delle discussioni, fu la legge del 25 agosto 1848, n. 777, data da Eugenio Principe di Savoia Carignano, luogotenente generale di S. M. il Re di Sardegna nei regi Stati in assenza di S. M., emanata in virtù delle facoltà straordinarie attribuite al Governo con la legge del 2 agosto 1848, sulla definitiva esclusione dallo Stato dei Padri della Compagnia di Gesù e delle Dame del Sacro Cuore. Degli altri Ordini religiosi proposti per la soppressione e incameramento dei beni, per allora non se ne fece nulla.

Testo della legge del 25 agosto 1848, n. 777:

« In virtù dell'autorità a noi delegata, sulla proposta del Ministro di Stato per gli affari dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri; abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

« Art. 1. - La Compagnia di Gesù è definitivamente esclusa da tutto lo Stato; le sue case, i suoi collegi sono sciolti, ed è vietata ogni sua adunanza in qualsiasi numero di persone.

« Art. 2. - I fabbricati ed ogni sorta di beni, sì mobili che immobili, le rendite e crediti appartenenti alla detta Compagnia sono dati in amministrazione alla Azienda Generale delle Finanze, e sono fin d'ora applicati per quanto il bisogno lo richieda, alla istituzione e manutenzione dei Collegi nazionali di cui si ordinò lo stabilimento col decreto del 20 marzo 1848.

« Art. 3. - Gli individui addetti a quella Compagnia non regnicoli dovranno nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge uscire dai confini dello Stato a pena d'esserne espulsi, e qualora dopo l'espulsione dallo Stato vi venissero nuovamente trovati, saranno passibili delle pene portate dalle leggi di polizia.

« Art. 4. - I regnicoli addetti alla Compagnia, dovranno nel termine di otto giorni dalla pubblicazione della presente legge, fare davanti all'autorità superiore di polizia della provincia in cui si trovano attualmente, una dichiarazione di determinato e fisso domicilio.

« Art. 5. - A questi è assegnata, sinchè siano altrimenti provveduti, una pensione annua di lire 500 da decorrere dalla data della presente.

« Art. 6. - Quelli che vogliono godere di questa pensione dovranno consegnare nel termine di cui all'articolo 4, ed all'autorità ivi indicata, una formale domanda per la loro secolarizzazione della quale il Governo s'incaricherà presso la S. Sede.

« Non facendo tale domanda essi non potranno godere tale pensione, e si troveranno inoltre assoggettati alle disposizioni contenute nel capo V, titolo VIII, libro 2° del Codice penale.

« Art. 7. - Sono pure disciolte e definitivamente vietate in tutto lo Stato, eccettuata per ora la Savoia, le case della Corporazione delle Dame del Sacro Cuore di Gesù.

« Art. 8. - Il fabbricato delle medesime occupato in questa Capitale è definitivamente restituito all'antica sua destinazione di Collegio della Provincia.

« I Ministri Segretari di Stato sono incaricati ecc. Torino, addì venticinque agosto milleottocentoquarantotto ».

Come si vede, per allora le altre corporazioni no-

minate nel disegno di legge e nella proposta per la soppressione delle Corporazioni in Sardegna, furono risparmiate; così pure non passò nella legge l'art. 7 del progetto che proibiva di aprire nello Stato nuove case religiose e di ricevere beni in qualsiasi modo, senza autorizzazione civile.

Io credo che il Re dovette in cuor suo disapprovare tale legge, come disapprovò i moti e di Cagliari e di Genova. L'animo religioso e cattolico di Carlo Alberto non poteva essere partecipe di una legge che era contraria ai suoi principii religiosi, e in più parti contraria allo Statuto stesso.

Il Papa non mancò di protestare contro questi soprusi e il 23 settembre 1848 per mezzo dell'E.mo Cardinale Segretario di Stato, inviò al Piemonte una nota, con la quale lamentava gli avvenimenti procurati dal Governo piemontese, e manifestava tutto il suo rammarico per i provvedimenti adottati contro la Compagnia di Gesù e le Dame del Sacro Cuore.

Il decreto legge del 1848 è quanto di più irriverente ed inumano sia stato fatto.

Nell'articolo primo si dichiara che la Compagnia di Gesù resta definitivamente esclusa da tutto lo Statuto, e nell'articolo settimo si stabilisce la stessa sentenza per le Dame del Sacro Cuore, fatta eccezione per le Case nella Savoia.

L'articolo secondo spoglia questi Religiosi di tutti i loro beni e di ogni loro proprietà per devolverla al Governo. Ai Gesuiti viene fissata un'annua pensione fino a che non siano provvisti diversamente, però per ottenere questa pensione, si ingiunse loro come condizione necessaria, di inoltrare domanda di secolarizzazione: in caso contrario, non solo son privati di qualsiasi aiuto, ma anzi vengono assoggettati a talune sanzioni del Codice penale.

6. — La violazione dello Statuto è manifesta in questi provvedimenti; infatti l'articolo 26 garantisce la libertà individuale e l'art. 27 dice che il domicilio è inviolabile; inoltre l'art. 29 dichiara la inviolabilità di tutte le proprietà senza eccezione alcuna.

Anche il Codice albertino, nell'articolo 436 stabilisce che i beni della Chiesa non possono essere amministrati ed alienati « se non colla forma, e colle regole che loro son proprie » e cioè secondo le regole e le disposizioni canoniche. Lo stesso Codice albertino nell'articolo 433 determina quali siano i beni della Chiesa: « sotto nome di beni di Chiesa s'intende quelli che appartengono ai singoli benefici ed altri stabilimenti ecclesiastici »; e fra gli stabilimenti ecclesiastici si annoverano precisamente gli Ordini religiosi. La pratica poi dei Reali del Piemonte fu sempre quella di ricorrere alla S. Sede ogni volta che si dovevano prendere delle misure su cose o su beni ecclesiastici.

Non si vede dunque la ragione della legge eversiva, se non si pensa all'odio settario e alla cupidigia de' beni, dalla quale fu dettata a danno dei Religiosi.

Poco dopo l'emanazione della legge di spogliazione e di soppressione, e cioè il 3 ottobre 1848, fu emanato il decreto n. 819 col quale si assegnavano i beni delle Congregazioni sopresse ad opere governative: fu allora che si istituirono i Convitti Nazionali di Torino, Genova, Ciampieri, Novara, Nizza e Voghera nei locali dei Gesuiti, e per il loro primo stabilimento furono assegnate le rendite dei beni della Compagnia.

L'ambiente era ormai favorevole e al Parlamento dominava l'opinione di uomini contrari alla Chiesa, con idee demo-liberali, che non lasciavano occasione per presentare sempre nuove proposte a danno della

Chiesa, dei Religiosi; questo spirito anticattolico si manifestava anche dalla protezione e dai favori che si elargivano agli acattolici e specialmente agli Ebrei ed ai Protestanti.

Già si faceva strada l'idea di una totale soppressione di tutti gli Ordini religiosi; i beni degli espulsi Gesuiti e delle Dame del Sacro Cuore erano serviti al Governo piemontese, il quale veniva maturando altre leggi d'incameramento.

Si pensò intanto di approvare come legge quello che fu già proposto in un primo momento e cioè di impedire ai Religiosi di acquistare beni e di ereditare per testamento se non previa autorizzazione governativa; ed infatti il 5 giugno 1850 fu emanata la legge n. 1037 sul divieto agli stabilimenti, Corpi morali ecclesiastici e laici di acquistare beni stabili previo il parere del Consiglio di Stato.

7. — In quell'anno stesso 1850 fu proposta una « riduzione in massa dei beni ecclesiastici » (1). Riporto alcuni articoli:

« Art. 6. - I palazzi ora addetti ai vescovadi, abbazie, seminari e case religiose, che in forza di questa disposizione legislativa resteranno soppresse, verranno destinati dal Governo ad uso di collegi, asili infantili, ricoveri di mendicizia; scuole normali per gli artieri, caserme militari, uffici di legislatura ed amministrazione pubblica. Ove esistessero fabbricati che per sua posizione non potessero subire una simile destinazione, o non si ravvisasse conveniente, sarà facoltativo all'Economato di accomodarli ad uso di abitazione per inquilini, o di alienarli previo parere del Consiglio di Stato.

(1) Progetto di legge per l'incameramento, ossia riduzione in massa dei beni ecclesiastici. Camera Deputati: *Misc.* 56

« Art. 9. - Sono soppressi tutti gli Ordini ecclesiastici regolari e tutte le corporazioni religiose sotto qualunque denominazione tanto per gli uomini come per le donne che si trovino in opposizione al disposto del susseguente articolo 149.

« Art. 149. - In ogni provincia amministrativa sarà aperto un convitto di sacerdoti regolari sotto la regola dei Missionari detti volgarmente Lazzaristi, ed un convento di donne regolari sotto la regola delle Suore di Carità ».

Non era certo una buona norma psicologica, quella di riunire in uno stesso convento, individui di regole di formazione diversa e sottoporli tutti ad una unica regola; il disegno però non ebbe per allora seguito, e non avemmo una legge di soppressione se non nel 1855.

8. — Nell'adunanza (1) del Consiglio provinciale d'Aosta e di Ivrea, tenutasi ad Ivrea il 22 agosto 1850, il medico Germanetti formulò una proposta che altri sottoscrissero, con cui si emetteva il desiderio che il Governo centrale procedesse all'incameramento dei beni ecclesiastici e all'abolizione di tutti i Conventi. Ci fu chi si oppose a tale infausta proposta, tra i quali il Consigliere marchese Carlo Emanuele Birago, che in brevi parole fece palese la incostituzionalità e la illegalità della proposta, sia perchè contraria alle franchigie proclamate dallo Statuto nell'articolo 29, sia perchè la proposta eccedeva i poteri affidati ai Consigli provinciali dalla legge 7 ottobre 1848.

Anchè l'Intendente generale Commissario regio,

(1) Ved.: Camera Deputati, *Miscellanea* 56: *Sulla proposta per l'incameramento dei beni Eccl., e per l'abolizione dei Conventi. Relazione e voti nei Consigli Provinciali e Divisionali d'Aosta, d'Ivrea.* Ivrea, Tipogr. Violetta, 1850.

fece notare che la proposta era estranea alle attribuzioni del Consiglio, ed a sua richiesta si prese atto di questa sua opposizione.

Dopo lunga ed animata discussione, la proposta di incameramento fu così modificata dalla Commissione:

« Si esprimesse al Governo soltanto il voto per la riduzione dei Vescovadi, la soppressione dei benefici maggiori non aventi cura d'anime, e la gradata riduzione delle rendite di quei benefici, di cui fosse accertata l'eccessività, affinché coi proventi risultanti da queste riduzioni e soppressioni, versati in una Cassa centrale si provvedesse alla convenevole dotazione delle parrocchie più povere, ed a qualche fisso assegnamento per la classe dei vice curati » (1). « Quanto alla soppressione dei conventi, la Commissione non ebbe difficoltà ad adottarla in massima, colla riserva però di quelli Ordini religiosi, la cui esistenza fosse provata di positivo generale vantaggio » (2).

Contro tale proposta messa a voto dall'avv. Battaglione il 31 agosto 1850, insorse tra gli altri l'avvocato Stefano Fontana, il quale disse che « era cosa grave e triste essere scesi in sì bassa condizione che in mezzo il secolo decimonono si debba disputare seriamente, se sia o no lecito appropriarsi di proprio arbitrio delle sostanze altrui; e che sia mezzo di popolarità ciò che sarebbe in ogni tempo stato riguardato come delirio, una proposta meritevole della pubblica animadversione »; (3) difese inoltre il diritto che la Chiesa ha di avere i beni e ne dichiarò la inviolabilità, escludendo assolutamente che lo Stato sia il proprietario dei beni della Chiesa, o che ne possa disporre a suo

(1) Cam. Dep.: *Miscellanea* 56, pag. 7.

(2) *Idem*, pag. 8

(3) *Idem*, pag. 12

piacimento. Chiamò la Chiesa società parallela allo Stato, indipendente nelle sue leggi, funzioni e attributi, e confermò apertamente che i beni della Chiesa « sono inviolabili come quelli di un cittadino, di un comune, di un ospedale ».

Anche il conte Crotti di Castigliole (1) si mostrò contrario alle proposte: «... *n'avons-nous pas déjà commis une faute politique, immense et irréparable lorsqu'après avoir modifié nos anciennes institutions nous nous flattions, d'attirer l'Italie à nous et que nous avons commencé par froisser sans utilité le sentiment catholique d'une partie de ses habitants séculièrement attaché à la religion par l'expulsion des jésuites et de quelques religieuses?... C'est un fait incontestable, que nous avons perdu en Italie de nombreuses sympathies par ce coup de tête irréfléchi... Nulle raison d'Etat ne peut autoriser un Gouvernement honnête et loyal comme nous désirons tous que soit le nôtre, à sortir des voies de la justice et de la légalité... Je vote par conséquent contre toutes les propositions qui font l'objet de la présente discussion et je demande que mon vote motivé soit inséré au procès verbal* ».

Anche queste proposte e discussioni dei Consigli provinciali servirono a preparare le future leggi che venivano maturandosi.

9. — L'anno appresso, e precisamente il 13 gennaio 1851, fu letta alla Camera una proposta del deputato Borella riguardante la soppressione della Congregazione e Compagnia di S. Paolo; la proposta fu svolta e presa in considerazione il 15 febbraio, e il 3 luglio ne fu relatore il deputato Sineo. Il Borella accusava la Compagnia di S. Paolo di amministrare

(1) Cam. Dep.: *Miscellanea* 56 ecc. pag. 61, 62, 63, 64.

male i beni ad essa affidati per la pubblica beneficenza; invece il Galvagno, ministro dell'interno, affermò che la Compagnia di S. Paolo, quale amministratrice di opere di beneficenza, poteva veramente riuscire utile e vantaggiosa... il Governo ha nominato una Commissione che esaminò i conti della Compagnia, e da questo esame conchiuse che nulla ci trovava a ridire.... il Governo confermò la Compagnia di S. Paolo perchè gli parve atto forse eccessivo e quindi illecito ed ingiusto abolire un corpo morale, lo spogliarlo dei beni che sono suoi propri perchè tali dichiarati dai testatori, mentre non risultava alla evidenza della necessità di simile misura. Non stima quindi di dover prendere in considerazione la proposta del Borella».

Il ministro Galvagno asseriva che il sopprimere un corpo morale, in quanto è una legittima società, gli sembrava di non essere troppo coerente alla disposizione dello Statuto, la quale garantisce le associazioni e le società.

Il Borella non contento delle dichiarazioni ministeriali insistette sulla soppressione della Compagnia di S. Paolo perchè immorale; però le prove di tale immoralità non furono mai portate. Anche altri deputati, come il Franchi, sostennero la immaturità dell'abolizione di questa Compagnia, e la proposta non ebbe seguito.

Il lavoro però della massoneria di iniettare negli animi l'odio alla Religione, doveva ottenere il suo scopo, e vedremo in seguito le altre mostruosità commesse dai legislatori contro le leggi fondamentali dello Stato.

10. — Per avere un insieme dei provvedimenti relativi alla Compagnia di Gesù, mi piace riportare l'elenco di tutte le leggi ed i decreti emanati contro i Gesuiti:

1) Legge 25 agosto n. 777 del 1848 nello Stato Sardo Piemontese.

2) Decreto 15 giugno n. 6 del 1859 nelle Provincie modenesi, che sopprime i Collegi ed i Conventi della Compagnia di Gesù (art. 1), intimando ai membri non nativi delle suddette provincie di allontanarsi entro quattro giorni (art. 2); i beni vengono sequestrati (art. 3). (Perdettero 6 case).

3) Decreto 27 giugno del 1859 che determina l'amministrazione dei beni dei Gesuiti nelle provincie modenesi.

4) Decreto 3 ottobre 1859 per cui i beni dei Gesuiti nelle provincie modenesi e ora appartenenti al Demanio, sono posti sotto l'amministrazione dei beni Camerali.

5) Decreto 20 novembre n. 94 del 1859 che sopprime nella Romagna la Compagnia di Gesù (art. 1) e le Dame del Sacro Cuore e qualunque altro Collegio e Casa che sotto qualsiasi nome dipendesse dalla Compagnia di Gesù (art. 2).

6) Decreto 19 settembre n. 17 del 1860 che dichiara in vigore nell'Umbria la legge sarda 25 agosto 1848, per la soppressione dei Gesuiti e delle Dame del Sacro Cuore.

7) Decreto 10 novembre n. 154 del 1860,

8) Decreto 29 novembre n. 180 del 1860,

9) Decreto 30 novembre n. 194 del 1860,

che provvedono alla destinazione dei beni dei Gesuiti soppressi nell'Umbria.

10) Decreto 25 settembre n. 7 del 1860 con cui fu pubblicata nelle Marche la legge sarda, con alcune modificazioni per la soppressione della Compagnia.

11) Decreti 20 dicembre nn. 584, 585 relativi alla destinazione dei beni dei Gesuiti incamerati nelle Marche.

12) Decreto 17 giugno n. 45 del 1860 che scioglie

nelle provincie siciliane la Compagnia di Gesù e quella del Redentore, ed aggrega al Demanio i loro beni.

13) Decreto 20 luglio n. 111,

14) Decreto 19 ottobre n. 264,

relativi alla destinazione dei beni dei Gesuiti incamerati in Sicilia.

15) Decreto dittatoriale 11 settembre n. 22 del 1860 che abolisce nelle provincie napoletane la Compagnia di Gesù « e tutte le loro dipendenze e diramazioni » (art.1).

16) Decreto 22 giugno 1859 n. 599 del Governatore della Lombardia che colpiva di soppressione le Case, e allontanava dal territorio quei Religiosi.

11. — Il P. Generale della Compagnia Pietro Beck inviò una protesta nel 1860 al Re Vittorio Emanuele per le vessazioni, bandimento e spogliazioni fatte alla Compagnia dalle leggi e decreti e dal Governo piemontese, e dai Governi provvisori delle provincie annesse.

Il P. Generale fece conoscere anche al Re che financo il decreto del 1848 era stato dato senza la conoscenza di Carlo Alberto. « Dirigo questa protesta alla coscienza di Vostra Maestà, e la depongo sulla tomba di Carlo Emanuele IV, illustre predecessore della Maestà Vostra, il quale quarantacinque anni or sono scendeva volontariamente dal trono, occupato oggi dalla Maestà Vostra, per venire a morire fra noi, rivestito dell'abito della Compagnia di Gesù, legato dai suoi voti e professando nel nostro noviziato di Roma, ove al presente riposano le sue ceneri benedette, quel genere di vita, che il Governo di Vostra Maestà biasima e perseguita colle sue odiose ed accanite calunnie » (1).

(1) *La Cenere e le tombe dei Santi della Compagnia di Gesù*, pag. 75-76. Prato, 1904.

Case e Religiosi della Compagnia:

Anno 1848:

Provincia	Romana	Case	19	Religiosi	566
»	Sicula	»	18	»	292
»	Napoletana	»	10	»	319
»	Veneta	»	13	»	231

Anno 1859:

Provincia	Romana	»	21	»	582
»	Napoletana	»	20	»	457
»	Sicula	»	17	»	318
»	Torinese	»	15	»	314
»	Veneta	»	13	»	269

Anno 1860:

Provincia	Romana	»	21	»	580
»	Napoletana	»	20	»	496
»	Sicula	»	16	»	320
»	Torinese	»	10	»	305
»	Veneta	»	6	»	255

Anno 1873:

Provincia	Romana	»	22	»	537
»	Napoletana	»	13	»	310
»	Sicula	»	9	»	221
»	Torinese	»	19	»	328
»	Veneta	»	11	»	286

CAPITOLO V.

La legge Sarda 29 maggio 1855 n. 878.

1. — Il problema religioso agitava la coscienza del Governo piemontese, il quale dopo la prima guerra per l'indipendenza italiana, e dopo la legge contro i Gesuiti che al dir del Ferroglio (1) fu votata in un momento di eccitazione, si trovò sempre più in uno stato di lotta e di avversione per la Chiesa e per i Religiosi.

Abbiamo visto che in alcuni Consigli provinciali, si agitava la questione dei beni degli ecclesiastici e che da varie parti arrivavano al Governo voti sulla soppressione delle congrue che gravavano sul bilancio dello Stato; in varii luoghi si diceva che in aiuto dei parroci poveri potevano venire gli ecclesiastici più ricchi.

2. — Cavour e Rattazzi, animati anchessi dall'idea demo-liberale-massonica contro la Chiesa, non si fecero sfuggire l'occasione e prepararono uno schema di legge basato sulla soppressione delle Corporazioni religiose che non attendevano alla predicazione, all'istruzione e all'assistenza degli infermi; allo schema per la soppressione, aggiunsero un disegno di legge

(1) FERROGLIO: *La condizione giuridica degli Ordini religiosi*. Torino, 1931, pag. 136.

per la creazione di una Cassa ecclesiastica, da mantenere in vita e con i beni degli Ordini da sopprimersi e con una quota di concorso da imporsi a tutti gli altri enti conservati; la Cassa doveva dare le pensioni ai Religiosi da sopprimersi ed aiutare i parroci poveri.

Il dep. Cadorna, nella prima relazione del 28 novembre 1854, tra le altre cose disse: Nello Stato nostro le varie specie di Ordini religiosi dell'uno e dell'altro sesso sono n. 71. Le comunità religiose sono 604. Le persone regolari dell'uno e dell'altro sesso sono 8563. Il valore capitale dei chiostrì in Terraferma, meno 200 di essi pei quali non si hanno notizie, è di L. 12.928.931. Il valore dei beni rurali di Terraferma è di L. 29.797.432. La superficie dei detti beni è di ettari 12.765. In questa enumerazione non si comprendono i chiostrì di Sardegna ed i beni rurali ecclesiastici nella detta isola. Il valore è desunto dai Catasti. Ciò in specie delle Comunità religiose.

Terraferma

Numero degli Enti	Rendite
505 Comunità dell'uno e dell'altro sesso	L. 1.866.826
30 Arcivescovadi e vescovadi »	966.236
30 Capitoli di cattedrali »	916.777
73 Collegiate canonicali »	263.776
1100 Benefizi canonicali »	472.235
41 Seminari »	814.891
14 Piccoli seminari »	13.321
2551 Benefizi curati con congrua »	1.973.018
1480 Benefizi curati senza congrua »	2.910.976
9 Convitti »	29.502
87 Abbazie »	100.818
91 Santuari e basiliche »	138.630
7 Casse e borse clericali »	12.865
<i>Da riportare</i>	<i>L. 10.479.871</i>

<i>Riporto</i>	L. 10.479.871
18 Opere di soccorso per i parroci invalidi . . . »	57.029
39 Stabilimenti per esercizi e missioni . . . »	14.133
Rendita della dotazione dell'Economato . . . »	527.182
Decime parrocchiali »	219.245
Rendite vitalizie stanziato nel bilancio dello Stato »	150.000
TOTALE	L. 11.447.460

Isola di Sardegna (non sono computate le decime perchè abolite):

Numero degli Enti	Rendite
99 Comunità dell'uno e dell'altro sesso . . . »	416.025
11 Arcivescovadi e vescovadi »	46.546
3 Abbazie e priorati »	5.441
233 Canonicali »	39.367
268 Beneficiature presso i Capitoli e Comunità parrocchiali »	13.088
11 Seminari »	58.816
369 Benefici parrocchiali »	4.353
12 Chiese metropolitane e cattedrali »	184.014
7 Chiese collegiate »	40.435
375 Chiese parrocchiali »	182.454
Assegnamento al clero nel bilancio dello Stato per le decime »	751.409
TOTALE	L. 1.741.948

<i>Le rendite di Terraferma</i>	L. 11.447.460
<i>Le rendite di Sardegna</i>	» 1.741.946
TOTALE	L. 13.189.406

Non entrano nel computo sin qui fatto i seguenti enti: tutte le rendite dei chiostrì di Terraferma e della Sardegna; i benefizi semplici; le decime dei benefizi semplici e canonicali, dei capitoli cattedrali e delle collegiate, dei vescovadi, arcivescovadi ed abbazie di Terraferma; le cappellanie laicali ed ecclesia-

stiche; le confraternite e compagnie; le cappelle campestri, gli oratorii ed altari; i legati pii; i cimiteri; i diritti di stola; questi enti omessi che per un calcolo approssimativo ascendono al numero di 16 mila hanno una rendita, valutata di L. 4.000.000 circa da aggiungersi a quella già sopra indicata, sicchè la rendita totale dell'asse destinato al servizio ecclesiastico ammonta a L. 17.189.406.

Però questa somma è ancora molto al di sotto del vero, poichè la rendita dei beni stabili fu divisata soltanto sulla base dei Catasti, e le altre rendite si appoggiano alle consegne fatte dalle stesse mani-morte, e per molti casi, si hanno già argomenti per ritenerle inferiori al vero loro ammontare. (Cfr. Cam. Deputati, *Atti Parlamentari*, vol. V n. 110, V legislazione - Sessione 1853-1854, pag. 9.

La prima soppressione fatta contro la Compagnia di Gesù e le Dame del Sacro Cuore, fu la scintilla che accese in Italia una gran fiamma che divampò mano mano fino alla totale soppressione di tutti gli Ordini e al totale incameramento dei loro beni.

3. — Nel governo piemontese è dunque del 1854 la ripresa delle discussioni sulla soppressione e incameramento dei beni delle Corporazioni religiose. Nella tornata del 28 novembre 1854 (1) fu presentato un disegno di legge dai Ministri degli affari ecclesiastici e delle finanze sulla « soppressione di Comunità religiose e di alcuni stabilimenti ecclésiastici, con altri provvedimenti per migliorare la condizione dei parrochi più bisognosi ».

Nella relazione si dice che si vuol procedere

(1) *Atti Parlamentari*, 1853-1854, n. 110. Relazione Ministeriale ed analogo progetto di legge sulla soppressione degli Ordini monastici.

alla soppressione e all'incameramento dei beni per far scomparire dal bilancio passivo dello Stato la somma di L. 928.412 e centesimi 30, destinata a fornire di congrua i parroci bisognosi di Terraferma. Questa necessità, disse il Relatore, collocò il Governo nella indefettibile necessità di avvisare ai mezzi per cui a un tanto numero di rispettabili sacerdoti non venisse meno a un tratto il ben dovuto sussidio.

Che lo scopo principale della soppressione non fosse questo, è facile dedurlo da quanto esponiamo qui appresso.

Il Relatore lamenta che dopo il 1814, si credette di servire la Religione riaprendo negli Stati Sardi le case religiose, alle quali a poco a poco ritornarono poi tutti i beni da loro già posseduti, quantunque fossero divenuti demaniali; naturalmente il Relatore si scagliò contro le Comunità e disse che « il maggior numero delle ristabilite comunità religiose è lungi assai dal produrre quella morale utilità, la quale possa rifare anche in parte il danno che soffre il paese per la coesistenza di tante manimorte, le quali tolgono al commercio ed all'industria una sì grande quantità di beni territoriali ».

Le discussioni alla Camera divennero animatissime, e furono tali e tante le critiche da porre « *le cabinet vingt fois et plus dans la position d'être au moment de devoir se retirer* », parole dello stesso Cavour al conte di Santarosa (1). Il Rattazzi nel presentare la proposta pregava la Camera di volersene occupare con qualche sollecitudine, perchè era indispensabile che la discussione precedesse quella del bilancio degli affari ecclesiastici e di grazia e giustizia,

(1) TESSITORE: *Il Conte di Cavour e le Corporazioni religiose*, Torino, 1911, p. 159.

collegandosi alcune di quelle disposizioni con quella già proposta alla Camera, cioè la soppressione di lire 930.000 che le finanze dello Stato corrispondevano a favore dell'Asse ecclesiastico.

Molti insorsero contro la proposta, e il 27 dicembre 1854 il Segretario della Camera, Cavallini, lesse molte proteste di Comunità religiose.

4. — L'arcivescovo di Chambery, i vescovi di Aosta, Tarentaise ed altri presentarono il 9 gennaio 1855 (1) una protesta dicendo che la soppressione era contro lo Statuto che dichiarava le proprietà inviolabili e che l'art. 25 del Codice chiamava le corporazioni religiose persone civili e che perciò avevano il diritto di possedere, come tutti gli altri proprietari. Dichiararono essi che il diritto di istituire o sopprimere una istituzione religiosa appartiene solo alla S. Sede, e che il Governo può solamente riconoscere o meno in quanto agli effetti civili, ma non può andare più in là; perciò la proposta soppressione era un portare la mano sulle chiavi che Gesù Cristo ha confidato a S. Pietro. In fine, i sullodati Vescovi asserirono che in caso di soppressione d'una istituzione monastica, i beni sono a disposizione della S. Sede e non del Governo, poichè dopo la soppressione, i beni sono ecclesiastici come prima e solo la Chiesa ne può disporre... e perciò la esecuzione di quella legge sarebbe stata una grave ingiustizia, e violerebbe gli articoli 1, 24, 29 e 32 dello Statuto.

Era chiaro però che la questione non fu solamente finanziaria, come si voleva far credere anche al Re, ma piuttosto una questione di principio.

5. — Il Re Vittorio Emanuele II non voleva romperla con la Chiesa, e credendo che si trattasse

(1) *Atti Parlamentari*, 1855 - Discussioni, p. 2574.

veramente di questione finanziaria, pregò Mons. Nazario di Calabiano di trovare una soluzione al conflitto.

A questo proposito riporto per intero la prefazione all'opuscolo di Mons. Ghilardi: *Difesa delle Corporazioni* (1).

« Allorchè sullo scorcio del 1854 fu dal Ministero Rattazzi-Cavour presentata al Parlamento subalpino la legge sulla soppressione di Comunità religiose e di stabilimenti ecclesiastici, si volle giustificare un tale progetto col pretesto che trattavasi di togliere dal bilancio dello Stato la somma annua di circa un milione che si doveva sborsare pel clero e pel culto (2) e di migliorare per altra parte la condizione dei Parrochi, conosciuta universalmente bisognosa di soccorso. La questione fu comunemente considerata sotto l'aspetto solo di temporale interesse.

« Ma ben altro si intendeva dai promotori della medesima.

« Elevatasi infatti contro la proposta legge colla voce dell'immortale Supremo Gerarca Pio IX, quella dell'intero Episcopato e di tutti i buoni cattolici degli antichi Stati, si scosse a tanti richiami la religione del Re Vittorio Emanuele II, il quale credendosi anch'esso che la questione fosse unicamente finanziaria, si lusingava che, ove la S. Sede avesse accordato la facoltà di togliere dal Bilancio la somma suddetta, si potesse ottenere che dal Senato si sospendesse la discussione

(1) GHILARDI: *Difesa delle Corporazioni religiose etc.* Torino, 1864.

(2) La somma detta del milione che è di sole lire ottocentomila circa, venne stanziata sul bilancio dello Stato in seguito al Concordato col S. Pontefice Leone XII, ed è una somma dovuta alla Chiesa per i beni e rendite cedute dalla S. Sede allo Stato medesimo (Breve di Leone XII « *Gravissimae calamitates* » del 1828).

della legge, sebbene fosse già stata discussa e approvata dalla Camera dei Deputati.

« Cercò quindi la M. S. d'aver appoggio presso la S. Sede e noi fummo uno dei tre vescovi ai quali si rivolse a tal fine. Gli altri due prelati furono gli ill.mi e rev.mi Mons. Billiet, arcivescovo di Chambery, ora meritissimo Cardinale di S. Chiesa, e Mons. Calabiana vescovo di Casale, amendue Senatori del Regno. Ma siccome trattavasi di far conoscere al S. Padre il modo con cui si sarebbe potuto supplire alla somma che si sarebbe cancellata dal Bilancio, così fu mestieri interpellare tutti i Vescovi per sapere se qualora non si fosse sancita la legge in discorso, avrebbero acconsentito che la passività detta del milione avesse in avvenire a gravitare su tutto l'asse ecclesiastico dello Stato.

« Le trattative riuscirono a meraviglia. Perchè il S. Padre, sentito il voto favorevole dell'Episcopato, accondiscese alla domanda del Sovrano e questi, nel ricevere dalla nostra mano il Pontificio Rescritto, giustamente ne menava festa come d'un riportato trionfo ».

Come si vede, S. Maestà non aveva in animo di sopprimere gli Ordini religiosi; ora che il S. Padre aveva provveduto in tal maniera a far cancellare dal bilancio dello Stato la somma che vi gravava per il clero, il Re ne gioiva perchè sperava e credeva in cuor suo che la legge di soppressione potesse essere evitata. « Se non che, prosegue Mons. Ghilardi, il Ministero Rattazzi-Cavour, dopo essersi rallegrato davanti all'intero Senato col senatore Mons. Vescovo di Casale che aveva annunziato la profferta del milione per la sospensione della legge, diede in seguito le sue dimissioni al Re, che le accettava, affidando ad altri l'incarico di formare un nuovo Gabinetto.

« La rivoluzione però, che fino a quel punto aveva

cercato di far credere allo stesso Sovrano che unicamente finanziaria si fosse la questione, deposta la maschera, lasciò vedere che invece era questione di principio e non d'interesse soltanto, e, mettendo in moto tutte le sue macchine, rese impossibile la creazione di un nuovo Ministero, se si aderiva alla profferta dell'Episcopato e di Roma. Essendosi quindi proposte condizioni inammissibili per parte della Chiesa, Rattazzi e Cavour ritornarono al potere e la legge, di soppressione venne sancita dal Senato e dal Re ».

6. — I moti rivoluzionarii intanto propagavano sempre più il malanimo contro la Chiesa. Mazzini avea detto: « bisogna insorgere, e se si cade risorgere e ove altre armi non sono, il pugnale è baionetta del popolo » (1). Non solo, ma ci fu qualcuno che rivelò che « i capi settari dicevano fra loro, doversi assalire, disertare, spogliare i conventi e uccidere quanti ecclesiastici potevasi » (2). C'è da credere che nel Parlamento subalpino regnassero le idee mazziniane, poichè tanto è il livore che si manifestò nella legge eversiva.

Voltaire avea detto che per abbattere la Chiesa bisognava sradicare gli Ordini religiosi, Cavour e compagni, odiatori della Chiesa e dei Religiosi, avevano capito la sentenza volteriana e tendevano tutti i loro sforzi per metterla in pratica.

Nel 1854, la Spagna in sommossa aveva decretato la soppressione degli Ordini religiosi; i legislatori piemontesi animati dall'esempio spagnuolo, fremevano di poter porre le proprie mani sui beni ecclesiastici.

7. — Nella relazione della legge si vede tutta

(1) BALAN: *Storia della Chiesa*, vol. I, p. 781 seg.

(2) *Ibid.*

la ipocrisia e la perfidia del Relatore, esponente del partito liberale-massonico; infatti si poneva lo Stato arbitro dei beni, e con la scusa di aiutare i parroci poveri, si voleva che i beni ecclesiastici fossero ripartiti più equamente e con più imparzialità. All'ipocrisia, il Relatore non mancò di unire la calunnia, e nonostante che si riconoscessero gli antichi beneficii ricevuti dagli Ordini religiosi nel corso dei secoli in ogni campo sociale e intellettuale, si diceva che oramai questi Ordini non solo non erano più utili alla società, ma erano divenuti perniciosi, e che il popolo non poteva avere alcuna utilità dalla preghiera e dal misticismo; e si affermava che le Comunità religiose dovevano riconoscere la personalità civile unicamente dalla sovranità dal Paese a cui appartengono; cioè in tanto possono esistere in quanto sono riconosciute dall'autorità civile: concetto questo dottrinalmente errato come già è stato altrove dimostrato.

Il Relatore chiudeva il suo dire, affermando che il Governo doveva conformarsi alla pubblica opinione, dato che il popolo voleva oramai la soppressione degli « oziosi »; come se il diritto di esistenza dei Religiosi, dipendesse dalla mutevole opinione del popolo; cosicchè, secondo il Relatore, una cosa è mia finchè il popolo non cambi opinione sul mio diritto di proprietà.

Questa relazione fu senza dubbio una delle più infelici e nella forma e nella sostanza, rivelando una perfidia inaudita, calpestando ogni buon diritto e ogni sentimento di religione.

8. — I Vescovi del Piemonte protestarono tutti contro la legge ingiusta, illegale, antireligiosa, inumana.

Fu detta ingiusta la legge perchè usurpa alla Chiesa un diritto che le spetta, invade proprietà che non

sono di sua pertinenza, e commette quindi la più manifesta ingiustizia (e se invoca l'alto dominio, dissero i Vescovi, questo può essere esercitato solo per pubblica necessità e quando non si può provvedere altrimenti).

« Ora, il potere laicale, a termine del Codice civile, ha bensì il dovere di proteggere i religiosi istituti, affinchè un tale contratto mantener si possa inviolabile da ambe le parti, ma l'impedire l'osservanza coll'appropriarsi le loro sostanze, ed anzi col'estinguerne l'esistenza, è un'aperta infrazione dei diritti altrui, è un far prevalere il sistema dell'interesse ai dettati, non mai impunemente violati, della giustizia ».

Fu detta illegale, perchè contro l'articolo 1° dello Statuto che dichiara la Religione cattolica apostolica romana, la sola religione dello Stato; contro l'articolo 26 che garantisce la libertà individuale; contro l'articolo 29 che chiama inviolabili tutte le proprietà senza alcuna eccezione; contro l'art. 24 che dice eguali innanzi alla legge tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, e invece il disegno di legge di soppressione stabiliva aperte eccezioni ed esclusioni; contro l'art. 25 che vuole che tutti i cittadini indistintamente nella proporzione dei loro averi contribuiscano ai carichi dello Stato. La legge invece importava a taluni fra i cittadini ecclesiastici il peso di pagare il doppio od il triplo sopra gli altri; contro l'articolo 32 che riconosce il diritto di adunarsi pacificamente.

9. — *Fu detta anticattolica*: infatti Gesù Cristo nel fondare la sua Chiesa non intese certo stabilire un'unione di puri spiriti, che non abbisognano di beni temporali per vivere, ma unione di persone che costituissero una vera società, cui sono indispensabili

mezzi materiali di sussistenza, per conseguire il fine sublime cui è indirizzata; di più sta il diritto naturale divino della Chiesa della facoltà di possedere beni temporali indipendentemente dal potere civile, di acquistare ed amministrare ed alienare i suoi beni; non v'è dubbio, dunque, affermavano i vescovi del Piemonte, che il disegno di legge, professando la dottrina anticattolica, sia sacrilego e miscredente.

Fu detta antisociale, perchè base della società sono la proprietà, la giustizia e la religione; che venivano apertamente violate dalla legge di soppressione (1).

10. — Gli sforzi di Cavour ebbero il successo; le sue dimissioni svelarono l'ipocrisia e le trame anticattoliche. Il Durando, incaricato dal Re, aveva provato a formare il nuovo Gabinetto, ma non vi riuscì: i ministri dimissionari avevano ben preparato il terreno per una sconfitta. Il Durando stesso dovette constatare che la questione che si agitava fosse esclusivamente politica, che più di conservare o sopprimere alcune Comunità, si trattava di dimostrare che lo Stato esercitava un potere di disposizioni sul patrimonio ecclesiastico senza il consenso della Chiesa; su questo punto furono d'accordo tutti i parlamentari a cui si rivolse nelle sue consultazioni. Onde egli raccomandò poi ai Vescovi un componimento sulla base di un'adesione così del Governo come della parte cattolica alla proposta del quinto Commissario dell'ufficio centrale del Senato, senatore Colla, consistente nel ridurre la legge alla imposizione della quota di concorso, evitandosi le soppressioni; il Governo cioè teneva fermo solo sul principio che lo Stato può con la sua autorità disporre dei beni della Chiesa. Ma era questo il principio che oramai divideva irrimediabilmente le

(1) *Atti Parlamentari*, documenti 1854-1855.

due potestà; i Vescovi per quanto vincitori nella sostanza, respinsero la proposta (1).

In mezzo a questo trambusto di politica antireligiosa, l'animo del Re Vittorio era agitatissimo.

« In quei giorni una dietro l'altra erano morte (1855) la madre e la moglie di Re Vittorio, e sapevasi che nell'estremo momento quelle pie avevano perorato potentemente, presso del figliuolo e del marito la causa della Chiesa perseguitata » (2). Anche in quei giorni venne a morte il duca di Genova. L'animo del Re fu scosso dalla perdita di tante persone care, e parve che si risvegliasse in lui il sentimento religioso, e inclinò a troncare la persecuzione contro la Chiesa, come appare dalle parole di Mons. Ghilardi, già citate.

11. — Massimo d'Azeglio, persecutore e miscredente, saputo il pensiero del Re, gli scrisse una lettera, non essendo stato ricevuto in udienza sovrana; la trascrivo come la trovo nella *Storia del Cristianesimo* del Balan: « Maestà, creda ad un suo vecchio e fedele servitore, che nel servirla non ha mai pensato che al suo bene, alla sua fama, ed all'utile del paese; glielo dico colle lacrime agli occhi e inginocchiato ai suoi piedi, non vada più avanti nella strada che ha preso. È ancora in tempo. Riprenda quella di prima. Un intrigo di frati è riuscito in un giorno a distruggere l'opera del suo regno, ad agitare il paese, scuotere lo Statuto, oscurare il suo nome di leale. Non v'è un momento da perdere. Le dichiarazioni ufficiali non hanno risolta la questione in ultimo appello. S'è detto che la Corona voleva cercare nuovi lumi. La Co-

(1) JEMOLO: *Il partito cattolico piemontese nel 1855. e la legge Sarda soppressiva delle Comunità religiose*. Casale, 1919, p. 35 seg. citato dal Ferroglio, p. 318.

(2) BALAN, *op. cit.*, volume I, p. 783.

rona dica che questi lumi le hanno mostrato inaccettabili le condizioni proposte. Siano considerate come non avvenute... e le cose riprendano il loro corso naturale e costituzionale di prima. Il Piemonte soffre tutto, ma essere di nuovo sotto il giogo pretino, no, per... Veda in Spagna gli intrighi dei frati colla Regina, a che cosa l'hanno condotta! Questi intrighi hanno rovinato Giacomo Stuart, Carlo X e molti altri. Maestà lo sa, le cose che le ho predette sono avvenute; mi creda, non si tratta di religione, ma di interesse; Amedeo II disputò trent'anni con Roma, e vinse. Sia ferma e vincerà anche V. M. ». Questa lettera del 29 aprile del 1855 ebbe il suo effetto; il profeta di male augurio aveva nuovamente influito sulle idee del Re, e la legge proseguiva ineluttabilmente il suo corso.

12. — Cavour e gli altri il 13 maggio 1855 ripresero il Ministero. Primo pensiero fu quello di mandare avanti la discussione della legge sulla soppressione; il Senato infatti il 22 maggio adottò la legge alquanto corretta, e il 28 maggio la Camera accettando le correzioni fattevi dal Senato, sanzionava con la firma reale una delle più inique, delle più ingiuste, delle più anticostituzionali leggi.

Gli anni precedenti questa legge, furono presaghi di avversità per i Religiosi. Infatti nel giugno 1852 i Certosini furono cacciati a forza da Collegno perchè il Governo volle istituirvi un ospedale di pazzi. Nel settembre dello stesso anno fu spogliata la Congregazione della Misericordia di Casale. Nel 1853, 10 gennaio, fu sciolta l'unione delle Suore di Carità di Contamina sur Arve. Nel maggio del 1853 si assoggettarono alla leva militare i Fratelli delle Scuole cristiane; nel marzo del 1854 il Seminario di Torino fu mutato in Caserma e ne furono sequestrati i beni. Il 21 agosto 1854 le Canonichesse di S. Croce a Torino furono

cacciate, e nella notte dello stesso giorno, gente armata penetrò nel monastero delle Cappuccine di Torino: ne furono espulse le Religiose e mandate a Carignano. La stessa cosa avvenne agli Oblati di Maria ed ai Domenicani in Torino. Nell'ottobre dello stesso anno, i padri Serviti furono cacciati da Alessandria.

Il ministro Relatore aveva provato a modo suo che oramai la società non aveva più bisogno di religione e di fede. Cavour il 22 febbraio 1855 condannò alla Camera gli Ordini religiosi ricchi, e il 9 maggio dichiarò nocivi gli Ordini « che riposavano nel principio della mendicizia »; chiaro è che per lui religiosi o ricchi o poveri non dovevano esistere.

13. — Approvata la legge contro le Corporazioni religiose, si commisero tante malversazioni nell'eseguirle che il narrarle tutte sarebbe cosa lunga; si violò la clausura; si maltrattarono e minacciarono i Religiosi; a Chambery furono abbattute le porte del convento dei Cappuccini; il convento degli Oblati della Consolata venne trasformato in bettola ecc. Il ministro Lanza della pubblica istruzione, assoggettò le Religiose ad esami prima di ridar loro l'insegnamento. Il Governo raccomandava di sorvegliare il clero anche nella S. Messa. Si voleva per forza che gli eretici fossero seppelliti in luoghi sacri, e tante altre ordinanze provenivano dal Governo che palesava chiaramente il malanimo dei governanti contro la Chiesa.

Pio IX dovette alzare la sua voce « per non sembrare di mancare al debito suo e di abbandonare la causa della Chiesa » e pur facendolo « con indicibile dolore dell'animo » fu costretto a dichiarare incorsi nelle censure e nella scomunica maggiore quanti ebbero parte nel proporre, approvare e sancire la legge contro gli Ordini religiosi e i decreti lesivi dei diritti della Chiesa, con tutti coloro che li favo-

rivano, li consigliavano, li approvavano li mettevano in esecuzione.

I giornali dell'epoca calunniavano e perseguitavano il clero e la Religione: solo *L'Armonia* di Torino, e *La Campana* di Genova e di Aosta difendevano coraggiosamente la giustizia.

Lo Jemolo (1) dice che il disegno di legge di soppressione veniva chiamato sprezzantemente il « progetto Mottino », dal nome del famoso grassatore, così paurosamente ricordato dalla tradizione popolare. A rendere più odioso quel nome di incameramento, *L'Armonia* intitolava « Incameramenti », la rubrica della cronaca quotidiana dedicata ai furti ed alle aggressioni.

Nella seduta dell'8 maggio 1855, il Rattazzi dichiarò al Senato che la parola « soppressione » significava « sottrazione della personalità giuridica »; il Senato però non approvò questa parola e sostituì la dicitura « cessare di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge ».

Quindi a rigor di termini non veniva proibita la libera associazione, e perciò questa legge non fu affatto nello spirito e nella forma della stessa portata dalla legge del 1848, che volle radicalmente esclusa dal Piemonte la Compagnia di Gesù. Lo stesso Cavour e Rattazzi avevano più volte manifestato questo spirito della legge del '55. Non così invece la pensavano altri, ed ecco appunto gli equivoci che sorgevano nei dibattiti parlamentari. Alcuni credevano addirittura - come il Brofferio - che finalmente era arrivata l'ora in cui non si sarebbero visti più frati in giro. Altri insistevano che la legge togliesse semplicemente la personalità giuridica, e il Rattazzi nel discorso del 15 febbraio 1855 disse che « distruggendo

(1) JEMOLO : *Il partito cattolico*, pag. 40 sgg.

l'ente morale, cioè a dire la personalità civile che è una creazione della legge, non si commette alcun male. La persona morale nè soffre, nè gode; abbia o non abbia dei beni, essa è indifferente.» (1); e dichiarò che i Religiosi sarebbero stati liberi di vivere in comune.

14. — Il Brofferio nel giustificare il suo voto favorevole alla legge che reputava insufficiente, disse: « Risulta che vi sono nello Stato 490 conventi. Il Ministero mi vuol proporre di sopprimerli tutti? Io gli dò il mio suffragio con grande esultanza. Vuol sopprimerne soltanto la metà? Io mi rassegnò e voto per l'abolizione di 245 conventi. Mi chiede di sopprimerne dieci? Io voto per dieci. Vuol sopprimere un convento? Io voto per la soppressione di un convento. Vuole abolire un frate? Ed io voto per l'abolizione di un frate » (2).

Chi non vede qui lo spirito del settario, l'odiatore della Religione, colui che ad ogni costo vuole lo sradicamento dei Religiosi al punto di non volerli vedere più per le strade, al punto di negare loro qualsiasi esistenza?

Il Ministero, e Rattazzi lo disse pure l'11 gennaio, chiari che la legge era intesa a togliere la personalità civile a determinate Comunità e non costituiva punto impedimento a coloro che si radunassero per vivere in comune sotto una data regola (3).

15. — Nel disegno di legge si stabiliva la soppressione delle Comunità religiose, eccettuando « oltre alle benemerite e lodate Suore di Carità e di S. Giuseppe, quelle Comunità degli Ordini monastici e delle Congregazioni religiose e secolari di ambo i sessi

(1) *Atti Parlamentari*, 1855.

(2) *Idem*.

(3) *Idem*

che sono precipuamente destinate od all'educazione od alla predicazione ed assistenza degli infermi ».

L'eccezione però non era perpetua, si disse, potendo il Governo in seguito, sciogliere le Comunità eccettuate, essendo ciò per natura delle cose, nelle attribuzioni del potere esecutivo, il quale « è propriamente in grado di apprezzare le circostanze che possono condurre a simili determinazioni; non però sarebbe abilitato da sè a ricostituire le Comunità soppresse ordinate per legge » (1).

L'articolo secondo del disegno di legge, voleva che il numero dei religiosi nelle Comunità conservate, venisse determinato e proporzionato a quelle utilità che si volevano, altrimenti « potrebbero di leggieri tralignare e venir meno al fine della loro conservazione ».

Non solo, ma le Comunità conservate dovevano accomodarsi alle norme e condizioni, che sarebbero state dettate dal decreto reale, perchè « la potestà civile, avendo il diritto di non ammettere nello Stato una qualsivoglia Congregazione religiosa, ha per naturale conseguenza, ammettendola o tollerandola, anche il diritto di prescrivere le condizioni che debbono regolare nei rapporti puramente temporali la di lei civile esistenza ». Noi neghiamo queste proposizioni e ci appelliamo al diritto naturale di associazione; e quando la società non ha nulla di contrario alle leggi di uno Stato, quando non è nociva, ma anzi utile allo Stato stesso, neghiamo allo Stato diritti che non gli competono e che egli si arroga.

Il Relatore conchiuse: « la divisata soppressione delle Comunità religiose, non produrrebbe tuttavia quel pieno sociale ed economico effetto che questa legge si propone se non fosse ad un tempo autoriz-

(1) *Atti Parlamentari* del 1855

zata l'alienazione dei beni che saranno per venire a mani dell'amministrazione demaniale ».

La cupidigia dei beni, non faceva più ragionare la Camera legislativa, e a spropositi si aggiunsero altri spropositi.

Il disegno di legge prevedeva l'immediata esclusione dei Religiosi dalle loro case; la Commissione senatoriale invece, stabilì che i Religiosi ammessi nelle case da sopprimersi prima della presentazione della legge, potessero continuare a far vita comune negli edifici da loro occupati, ed in quegli altri, che, sentita l'amministrazione della Cassa ecclesiastica, fossero a tale scopo destinati dal Governo; e ciò fino al momento in cui, per morte o secolarizzazione, non potessero più essere concentrati in numero di almeno sei religiosi, e allora la Cassa ecclesiastica li avrebbe ammessi a godere fuori del chiostro una data pensione annuale vitalizia (1).

Il Rattazzi (2) il 22 febbraio 1855 osservò alla Camera, che « tolta a simili Comunità la personalità civile, gli individui che le compongono, potranno ugualmente rimanere nello Stato. Essi più non avranno i beni che attualmente possiedono, ma godranno tuttavia dei vantaggi, che sapranno ritrarre dai loro stabilimenti. Ed una prova che rimarranno ugualmente nello Stato l'avete in quei paesi dove furono spogliati della personalità civile, come in Francia, dove appunto si trovano nella condizione in cui si troverebbero fra noi, fatta la legge ».

Il guardasigilli Rattazzi, sperava che togliendo la personalità civile agli Ordini e permettendo loro solo di

(1) FERROGLIO: *La condizione giuridica degli Ordini religiosi*. Torino, 1931, pag. 325.

(2) *Atti Parlamentari* del 1855.

potersi liberamente unire, nessuno più avrebbe scelto quel genere di vita, perchè non vi era più alcun incitamento, essendo sottratti i beni. Il Rattazzi forse non sapeva che i Religiosi professando la loro Regola, fanno voto di povertà e non di ricchezza, e che gli uomini sono spinti ad abbracciare la vita religiosa dal desiderio dell'acquisto della perfezione cristiana, e non dalla cupidigia di accumulare ricchezze.

16. — Proposte di emendamenti :

Al disegno ministeriale non mancarono da parte dei deputati le proposte di emendamenti. Il deputato Gallenga all'articolo primo, voleva che si dicesse : « sono eccettuate quelle fra le comunità degli Ordini e delle Corporazioni assolutamente necessarie od alla predicazione ed istruzione ecc. che saranno nominatamente designate in un apposito elenco ed approvato con decreto reale ».

Il Barbieri voleva che si sopprimessero le parole e « non potranno essere ricostituite che in forza di legge ».

Il Robecchi propose di dire « tutte le Comunità e gli stabilimenti di qualsiasi genere degli Ordini monastici, e delle Congregazioni regolari e secolari esistenti nello Stato, sono soppressi. Sono eccettuati gli Istituti addetti all'assistenza degli infermi, indipendenti dall'estero, e non obbligati che con voti annuali ».

L'Arnulfo desiderava che all'articolo primo si aggiungesse : « le persone componenti le Comunità e gli stabilimenti soppressi, continueranno a vivere nei loro chiostri, od in quelli che verranno destinati, purchè dello stesso Ordine, osservate le regole del loro Istituto, e godranno dei redditi delle rispettive Comunità e stabilimenti. Di mano in mano che per morte o per altre cause, tali persone cesseranno di far parte della Comunità cui appartengono, le relative quote dei redditi spetteranno alla Cassa di cui all'articolo 6 ».

Per l'articolo secondo, vennero proposti i seguenti emendamenti :

Gallenga : « nelle Comunità conservate non potrà ammettersi persona alcuna senza un espresso decreto reale » ; mirava certo alla consunzione totale di tutti gli Ordini religiosi, nessuno escluso.

Farina Maurizio : « nelle Comunità conservate non potrà ammettersi un numero di persone maggiore di quello che sarà stabilito con decreto reale. La sorveglianza amministrativa di queste Comunità sarà affidata ad una Commissione locale come si pratica per le opere pie e soggette alle medesime leggi. Saranno pure stabilite con decreto reale le norme e le condizioni che dovranno essere osservate dalle dette Comunità per la loro conservazione nello Stato ».

Ecco come si volevano ledere i più naturali diritti ! Si voleva tutta questa ingerenza nelle Corporazioni religiose, come se fossero di creazione dello Stato e come se da esso direttamente dipendessero.

Se penosa era la condizione degli Ordini soppressi, non meno penosa sarebbe stata quella degli Ordini conservati, se questo emendamento del deputato Farina fosse passato nella legge ; infatti perfino nelle cose più minute, i religiosi avrebbero dovuto osservare norme e condizioni imposte dal Governo.

Valerio : « i voti religiosi o monastici non avranno d'or innanzi verun effetto civile nè a favore nè a danno degli individui che li hanno emessi ».

All'articolo decimo, il deputato Gustavo di Cavour, voleva che si sostituisse : « l'uso di alcuni locali ora appartenenti alle Comunità religiose che verranno soppressi, potrà venire concesso gratuitamente alle persone indicate nel presente articolo, onde possano ivi abitare o convivere coi proventi delle pensioni loro attribuite, o con altre proprie risorse ».

Si pensò anche - veramente con una generosità senza pari! - a voler lasciare ai Religiosi almeno gli oggetti personali, come si rileva dall'emendamento proposto dal deputato Ricci: « saranno inoltre rilasciati loro: - 1° tutti gli oggetti di biancheria, e gli abiti destinati a loro uso; 2° il letto compiuto e le masserizie della propria camera ».

Riguardo alla pensione, il deputato Valerio all'articolo dodicesimo, voleva il seguente emendamento: « la pensione cesserà ogni qualvolta il provvisto venga nuovamente ad aggregarsi ad una Corporazione religiosa o monastica ».

Lo stesso Valerio propose di aggiungere un articolo ventesimo bis: « però i quadri, le opere di scultura, i libri, i manoscritti ed i monumenti artistici e storici non potranno essere venduti ».

Il disegno di legge con tutte le modifiche, fu portato al Senato, il quale vi fece altre modifiche, pur lasciandolo integro nella sostanza.

Era a quel tempo Presidente dell'Alta Assemblea, il senatore Manno, il quale, dopo le discussioni e le modifiche, in data 25 maggio 1855 firmò il disegno di legge, e il giorno seguente il Ministro di Grazia e Giustizia lo presentò alla Camera dei Deputati dicendo che quel disegno dovette subire al Senato parecchie modificazioni, le quali sebbene non toccavano i principii da cui era informato, erano tuttavia importanti perchè rendevano meno pronta la loro applicazione. Il disegno di legge infatti aveva sollevate molte opposizioni. Alcuni respingevano recisamente la legge perchè contestavano al potere civile il diritto di togliere senza il parere della S. Sede, alle Corporazioni religiose ed agli Stabilimenti ecclesiastici quella personalità civile che loro si era concessa. Altri perchè negavano allo Stato la potestà di disporre

delle proprietà già appartenenti alle Corporazioni soppresse, e stabilire sopra i beni ecclesiastici una imposta senza l'autorizzazione della S. Sede.

17. — Il dibattito fu, senza dubbio, assai forte e dall'una e dall'altra parte; mentre i senatori cattolici difendevano strenuamente il diritto della Chiesa, i nemici di essa negavano ogni diritto ed ogni libertà, essi che tante volte e con tanti mezzi avevano reclamato contro gli oppressori, invocando la libertà e scuotendo ogni giogo ed ogni sopruso.

Altri invece, disse il Ministro, riconoscendo spettare incontestabilmente queste facoltà al potere civile, ammettevano principii su cui poggiava il disegno di legge e non dissentivano di approvare i più essenziali ordinamenti. Ma loro sembrava che alcune disposizioni in esso contenute potessero o recare una troppo grave perturbazione nello stato di quelle persone, che sotto la protezione della legge si erano perpetuamente dedicate alla vita claustrale, o portare uno sconcerto nelle famiglie colla restituzione dei diritti civili a coloro che volontariamente vi avevano rinunciato. Quindi essi avrebbero respinto la legge, se ciò non si fosse modificato in modo da evitare siffatte conseguenze. Perciò, disse il Ministro alla Camera, bisognò star saldi nei principii, riconoscere l'indipendenza dello Stato e la sua sovranità, ma si credette opportuno cedere in ordine ad alcune disposizioni ed aderire alle modifiche proposte nonostante che sembrassero meno utili ed opportune; questo cedere fu necessario, perchè altrimenti si correva pericolo di compromettere l'approvazione di tutto il disegno di legge, contro il quale era facile che prevalessero tutte quelle opposizioni. Nonostante però tutte le modifiche, il Ministro assicurava la Camera che la personalità civile veniva tolta fin da quel momento alle Corporazioni che non

attendevano all'istruzione, alla predicazione od alla assistenza degli infermi e che non erano di alcun utile alla società civile.

Rispose all'esposizione del Ministro, il deputato Cadorna con un lungo discorso, esortando tutti a votare favorevolmente la legge.

18. — La legge di soppressione del 1855 fu proposta dunque alla Camera dai Ministri Rattazzi e Cavour, il 28 novembre 1854; ne fu relatore il deputato Carlo Cadorna, il quale svolse la sua relazione il 17 dicembre dello stesso anno. Il disegno di legge fu discusso nei giorni 9-10-11 gennaio e nei giorni 15-16-17-19-21-22-23-24-26-27-28 febbraio, e 1-2 marzo 1855 in cui fu approvato. Così approvato, esso fu presentato al Senato il 9 marzo e ne fu relatore il senatore Colla il 7 aprile, ma il 18 maggio il senatore Des Ambrois fece una seconda relazione con modifiche al disegno di legge; fu discusso il 23-24-25-26-27 aprile, 5-7-8-9-10-21 e 22 maggio 1855; con le modifiche apportate, il disegno fu approvato, e così modificato fu portato alla Camera il 24 maggio, facendone relazione il Cadorna il 26 maggio. Finalmente dopo una breve, formale discussione, esso fu approvato e dichiarato legge in data 29 maggio 1855 portante il n. 878.

Testo della legge:

Legge 29 maggio 1855 n. 878, con cui vengono soppressi gli ordini Religiosi, ed alcuni Capitoli e Benefizi nelle antiche provincie, e viene fissata la quota annua di concorso da pagarsi dagli Enti morali ecclesiastici:

« Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto appresso:

« Art. 1. - Cessano di esistere, quali enti morali riconosciuti dalla legge civile, le case poste nello Stato

degli Ordini religiosi, i quali non attendono alla predicazione, all'educazione od all'assistenza degli infermi.

« Art. 2. - Cessano parimenti di esistere come enti morali, a fronte della legge civile, i Capitoli delle chiese collegiate ecc.

« Art. 3. - Cessano ancora di essere riconosciuti i Benefizi semplici ecc.

« Art. 4. - I beni ora posseduti dai corpi ed enti morali contemplati negli articoli precedenti, verranno applicati alla Cassa ecclesiastica da stabilirsi a termini della presente legge, salve, in ordine ai benefici, le speciali disposizioni stabilite negli articoli 21 e 22.

L'amministrazione della Cassa ecc. (deve fare gli inventari).

« Art. 5. - La Cassa ecclesiastica ha esistenza distinta e indipendente dalle Finanze dello Stato.

« Art. 6. - L'amministrazione della Cassa è affidata al Direttore generale del Debito pubblico col concorso di un Consiglio speciale. Questo Consiglio sarà composto ecc.

« Art. 7. - Saranno al rimanente applicabili all'amministrazione della Cassa ecclesiastica le regole e le cautele stabilite dalle leggi vigenti in ordine agli istituti di carità, riservate però al Ministero di Grazia ed Affari ecclesiastici, le attribuzioni conferite da dette leggi al Dicastero dell'Interno, ed annesse quelle della Intendenza generale.

« Art. 8. - Una Commissione di sorveglianza... avrà l'alta ispezione delle operazioni di cassa ecc.

« Art. 9. - I membri attuali delle case contemplate nell'articolo 1º, i quali furono in esse ricevuti prima della presentazione di questa legge al Parlamento, continuando a far vita comune secondo il loro istituto negli edificii ora occupati da essi, od in quegli altri chiostri che, sentita l'amministrazione della Cassa eccle-

siastica, verranno a tal fine destinati dal governo, riceveranno dalla Cassa medesima un annuo assegnamento corrispondente all'attuale rendita netta dei beni ora posseduti dalle rispettive case, con che non ecceda la somma annua di lire 500 per ogni religioso o religiosa professa, e di lire 240 per ogni laico o conversa.

« Ognuna delle comunità così composte avrà in godimento insieme all'edificio di sua residenza, il giardino ed altre dipendenze del medesimo comprese nella clausura.

« Art. 10. - Il calcolo della rendita netta per l'effetto dell'articolo precedente sarà ragguagliato sulla media dell'ultimo decennio. Per comporre la rendita netta saranno diffalcate anche le spese di manutenzione e ristauo dei conventi ed ogni qualunque peso o tributo.

« Art. 11. - Quando venissero concentrati insieme i membri di due o più case religiose, l'assegnamento da corrispondersi alla Comunità sarà ragguagliato sulla base stabilita pei membri della casa più agiata.

« Non saranno mai concentrati insieme i religiosi di Ordini diversi, o soggetti a diverse regole.

« Art. 12. - L'amministrazione della Cassa eccl. potrà aumentare l'assegnamento corrispondente al mantenimento dei laici o converse, quando ciò riconosca consigliato per circostanze di tempo e di luogo, purchè non ecceda in alcun caso le lire 300 per ciascun individuo.

« Art. 13. - Le singole Comunità potranno, ove d'uopo, ammettere nuovi laici o converse in surrogazione di quelli che d'or innanzi mancassero per morte, od altrimenti, purchè il numero di tali servienti in ciascun stabilimento non ecceda il terzo dei professi.

« Art. 14. - In ogni caso di morte, o di secolariz-

zazione di religiosi professi e parimenti quando uno di essi abbandoni la vita monastica, o passi in monastero estero, la quota di mantenimento dei superstiti nella stessa comunità sarà accresciuta del terzo di quella di cui godeva il religioso che lasciò vacante il suo posto, con che però l'assegnamento fatto alla Comunità non possa mai oltrepassare la somma di lire 700 per ogni professo.

« Art. 15. - Quando i Religiosi di un Ordine colpito dall'articolo 1° non possono più essere convenientemente concentrati in numero di almeno sei, la Cassa ecclesiastica dovrà, sulla loro istanza, ammettere ciascun religioso a godere fuori del chiostro della seguente annua e vitalizia pensione a carico della Cassa medesima, ecc.:

ogni religioso professo L. 800	se avrà compiuto l'età d'anni 70	
» » » » 700	» » » » 60	
» » » » 500	» » » » 40	
» » » » 400	» » » » 30	
» » » » 240	» meno d'anni 20	
ogni religiosa professa L. 800	» compiuti gli anni 70	
» » » » 700	» » » » 60	
» » » » 600	» » » » 50	
» » » » 500	» meno di anni 50	

« I servienti dell'uno e dell'altro sesso, i quali avranno emesso voti semplici, ed avranno prestato servizio da dieci anni, avranno diritto ad una pensione di L. 300, se avranno compiuta l'età di anni 40, di lire 240 se saranno di una età minore.

« Art. 16. - Ad eccezione delle disposizioni espresse negli articoli precedenti, nulla s'intenderà innovato nella condizione individuale dei religiosi contemplati nell'articolo 1° a fronte delle leggi dello Stato, nè anche in riguardo alla questua per le case degli Ordini mendicanti.

« Art. 17. - Non ostante la disposizione dell'articolo 1°, i membri delle case religiose le quali cessano di essere riconosciute come enti morali, potranno fare in comune gli atti necessari per provvedere alla loro sussistenza ed al servizio del culto, e per quest'effetto saranno rappresentati dai rispettivi capi religiosi secondo le regole del loro istituto.

« Art. 18. - Quando un religioso, che appartenga ad un Ordine possidente, sia rimasto nel chiostro in virtù dell'art. 9, ottenga la legittima sua secolarizzazione, avrà diritto a conseguire dalla Cassa eccl. un'annua sovvenzione eguale ai due terzi della somma cui corrispondeva al momento della sua uscita, la sua quota individuale dell'assegnamento fatto alla Comunità in virtù dello stesso articolo 9.

« Art. 19. - Nei casi previsti dagli articoli 15 e 18, i Religiosi che avranno pagato una determinata somma per il loro ingresso nell'Ordine, avranno il diritto di scegliere tra la pensione o sovvenzione di cui in detto articolo, od una pensione vitalizia, regolata sul capitale sborsato in ragione della loro età, a norma della tabella annessa alla presente legge.

« Art. 20. - I canonici attuali delle Collegiate colpite dall'articolo 2 ecc.

« Art. 21. - Gli investiti dei benefici semplici contemplati nell'articolo 3 ecc.

« Art. 22. - A quelli però fra i canonicati o benefici, che siano di patronato ecc.

« Art. 23. - Quando le chiese dei conventi e delle Collegiate ecc.

« Art. 24. - Le rendite della Cassa eccl., dopo soddisfatti i diversi obblighi imposti alla medesima dagli articoli precedenti, saranno esclusivamente applicate ad usi ecclesiastici ecc.

« Art. 25. - Per meglio e più efficacemente prov-

vedere agli usi ecclesiastici indicati nella presente legge, è imposta sugli enti e corpi morali in appresso designati a favore della Cassa eccl. una quota di annuo concorso nei modi e nelle proporzioni seguenti:

« § 1. - Abbazie, benefici canonicali e semplici, sacrestie, opere di esercizi spirituali, santuari etc. 5 %, da L. 1000 fino a L. 5000; 12 ½ % fino a L. 10.000; 20 % se di reddito maggiore.

« § 2. - Benefizi parrocchiali, nella stessa proporzione, partendo però soltanto dal reddito netto eccedente le L. 2000.

« § 3. - Seminari, Convitti ecclesiast., Fabbricerie etc. 5 % da 10.000 a 15.000; 10 % da 15.000 a 25.000; 15 % se maggiore.

« § 4. - Arcivescovadi e Vescovadi...

« § 5. - Case religiose d'ambo i sessi non comprese nelle disposizioni dell'articolo 1°, la quota determinata nel § 1, sopra ogni eccedenza di reddito netto che possa risultare dopo detratta dallo stesso reddito la spesa di mantenimento dei religiosi della casa in ragione di annue L. 500 per ogni professo o novizio, è di L. 240 per ogni laico o conversa.

« Sarà consegnato annualmente all'Amministrazione della Cassa ecclesiastica il numero degli uni e degli altri.

« Art. 26. - La quota di concorso come sopra imposta, sarà fissata e riscossa sulle basi e nei modi prescritti dalla legge 23 maggio 1851.

« Art. 27. - Nel caso previsto dall'articolo 15, la Commissione di sorveglianza della Cassa eccl. proporrà al Governo le disposizioni opportune per la conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte e degli archivi. Proporrà pure la destinazione a darsi ai detti oggetti ed ai libri, tenendo conto dei bisogni

delle pubbliche scuole e specialmente dei Collegi nazionali.

« I provvedimenti che emaneranno in proposito saranno fatti con decreti reali pubblicati nel giornale ufficiale del Regno.

« Ordiniamo ecc.

« Tabella delle pensioni vitalizie, di cui all'articolo 19, a favore dei Religiosi che sborsarono un capitale per il loro ingresso nell'Ordine.

Fino all'età di 30 anni	6 %	dai 55 anni ai 60	10 ½ %
dai 30 ai 35	6 ½ %	» 60 ai 65	12 ½ %
» 35 ai 40	7 %	» 65 ai 70	16 %
» 40 ai 45	7 ½ %	» 70 ai 75	22 %
» 45 ai 50	8 ½ %	» 75 a 80	
» 50 ai 55	9 ½ %	ed oltre	28 %

Dato a Torino, addì 29 maggio 1855.

VITTORIO EMANUELE

V^o Il Guardasigilli RATTAZZI ».

19. — Dello stesso giorno ed anno è il R. decreto per l'indicazione degli Ordini e delle Comunità religiose le cui case furono colpite dall'art. 1 della legge di pari data:

« Veduta la legge in data di oggi sulla soppressione di alcune Comunità ed Ordini religiosi;

« Udito il parere del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio dei ministri;

« Sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici e di grazia e giustizia;

« Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

« *Articolo unico*: Gli Ordini le cui case sono col-

pite dall'articolo 1° della legge suddetta sono gli infraindicati:

Ordini religiosi di uomini	Ordini religiosi di donne
1. Agostiniani calzati	1. Agostiniane
2. Agostiniani scalzi	2. Clarisse
3. Canonici lateranensi	3. Benedettine Cassinesi
4. Canonici Reg. di S. Egidio.	4. Canonichesse later.
5. Carmelitani calzati	5. Cappuccine
6. Carmelitani scalzi	6. Carmelitane scalze
7. Certosini	7. Carmelitane calzate
8. Monaci Bened. Cassinesi	8. Cisterciensi
9. Cisterciensi	9. Crocifisse benedett.
10. Olivetani	10. Domenicane
11. Minimi	11. Terziarie francescane
12. Minori conventuali	12. Francescane
13. Minori osservanti	13. Celestine o Turchine
14. Minori Riformati	14. Battistine.
15. Minori Cappuccini	
16. Oblati di S. Maria	
17. Passionisti	
18. Domenicani	
19. Mercedari	
20. Servi di Maria	
21. Padri dell'Oratorio o Filippini	

« Ordiniamo ecc.

Dato a Torino il 29 maggio 855.

VITTORIO EMANUELE

V^o Il Guardasigilli: RATTAZZI »

20. — Secondo il Friedberg (1) con la legge del 1855 furono soppresse:

	Case	Membri
Uomini:	274	3733
Donne	61	1756
	<u>335</u>	<u>5489</u>

21. — L'opera eversiva e le leggi contrarie alla Chiesa ed ai Religiosi, man mano si estendevano alle nuove provincie.

Il dittatore Farini con decreto 1° ottobre 1859, n. 37, mandò in vigore in Modena la legge Sarda 5 giugno 1850 che vietava ai Corpi morali l'acquisto dei beni senza sovrana autorizzazione, abrogando tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti fino allora in vigore nelle provincie Modenesi; lo stesso fece per le provincie delle Romagne con decreto 11 novembre 1859, n. 80.

Con decreto reale 11 marzo 1860 n. 4003 la stessa legge del 1850 fu pubblicata in Lombardia, firmata a Torino da Sua Maestà.

Il R. Commissario generale straordinario per l'Umbria G. N. Pepoli con un decreto del 29 settembre 1860 n. 40 pubblicò per l'Umbria le stesse disposizioni della legge 1850 riguardo alla proibizione agli enti e corpi morali di acquistare.

La stessa cosa fece per le Marche Lorenzo Valerio con decreto 7 novembre 1860 n. 359.

Gioverà alla conoscenza di queste disposizioni il confrontare anche i seguenti decreti e circolari:

R. D. 22 giugno 1862, n. 731, che delega ai Procuratori generali del Re nelle provincie Lombarde, del-

(1) FRIEDBERG: *Trattato del Diritto Ecclesiastico*, p. 344-454. Torino, 1893.

l'Emilia, delle Marche e dell'Umbria, alcune attribuzioni sugli acquisti e sulle accettazioni di lasciti e donazioni per parte dei Corpi morali ecclesiastici delle stesse provincie.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, 18 maggio 1863 riguardante gli acquisti, donazioni e lasciti ai medesimi.

Circolare del suddetto Ministero, 24 agosto 1863, n. 70809 (div. 3^a), sull'autorizzazione alle disposizioni testamentarie a favore degli enti morali ecclesiastici e di culto.

R. D. 13 settembre 1863 n. 1476 che pubblica nelle provincie toscane e meridionali la legge Sarda del 5 giugno 1850, n. 1037.

R. D. 22 marzo 1866, n. 2832, circa le norme per la presentazione ed il corso delle istanze per autorizzazione governativa ad atti e contratti costituenti alienazione di beni mobili ed immobili appartenenti agli istituti ecclesiastici del Regno.

R. D. 4 novembre 1866, n. 3314, che manda a pubblicare nelle provincie liberate dall'Austria la legge Sarda 5 giugno 1850 sull'acquisto di beni per parte di enti e stabilimenti ecclesiastici.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia, 3 febbraio 1881, n. 2318 (div. 1^a), relativa agli atti e contratti rogati nell'interesse degli istituti ecclesiastici ed alle copie rilasciate dai notari agli uffici di registro per gli effetti della registrazione.

CAPITOLO VI.

Leggi e Decreti nelle Province annesse (1860-1863).

§ 1. - SICILIA.

1. — Il 17 giugno 1860 con un decreto n. 45 venivano sciolte in Sicilia le « Compagnie o Case di Gesù e del SS.mo Redentore ». Conseguenza della soppressione furono i due seguenti decreti :

2. — 1) Decreto 20 luglio 1860 n. 111, con cui si assegnano 18.000 ducati all'anno alla pubblica istruzione sulle rendite degli espulsi Gesuiti e Liguorini (art. 1).

La detta somma si distribuirà alle università, licei ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore e secondario dell'Isola (articolo 3). Le biblioteche, musei d'antichità ed arti o di scienze naturali, i gabinetti di fisica e tutta la collezione di simile natura, che apparteneva ai Gesuiti o ai Liguorini, saranno addette ad uso pubblico ciascuna nella stessa città ove si trovi (art. 4). I fondi assegnati per posti franchi o mezzi posti franchi nei collegi dei medesimi Ordini, saranno investiti al medesimo uso in altri collegi esistenti o da istituirsi (art. 5).

3. — 2) Decreto 17 ottobre 1860, n. 264, che dichiara proprietà della istruzione pubblica tutti i beni

degli espulsi Gesuiti e Liguorini, meno quelli destinati al culto (art. 1).

Tutti i suddetti beni son messi in vendita, e il capitale da impiegarsi in rendita sul Gran Libro; la quale rendita sarà scritta nell'attivo della pubblica istruzione, e non potrà per nessun titolo esserne distratta (art. 2).

Sul fondo di tutti i beni anzidetti... saranno pagati gli stipendi dei professori ed altri impiegati della pubblica istruzione a carico dello Stato (art. 3).

Con legge 18 ottobre 1860, n. 270, tutti i beni immobili di patronato regio e laicale o di pertinenza del patrimonio regolare furono dati a censuazione. Per dare a censo tutti questi beni fu emanato un apposito regolamento in data 3 novembre dello stesso anno e firmato dal Prodittatore Mordini.

§ 2. - UMBRIA.

1. — In data 19 settembre 1860, un decreto n. 17 dichiarava in vigore nell'Umbria la legge Sarda del 1848 contro i Gesuiti e le Dame del Sacro Cuore. A questo ne fecero seguito altri tre per la destinazione dei beni.

2. — 1) Decreto 10 novembre 1860, n. 154, che assegna in proprietà al Comune di Città di Castello i beni dei Gesuiti, determinando la erogazione di rendite a soddisfare i pesi inerenti a detti beni e ad aiutare la istruzione pubblica nella stessa città.

3. — 2) Decreto 29 novembre 1860, n. 180, che stabilisce tutti i beni mobili ed immobili già appartenenti alla soppressa Compagnia di Gesù e che esistono nella provincia di Rieti, in favore dell'istruzione elementare nei Comuni più poveri di detta provincia.

4. — 3) Decreto 30 novembre 1860, n. 194, che ordina la destinazione della rendita del patrimonio dei Gesuiti in Orvieto alla pubblica istruzione.

Il Pepoli, Commissario Generale, chiamò « opera di giusta riparazione il rivendicare questi beni a vantaggio del Comune, al quale questi beni passano ora in piena proprietà ».

5. — Ma i beni dei soli Gesuiti, non erano sufficienti alle assetate fauci dei nuovi governanti, e perciò l'11 dicembre 1860, il Pepoli emanò il decreto n. 168 portante la soppressione delle Corporazioni religiose, dei Capitoli, delle Chiese collegiate, dei Benefizi semplici ecc.

Il Commissario Pepoli, si ispirò in questo decreto, al decreto 7 maggio 1810 col quale Napoleone prescrive la soppressione dei Religiosi, e alla legge 29 maggio 1855 emanata per i vecchi Stati piemontesi, «considerando - dice il Pepoli - che ciò era ed è tanto più giusto in quanto le Corporazioni religiose non adempiono più per la maggior parte allo scopo per cui furono tanto riccamente dotate, di cooperare cioè al progresso della pubblica istruzione, ed al vero sollievo delle classi indigenti... decreta: Tutte le Corporazioni e gli stabilimenti di qualsivoglia genere degli Ordini monastici e delle Corporazioni regolari o secolari esistenti nelle provincie... sono soppresse». Si eccettuano determinate case religiose, non alcuni Ordini come nella legge 1855.

Vennero eccettuate le seguenti case:

1. Fatebenefratelli in Perugia.
2. Fatebenefratelli in Narni.
3. PP. Scolopii in Narni.
4. PP. Scolopii in Città della Pieve.
5. Fatebenefratelli in Amelia.
6. Fatebenefratelli in Rieti.

7. PP. Scolopii in Rieti.

8. PP. Scolopii in Castelnuovo.

Si usò anche un po' di benevolenza (godere de' beni finchè si riducessero al numero di tre) ai Padri Conventuali in Assisi, ai PP. Cassinesi di S. Pietro in Perugia, alle Cappuccine in Città di Castello (art. 1).

Tutti i beni passarono alla Cassa ecclesiastica dello Stato (art. 3).

La facoltà di continuare a vivere in comune negli antichi locali o in quelli nei quali il Governo avrebbe concentrati i Religiosi, fu concessa alle sole Religiose e agli Ordini non possidenti e mendicanti (art. 5). Agli altri è fatto obbligo di lasciare i conventi entro 40 giorni, e viene loro assegnata una pensione proporzionata all'età (L. 600 se compiuti 60 anni, L. 500 se al disotto di tale età; L. 400 per i laici e converse dell'età di sessanta anni, Lire 300 se di minore età (art. 5, 6).

Le rendite dei beni amministrati dalla Cassa ecclesiastica, dopo che saranno soddisfatti gli obblighi ad essa imposti, saranno convertite: in primo luogo in un assegnamento di lire centomila per l'istruzione, beneficenza nelle provincie dell'Umbria; quindi al pagamento di congrua ai parroci; e infine in sussidi al clero bisognoso, o in altre beneficenze (art. 17). L'articolo 18 stabilisce la quota di annuo concorso. L'articolo 20 sistema i libri, i documenti, i monumenti e gli oggetti d'arte, da devolversi alle biblioteche ecc.

A seguito di questo decreto di generale soppressione, il Commissario Pepoli ne emanò altri in esecuzione degli articoli del Decreto di soppressione per la distribuzione di casamenti ed altri beni.

6. — 1) Decreto 13 dicembre 1860, n. 227, che distribuisce fra le provincie ed i comuni dell'Umbria l'annuo assegnamento di L. 100.000 per l'istruzione e viene così distribuito:

a) al Comune di Perugia a profitto dell'Università degli studî L. 18.000;

al Comune di Perugia a profitto dell'Accademia di Belle Arti L. 200;

b) al Comune di Rieti, per un Convitto nazionale L. 10.000;

c) al Comune di Spoleto, per un Istituto agrario L. 10.000;

d) agli istituti Crispoldi, degli Artigianelli, e delle povere fanciulle di Todi L. 2000;

e) al Comune di Narni un sussidio per le scuole ginnasiali L. 4000;

f) al Comune di Amelia un sussidio per le scuole ginnasiali L. 4000;

g) a Perugia, Orvieto e Spoleto per le scuole elementari L. 20.000;

h) a Perugia, Orvieto L. 10.000, a Spoleto L. 10.000, a Rieti L. 10.000 un sussidio per la fondazione e pel mantenimento di ricoveri di mendicizia, a profitto di ciascuna intera provincia, da aprirsi tali ricoveri per le provincie di Perugia e Orvieto nella città di Foligno, per le provincie di Spoleto e Rieti in queste stesse città.

7. — 2) Decreto 14 dicembre 1860, n. 238, che assegna ai diversi comuni dell'Umbria, per uso di pubblico interesse, 12 conventi delle soppresse corporazioni religiose.

Art. 1. - I 12 locali dei conventi soppressi, riservati pei comuni dell'Umbria, sono assegnati come attualmente si compongono, nel modo e per l'uso che segue:

a) al Comune di Perugia: il locale del convento di S. Domenico ad uso dell'Accademia di Belle Arti e Pinacoteca;

b) al Comune di Spoleto: il locale del convento di S. Agostino per uso dell'Istituto agrario;

c) al Comune di Rieti: il locale del convento di S. Agostino per uso di un Collegio-Convitto e del Liceo;

d) al Comune di Orvieto: il locale del convento di S. Domenico a quell'uso per la pubblica istruzione e beneficenza che sarà deliberato dal Consiglio comunale;

e) al Comune di Terni: il locale dei PP. Conventuali di S. Francesco ad uso di un Collegio-Convitto e del Ginnasio;

f) al Comune di Foligno: il locale del convento di S. Nicolò ad uso Ricovero di mendicità;

g) al Comune di Todi: il locale del convento di S. Filippo a quell'uso per la pubblica istruzione o beneficenza che verrà deliberato dal Consiglio comunale;

h) al Comune di Città di Castello: il convento di S. Domenico a quell'uso per la pubblica istruzione o beneficenza che sarà deliberato dal Consiglio comunale;

i) al Comune di Città della Pieve: il locale del convento di S. Benedetto a quell'uso per la pubblica istruzione ecc.

k) al Comune di Narni: il locale del convento di S. Agostino ad uso delle scuole per le fanciulle, e di Asilo d'infanzia;

l) al Comune di Assisi: il locale del convento di S. Antonio a quell'uso per la pubblica istruzione o beneficenza ecc.

m) al Comune di Amelia: il locale del convento dei PP. Conventuali di S. Francesco per uso di pubbliche scuole.

Art. 2. - I detti comuni sono esenti dalle tasse alle quali saranno soggetti gli atti inerenti al trasporto di proprietà dei detti locali.

8. — 3) Decreto 1° dicembre 1860, n. 253, che

sospende l'effetto dell'art. 20 del decreto 11 dicembre, n. 168, quale riguarda la raccolta di libri, documenti, oggetti d'arte ecc. appartenenti alle Corporazioni religiose soppresse; e dà facoltà al nuovo Consiglio provinciale di disporre sulla devoluzione e raccolta dei libri ecc. Il Consiglio dispose col decreto 21 aprile 1862, n. 573, facendo restare nei Comuni libri ed altro.

9. — Col Decreto 11 dicembre 1860 del Regio Commissario Pepoli furono soppresse (1):

	Case	Membri
Uomini	197	1809
Donne	102	2399
	<u>299</u>	<u>4208</u>

§ 3. - MARCHE.

1. — Il decreto 25 settembre 1860 n. 7 pubblicava nelle Marche la legge Sarda del 1848, sebbene con alcune modifiche, per la soppressione della Compagnia di Gesù. A questo decreto, ne fecero seguito altri due riguardanti i beni della stessa Compagnia.

2. — 1) Decreto 20 dicembre 1860, n. 584, per cui si attribuiscono al Collegio militare di Fano il Collegio ed i beni dei Gesuiti.

3. — 2) Decreto 20 dicembre 1860, n. 585, per cui si attribuiscono al comune di Ascoli per scopo di istruzione il Collegio ed i beni della Casa di Gesù, della Compagnia.

4. — Soppressi i Gesuiti, il R. Commissario Valerio, emanò il decreto 3 gennaio 1861, n. 705, per la

(1) FRIEDBERG: *Trattato del Diritto ecclesiastico*, p. 349-354. Torino, 1893.

soppressione delle Corporazioni religiose e di altri enti ecclesiastici.

Anche questo decreto si ispira a quello del Governo italico del 7 maggio 1810 e a quello del Regio Commissario per l'Umbria dell'11 dicembre 1860, n. 168 col quale concorda pienamente anche nella numerazione degli articoli, eccetto l'articolo 22.

Presi gli opportuni accordi col Governo del Re, il R. Commissario in virtù dei poteri conferitigli coi R. Decreti 12 settembre e 24 dicembre 1860, decretò la soppressione di tutte le Corporazioni e stabilimenti di qualsivoglia genere degli Ordini monastici e delle Corporazioni regolari e secolari, eccettuando le Suore di Carità, le Suore di S. Vincenzo, i missionari detti Lazzaristi, i Padri Scolopii, i Fatebenefratelli, i Camaldolesi del Monte Catria in memoria del soggiorno che vi fece Dante, e i Conventi di Ascoli ed Urbino (art. 1).

Tutti i beni soppressi passarono all'amministrazione della Cassa ecclesiastica; e furono assegnati fabbricati in proprietà assoluta dei Comuni.

Il decreto 8 gennaio 1861, n. 743, assegnò il convento di S. Domenico alla città di Fermo, per la fondazione dell'Istituto d'arti e mestieri.

Il decreto 6 gennaio 1861, n. 740, assegnò al comune di Urbino il convento dei Gerolomini per l'Istituto di Belle Arti.

Il Decreto 9 gennaio 1861, n. 754, assegnò al comune di Gubbio, il convento di S. Pietro dei Camaldolesi per gli stabilimenti d'istruzione e di beneficenza, e specialmente per scuole elementari e per un Asilo infantile.

5. — Il Decreto 11 gennaio 1861, n. 815, assegnò gli altri ventotto fabbricati di conventi riservati nell'articolo 3 del decreto 3 gennaio 1861, n. 705, in proprietà ai Comuni seguenti:

a) al Comune di Ancona:

1 - il fabbricato del convento di Santa Palazia per un Ricovero dei giovani discoli;

2 - il fabbricato del convento di S. Domenico pel Ginnasio e le scuole tecniche, compresa la parte che era occupata dalla Inquisizione ecc.;

b) al Comune di Osimo:

3 - il fabbricato del convento dei PP. dell'Ordine di S. Filippo, ed orto annesso per l'ampliamento dell'ospedale dei cronici;

4 - il fabbricato del convento delle Cappuccine esterne, per una scuola femminile e per un Asilo di carità per l'infanzia;

c) al Comune di Offagna:

5 - il fabbricato del convento delle monache di S. Chiara per un istituto di educazione femminile, e per un Asilo;

d) al Comune di Jesi:

6 - il fabbricato del convento di S. Agostino per un Ricovero pei vecchi;

7 - il fabbricato del convento dei Minori conventuali per un Brefotrofio;

e) al Comune di Filottrano:

8 - il fabbricato del convento dei Minori conventuali per le scuole e per un Ospizio per gli orfani.

Provincia di Macerata:

a) al Comune di Macerata:

9 - il fabbricato del convento dei Barnabiti per il Liceo;

10 - il fabbricato del convento di S. Domenico per un Ricovero di mendicità;

b) al Comune di Camerino:

11 - il fabbricato del convento di S. Salvatore dei Benedettini per istituti di istruzione e beneficenza;

- c) al Comune di Tolentino:
12 - il fabbricato del convento di S. Agostino per le scuole;
- d) al Comune di S. Severino:
13 - il fabbricato del convento dei PP. di S. Filippo per le scuole e per un asilo;
- e) al Comune di Cingoli:
14 - il fabbricato del convento di S. Domenico per le scuole;
- f) al Comune di Treia:
15 - il fabbricato del convento di S. Filippo per le scuole;
- g) al Comune di Fabriano:
16 - il fabbricato del convento dei Benedettini per le scuole tecniche già stabilite in detta città con decreto 6 novembre 1860, n. 355;
- h) al Comune di Recanati:
17 - il fabbricato del convento dei PP. di S. Filippo per le scuole ed un Asilo;
- i) al Comune di Matelica:
18 - il fabbricato del convento dei PP. di S. Filippo per le scuole ed un Asilo;
- l) al Comune di Sassoferrato:
19 - il fabbricato del convento dei Camaldolesi per erigervi istituti di pubblica istruzione e di beneficenza.

Provincia di Ascoli:

- a) al Comune di Fermo:
20 - il fabbricato del convento dei PP. di S. Filippo per le scuole elementari femminili e per un asilo;
- b) al Comune di Ripatransone:
21 - il fabbricato del convento dei PP. di S. Filippo per stabilimenti di istruzione ed educazione;

- c) al Comune di Porto San Giorgio:
22 - il fabbricato del convento dei PP. Minori conventuali per stabilimenti di istruzione, e per un Asilo d'infanzia.

Provincia di Urbino e Pesaro:

- a) al Comune di Pesaro:
23 - il fabbricato del convento delle Suore di S. Maddalena, per le scuole e per un asilo;
- b) al Comune di Macerata Feltria:
24 - il fabbricato dei missionari del Preziosissimo Sangue, per le scuole ed un asilo;
- c) al Comune di Fossombrone:
25 - il fabbricato del convento dei Filippini o Benedettini per le scuole femminili ed un asilo;
- d) al Comune di Senigallia:
26 - il fabbricato del convento dei Minori conventuali di S. Giacomo per un istituto di beneficenza;
- e) al comune di Pergola:
27 - il fabbricato del convento degli Agostiniani di S. Giacomo per un Orfanotrofio di maschi;
- f) al Comune di Cagli:
28 - il fabbricato del convento di S. Domenico, per un istituto di educazione ed un Asilo.

6. — Con altro decreto in data 12 gennaio 1861, n. 816, furono distribuiti fra i Comuni delle Marche i sussidi riservati, a carico della Cassa ecclesiastica, per la pubblica beneficenza: « Le 100 mila lire residuali del fondo di L. 160 mila stabilite all'art. 17 del decreto 3 gennaio 1861 n. 705, sono assegnate per sussidi all'istruzione ed educazione delle quattro provincie delle Marche, secondo la nuova circoscrizione, in ragione di L. 25.000 per ogni provincia » (art. 1).

Ai due Decreti commissariali, in data 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, portò alcune modifiche, il Re-

gio Decreto 17 febbraio 1861 dato a Milano da S. M. Vittorio Emanuele, e cioè alle corporazioni religiose conservate, si aggiungevano: le Salesiane o Dame della Visitazione, le Suore di S. Anna di Castelfidardo e le Pie maestre operaie in Ascoli (art. 1).

Con lo stesso decreto, art. 2, si conservavano per la provincia dell'Umbria: i Missionari detti Lazzaristi, le Salesiane o Dame della Visitazione, le Suore di Carità e le Oblate infermiere nella città di Castello (art. 2). Inoltre si estendeva agli Ordini possidenti, la facoltà già concessa agli Ordini mendicanti, di continuare a far vita comune negli edificii da essi occupati, o in altri chiostrii che verranno stabiliti.

7. — Nelle Marche furono soppresse (1) nel 1861

	Case	Membri
Uomini	292	2950
Donne	127	2728
	419	5678

§ 4. — PROVINCE NAPOLETANE.

1. — Nelle Province Napoletane si ebbe in un primo tempo il decreto dittatoriale dell'11 settembre 1860 per l'abolizione dei Gesuiti e di tutte le loro dipendenze e diramazioni.

2. — Il 17 febbraio poi del 1861, il luogotenente generale Eugenio di Savoia, emanò per tutte le provincie napoletane il Decreto n. 251 relativo alla soppressione delle Comunità e degli Ordini religiosi, allo scioglimento dei benefizi ecclesiastici e alla Amministrazione e possesso di beni posseduti dai detti Corpi ed enti morali.

(1) FRIEDBERG: *op. cit.*, pag. 349, 354.

Il decreto riporta quasi per intero gli articoli e della legge del 1855 e dei decreti emanati per le Marche e per l'Umbria; quel che si trova di nuovo in questo decreto, è l'articolo 18 che esplicitamente dice: « Le singole comunità private di giuridica esistenza non potranno ammettere ulteriormente novizi ».

Il decreto ha 30 articoli ed ha un'aggiunta portante la tabella per le pensioni vitalizie come nella legge del 1855.

3. — Dello stesso giorno ed anno è il Decreto luogotenenziale n. 266, con cui si dispone che i ducati cinquemila ch'erano assegnati all'abolito Ordine gesuitico per il mantenimento delle scuole esterne in Napoli, siano aggregati alle rendite del nuovo liceo ginnasio « Vittorio Emanuele ».

4. — Al Decreto di soppressione, seguì un altro Decreto regio in data 13 ottobre 1861 n. 318, circa le eccezioni agli articoli 1 e 8 del Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, che sopprimeva le Corporazioni religiose ed altri enti ecclesiastici.

Questo decreto di eccezione, diceva: « visti in ispecie l'art. 1 di detto decreto (17 febr. 1861) in cui è determinato che cessano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile tutte le case degli Ordini monastici di ambo i sessi esistenti nelle provincie napoletane, non escluse le congregazioni regolari, ad eccezione di quelle che saranno designate con nostro successivo decreto, come benemerite per riconosciuti servizi che rendono alla popolazione nella sana educazione della gioventù, nell'assistenza degli infermi ed in altre opere di pubblica utilità; e l'art. 8 in cui è determinato che i religiosi e le religiose appartenenti alle case che perdono la civile esistenza, e che furono in esse ricevuti anteriormente al presente giorno, potranno tuttavia continuare a far vita comune

secondo il loro istituto negli edifizî dei conventi a cui erano aggregati od in quegli altri chiostrî che loro verranno assegnati dal Governo ecc. ecc. ...decretiamo :

« Art. 1 - Sono eccettuate dalle disposizioni del decreto 17 febbraio 1861 le case degli Ordini seguenti :

In tutte le Provincie napoletane :

Tutte le Case dei Padri delle scuole Pie (Scolopii)
Tutte le Case dei Chierici regolari di S. Paolo (Barnabiti)

Tutte le Case dei Dottrinari (Fratelli delle Scuole Cristiane)

Tutte le Case delle Suore di S. Maria della Visitazione (Salesiane)

Tutte le case delle Suore di Carità.

Nella provincia di Napoli :

La casa dei Teatini di S. Paolo in Napoli
La casa dei Padri Gerolomini in Napoli dirimpetto all'Arcivescovado

La casa dei Riformati dell'Immacolata alle palme in Napoli (detti Moretti)

La casa e collegio dei Cinesi in Napoli.

Nella provincia di Terra del Lavoro :

La casa dei Benedettini di S. Germano o di Monte Cassino.

Nella provincia del Principato Citeriore :

La Casa dei Benedettini della Cava
La Casa dei Certosini di S. Lorenzo presso Padula.

Nella provincia della Calabria Citeriore :

La Casa dei Minimi o Paoletti in Paola.

I Religiosi e Religiose delle case sopra eccettuate dovranno pienamente conformarsi alle leggi circa l'i-

struzione pubblica, il governo degli Spedali, le opere pie e la polizia ecclesiastica, mantenendo altresì e progressivamente migliorando i servizi di sociale utilità costituenti il titolo della loro esenzione (art. 2).

Si concede di continuare a far vita comune (art. 3).

Non si proibisce la questua, come in addietro (art. 4).

5. — Il R. Decreto 2 luglio 1863, n. 1404 provide la distribuzione a favore dell'istruzione nelle provincie napoletane, di lire 50.000 a carico della Cassa ecclesiastica; e il R. decreto 8 settembre 1863, n. 1546 approvò la ripartizione della somma disponibile sull'assegnamento a carico della Cassa, e riporta due tabelle notificanti città e somme ripartite.

6. — La legge 21 giugno 1869, n. 5195 abrogò pel soppresso monastero della Badia di S. Martino della Scala in Monreale la disposizione dell'art. 33 della legge 7 luglio 1866, riguardante la conservazione delle biblioteche, oggetti d'arte ecc.

Il R. Decreto 5 luglio 1882, n. 917 contiene norme per l'applicazione della legge 7 luglio 1866, sulla soppressione delle Corporazioni religiose, e si tratta qui in modo particolare della conservazione degli stabilimenti ecclesiastici importanti per opere storiche, artistiche e letterarie.

7. — Nelle provincie napoletane furono soppresse (1) col Decreto luogotenenziale 17-2-1861 :

	Case	Membri
Uomini	747	8787
Donne	275	7493
	1022	16280

(1) Cfr. FRIEDBERG : *op. cit.*, pag. 349-354.

§ 5. — IL PASSAGGIO DEI BENI DEI RELIGIOSI E DI TUTTA LA CASSA ECCLESIASTICA AL DEMANIO DELLO STATO.

Tutti i beni dei Religiosi, dei benefici ecc. adunati nella Cassa ecclesiastica per le leggi di soppressione, passarono al Demanio dello Stato per la legge 21 agosto 1862 n. 794.

La legge citata dice:

« Art. 1 - I beni immobili devoluti e da devolversi alla Cassa ecclesiastica in virtù della legge Sarda 29 maggio 1855, e nei decreti 11 dicembre 1860 del R. Commissario straordinario nell'Umbria, 3 gennaio 1861 dell'altro R. Commissario straordinario nelle Marche, e 17 febbraio 1861 del Luogotenente generale del Re nelle provincie napoletane, passano al Demanio dello Stato a misura della determinazione della loro rendita colle norme stabilite all'articolo 3.

« Art. 2 - In corrispettivo di questa cessione il Governo iscriverà in nome della Cassa ecclesiastica una rendita del cinque per cento sul Gran Libro del debito pubblico uguale alla rendita dei beni che passeranno al Demanio.

« Art. 3 - Il ministro delle Finanze, unitamente al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, determineranno questa rendita...

« Art. 5 - Quelli degli edifici monastici che sono da assegnarsi ai comuni delle provincie napoletane secondo l'articolo 25 della legge del 17 febr. 1861, non saranno compresi di che all'articolo 1°, e verranno dal Governo assegnati effettivamente ai Comuni. Le disposizioni di cui all'art. 25 della legge 17 febr. 1861, vigenti nelle Provincie napoletane, sono estese a tutte le Provincie del regno ove è costituita la Cassa ecclesiastica (*distribuzione della rendita a vantaggio dell'i-*

struzione, al pagamento delle congrue, sussidi al clero bisognoso).

« Art. 6 - Oltreciò il Governo del Re è autorizzato ad alienare ai Comuni, a trattative private, i fabbricati urbani, posti nel loro rispettivo territorio, dei quali avessero bisogno per uso proprio, e dei quali faran richiesta nel termine di sei mesi dalla presa di possesso di detti fabbricati.

« Art. 7 - Tutti gli altri beni immobili, accettuati quelli riversibili, come all'art. 4° del decreto 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, e 5° del decreto 11 febbraio 1861, o quelli sui quali havvi contestazione, fino a che questa non sia risolta, verranno alienati colle stesse leggi e norme che regolano la vendita degli altri beni demaniali.

« Art. 8 - Gli oneri inerenti ai beni, di cui all'art. 1° della presente legge, si intendono trasferiti sulla rendita di cui all'articolo 2°.

« Art. 9 - Con un regolamento approvato per R. Decreto sarà provveduto alla esecuzione della presente legge ».

Il R. Decreto 25 settembre 1862 n. 855 approva il regolamento in 30 articoli, tratta dei beni da passarsi al Demanio, la divisione in lotti, determina la rendita netta e ordina la compilazione degli elenchi; parla dell'immissione in possesso dei beni per parte dell'amministrazione Demaniale; della cessione a favore della Cassa ecclesiastica della rendita sul Gran Libro; del passaggio al Demanio dei beni immobili di cui la Cassa ecclesiastica non ha ancora preso possesso, e infine degli edificii monastici e urbani da assegnarsi od alienarsi ai Comuni; chiude con alcune disposizioni transitorie.

CAPITOLO VII.

Il Decreto Luogotenenziale del 7 luglio 1866 n. 3036.

1. — Dopo le leggi di soppressione già viste, possiamo affermare che non debbono essere state molte le case dei Religiosi in Italia, riconosciute dallo Stato. Ciò nonostante si volle procedere oltre, e togliere a tutti i Religiosi la personalità giuridica.

Il 18 gennaio 1864, il ministro di Grazia e Giustizia Pisanelli, propose alla Camera un disegno di legge per la totale soppressione delle Corporazioni religiose e per alcune disposizioni sull'asse ecclesiastico; ne fece relazione il 7 luglio dello stesso anno, il deputato Cadorna.

La proposta di soppressione, era generale; non si facevano più eccezioni come nelle leggi e decreti precedenti, dove si riconoscevano i meriti e la utilità delle corporazioni eccettuate; tutto però e nello spirito e nella forma, era simile alla legge del 1855.

Il Pisanelli non ripeteva altro che i pensieri di Rattazzi e di Cavour, e di tutti i deputati favorevoli alla soppressione e che parlarono alla Camera nel 1854 e 1855: cioè, che gli Ordini religiosi erano divenuti inutili e che perciò erano da sopprimersi, avendo lo Stato avvocato a sè l'istruzione, l'educazione e la bene-

ficenza. Il Pisanelli proponeva quindi di togliere ad essi la personalità giuridica, e affermava che sebbene si negasse allo Stato il potere di abolire gli Ordini religiosi, non gli si poteva negare però la facoltà di togliere ad essi la personalità giuridica.

2. — In Italia, gli Ordini che ebbero il bando propriamente detto, furono la Compagnia di Gesù ed i Liguorini; a tutti gli altri furono tolti i beni e la personalità giuridica agli effetti civili, ma fu tollerata la loro esistenza.

I tempi erano maturi, e già si delineava l'idea di una totale soppressione dei Religiosi e di un radicale incameramento dei beni.

« E' necessario, scriveva Gualtiero Marcarelli (1), che in Italia particolarmente si tolga di mezzo tutto ciò che ritiene un carattere di privilegio a favore della Chiesa cattolica e che si sopprima quell'articolo dello Statuto costituzionale del Regno ove è sanzionato che la sola religione cattolica è la religione dello Stato ».

Questo fu l'effetto della rivoluzione francese: l'odio alla Religione. Più oltre il Marcarelli aggiunge (a pagina 27): « il falso principio di riduzione e non quello di una saggia e definitiva abolizione è la regola che si osserva e si pratica alle corporazioni; laonde alcune di esse ma non tutte vengono soppresse, cioè si tenta di restringere questa piaga sociale, ma non si medica veramente, nè si cicatrizza. Inoltre total provvèdimento parziale, mirando a colpire l'esistenza civile delle case religiose, conserva alle medesime la morale personalità, vale a dire il germe potenziale di nuovi abusi e nuove corrottele ». Voleva dunque an-

(1) *Abolizione degli Ordini religiosi e costituzione delle Comunità parrocchiali e diocesane*, per GUALTIERO MARCARELLI, Perugia, 1865.

ch'egli la totale distruzione e la totale abolizione dei Religiosi. Nel suo fascicolo inveisce spudoratamente contro gli Ordini, e afferma e consiglia e vuole che lo Stato li debba sciogliere.

Fa pure una disamina della legge Vacca, e la dice degna di grave censura rispetto al carattere che vi predomina; non è il carattere di giustizia e di moralità poichè s'informa soltanto e soddisfa all'elemento economico dei bisogni e delle ristrettezze del pubblico erario; cosa questa, dice il Marcarelli, che dà l'indizio di poca elevatezza di anima, misurare cioè alla stregua di una situazione finanziaria una riforma la quale segnerà nella storia del risorgimento italiano una delle glorie più splendide e culminanti.

3. — Luigi Settembrini, anch'egli di animo avverso alla Religione, il 17 marzo 1866 nel giornale *Lo stivale* scriveva che la quistione più grande e più difficile per gli italiani era quella che si aveva coi preti intorno al potere temporale... « Facciamo una bella legge di ordine interno... questa legge deve essere semplicissima e per esempio in tre articoli:

1) Sopprimere tutte le Corporazioni religiose senza eccettuarne nessuna.

2) Togliere i beni tutti appartenenti alla Chiesa; salvo a vedere se debbano essere incamerati, o dati alle provincie in cui sono, o essere altrimenti adoperati.

3) Pagare cinquantanove provvisioni a cinquantanove vescovi che sono nelle cinquantanove città capitale di provincia; lo Stato non deve altro che pagare, senza curarsi di fare o disfare diocesi, senza curarsi se vi sono anche mille vescovi: dichiara che ne pagherà soltanto cinquantanove, e questo basta.

(1) SETTEMBRINI: « La questione grande » articolo nel giornale *Lo stivale*.

Le provvisioni pei parroci, le opere necessarie al culto s'intende bene che s'ha a pagarle ».

4. — Il disegno di legge del ministro Pisanelli presentato il 18 gennaio 1864, non contentò la Camera ; e ciò lo fanno sapere alcuni deputati che in una petizione all'Assemblea, dicevano : « L'Amministrazione Minghetti a mezzo dell'on. Pisanelli, ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, sotto il giorno 18 gennaio di quest'anno presentava alla Camera nuovo progetto, di legge per la soppressione di Corporazioni religiose e costituzione dell'Asse ecclesiastico. Però il medesimo nè dai rappresentanti la nazione, nè dalla pubblica opinione venne in alcun modo favorevolmente accolto, sicchè può ben dirsi che quel progetto ebbe l'infausto privilegio di scontentare ogni partito, di non appagare alcuna opinione, essendochè rossi e neri e moderati tutti a gara insorgessero a combatterlo, nè fuvvi organo della pubblica opinione in Italia che contro di esso non rompesse una lancia, del che conseguiva che venuto appena al potere il presente Ministero, una delle sue prime sollecitudini fu quella di ritirare quel progetto malaugurato, onde presentare sull'oggetto un nuovo schema di legge... lo che ebbe luogo nel giorno 12 perduto novembre (avv. Morichelli - avv. Filoni - Frisciotti).

Sappiamo dagli atti Parlamentari che anche il disegno del ministro Vacca, presentato il 12 novembre 1864 in sostituzione del disegno Pisanelli, non ebbe seguito ; per gli opportuni emendamenti venne presentato il 12 aprile 1865 e il deputato Corsi ne fece relazione ; ebbe la discussione nei giorni 19, 22, 24, e 27 aprile dello stesso anno e venne ritirato col n. 159.

5. — Il 12 dicembre 1865 il ministro di Grazia e Giustizia Cortese, d'accordo col ministro delle Finanze Sella, presentò alla Camera un nuovo disegno

di legge da lui elaborato ; ne fece relazione il giorno dopo il deputato Reali.

Il ministro Cortese nel presentare il suo disegno disse che si proponeva due mezzi : l'uno di togliere via il sostegno temporale a tutte quelle istituzioni che han fatto il loro tempo, che non han più un'utile missione sociale ed umanitaria da compiere affinchè o cadano o si trasformino ; l'altro di modificare il sostegno che lo Stato appresta alle istituzioni cui giova conservare, affinchè anch'esse si armonizzino co' nuovi bisogni e con le nuove tendenze della società moderna.

L'articolo 1° del disegno Cortese toglie alle Corporazioni religiose ed istituti affini, la personalità giuridica, dichiara sciolte e soppresse le case e tutti gli stabilimenti religiosi. La dicitura di questo articolo è simile a quella presentata dalla Commissione il 18 gennaio 1864.

Questo primo articolo compendia tutta la legge di soppressione, perciò fu molto discusso e, specie dalla parte cattolica, fortemente combattuto.

Il ministro Cortese nella sua presentazione, riferiva le parole dell'on. Borgatti, pronunciate nella tornata del 14 aprile 1865 a proposito delle petizioni contro il disegno di legge : « lo spirito delle popolazioni non è favorevole alle Corporazioni religiose. Io credo insomma che il desiderio manifestato in queste numerose petizioni per la conservazione degli Ordini religiosi, piuttosto che riferirsi a siffatta conservazione, si riferisca invece alla conservazione dei beni, dei quali o la legge di fondazione o la volontà espressa dei donatori o l'uso costante vollero a beneficio delle località creare il patrimonio del povero ».

Come vedemmo, il disegno del 1864 e quello del 1865 non accontentò nessuno, e quest'ultimo fu anzi ritirato ; perciò le « numerose petizioni » a favore dei

Religiosi, stanno a dimostrare che l'opinione pubblica era contraria sia all'incameramento dei beni, sia alla soppressione delle Comunità, dalle quali il popolo specialmente riceveva benessere e aiuto.

Non si deve confondere il chiasso di pochi facinosi pagati profumatamente perchè facciano detto chiasso, con la vera opinione del popolo italiano che ha sempre avuto il senso del giusto e della equità, e che profondamente religioso, ha sempre stimato i Religiosi, ai conventi dei quali non invano si andava a bussare ogni qualvolta si abbisognava di un tozzo di pane o di una parola consolatrice.

Il Cortese affermava che, negando alle Corporazioni la personalità giuridica e il diritto di proprietà collettiva, si rendeva un gran servizio al paese, poichè, secondo l'on. Boncompagni, la proprietà collettiva non è altro che premio d'incoraggiamento affinchè si produca un numero di frati e di monache per riempire le case monastiche. « Ora vi sembra, diceva il Cortese, conveniente che si mantenga tuttavia questo premio alla produzione dei frati e delle monache? »

Riportare tutte le invettive, ingiurie e maldicenze dette alla Camera contro i Religiosi, non basterebbe molto inchiostro e molta carta; ma basti solo sapere che di tante ingiurie il movente non era la realtà dei fatti, ma l'odio settario e la sete ardente, la cupidigia di impadronirsi dei beni necessari al nascente regno e all'arsura delle fauci dei profittatori dell'epoca.

6. — Come infatti fossero amministrati i beni usurpati, ce lo fanno sapere gli avvocati Morichelli e Filoni in una nota alla Camera: « sullo scorcio del 1860 e nel 2 gennaio 1861 i Regi Commissari per le provincie Umbro-marchigiane pubblicavano decreti, con i quali procedevano alla soppressione di molte corporazioni religiose di altri enti morali ecclesiastici. Fin dalla

prima promulgazione di questi decreti, le nostre popolazioni vi scorsero disposizioni, che mal rispondevano ai principii di equità e di giustizia, e che molti pubblici e privati interessi venivano non pure posti in non cale ma espressamente dispregiati ed offesi. Non negheremo che ben diverse erano le concepite speranze in quanto che nella pubblica opinione era invalsa la fiducia, che da quei beni avrebbero avuto se non istantaneamente, almeno per l'avvenire qualche sollievo e ristoro le non prospere condizioni dei nostri Comuni » (1).

7. — Tolti ai Religiosi i vantaggi della vita comune ed il privilegio della personalità fittizia e collettiva della famiglia religiosa, è naturale, diceva il Ministro, che essi abbandonando i chiostri, rientrino nell'esercizio di quei diritti individuali, ond'erano stati privati in forza dei voti.

L'articolo secondo provvede precisamente a restituire i diritti di cittadino ai religiosi; il quale articolo per motivo di unificazione legislativa sulla materia che trattasi e per logica applicazione dei principii, disse il ministro Cortese, riguarda non soltanto i Religiosi contemplati nella presente soppressione, ma quelli altresì che furono soppressi dalle legge 29 maggio 1855 e dai decreti 11-12-1860 e 17-2-1861 per le provincie antiche, le umbre e le napoletane, rispetto ai quali il principio dei diritti civili e politici rimaneva subordinato allo scioglimento dei voti monastici, cioè ad un atto della potestà ecclesiastica; ora questo lo Stato non ha più ragione di chiedere, poichè alla professione religiosa nega ogni effetto civile.

Il Ministro riconosceva però che i membri delle Corporazioni religiose, se non possono considerarsi

(1) Morichelli e Filoni: nota alla Camera.

come condòmini della proprietà dell'ente morale cui appartengono, vogliansi indubbiamente ritenere come aventi diritto a ritrarre dalla medesima i mezzi del proprio sostentamento; infatti essi non potevano disporre della proprietà a profitto particolare, nè potevano dividersi fra loro le rendite, ma avevano il solo diritto alle vesti, al tetto e al vitto. Per la bontà sua quindi, il ministro Cortese ammetteva nei Religiosi il solo diritto all'esistenza, il quale diritto — aggiungeva — che acquistarono all'ombra delle leggi vuolsi mantenere inviolato, concedendo loro una pensione che valga a nutrirli, a coprirli e ad albergarli in quello spirito di povertà e di umiltà evangelica che dovette pur consigliarli ad abbracciare la vita del chiostro.

8. — Veramente abbiamo sempre creduto che il diritto al vitto, al vestito e al tetto, sia diritto di natura, e che non si acquisti all'ombra della legge; tuttavia è da notare che la pensione stabilita in quei tempi, pur non essendo tempi di crisi come oggi, non poteva far vivere i Religiosi nello spirito di povertà e di umiltà evangelica, ma nella più cruda miseria ed indigenza. Si disse che, se la legge deve rispettare le posizioni acquistate in buona fede — come se il diritto dell'esistenza fosse una posizione acquistata in buona fede! — non deve tener conto di quelle per le quali una dichiarazione solenne dei poteri dello Stato ebbe luogo, che non sarebbe in guisa alcuna produttiva di effetti. Perciò a coloro che fecero professione dopo il 18 gennaio 1864 (data di presentazione del disegno di legge del Pisanelli), fu negata qualsiasi pensione. Infatti, disse il Ministro, essi sapevano che si preparava la loro soppressione, ed erano quindi in grado di misurare le conseguenze del passo che facevano.

Questi, dunque, che professarono dopo il 18 gen-

naio 1864 non avevano neppure il diritto a vivere; quindi privi di pensione, privi di beni di fortuna, ai quali avevano rinunciato colla professione religiosa.

Equità e giustizia delle leggi!

Le leggi che in tale materia ebbero vigore per talune provincie dello Stato, avevano determinato il fatto che la pensione dovesse essere ragguagliata alla rendita della casa cui apparteneva il Religioso al momento della soppressione, in modo però che non eccedesse un limite fisso quale estremo massimo alla pensione stessa.

9. — Praticamente però, confessa lo stesso Ministro, tale determinazione e provvedimento si mostrò ingiusto, perchè l'ammontare dell'assegno vitalizio veniva regolato da circostanze accidentali del momento e veniva così sancita una notevole disparità di trattamento fra religiosi appartenenti ad uno stesso Ordine ed aventi «in certo qual modo» un identico diritto. Perciò negli ultimi disegni presentati al Parlamento, prevalse il concetto di stabilire una pensione unica, che rimarrebbe fissa dal momento della pubblicazione della legge, e non richiederebbe la necessità di lunghe e minute liquidazioni, ma che varierebbe solo in ragione dell'età più o meno avanzata all'epoca della soppressione di chi è ammesso a goderla.

Questa ripartizione, disse il Pisanelli, è ancora più conforme allo spirito evangelico che vuole alla miseria dell'uno si provvegga con quel che supera all'altro; il Ministro però dimenticava che questo principio evangelico non si applica solo ai Religiosi, ma a tutti gli uomini, e che è anche secondo lo spirito del vangelo, non fare agli altri quel che non si vuole che sia fatto a sè stesso!

Fu discusso se l'assegno si dovesse dare anche agli Ordini mendicanti ai quali fu consentito di rimanere nei chiostri e di esercitare la questua fino alla

loro estinzione. Il diniego della pensione non partiva dal pensiero di creare disuguaglianza di trattamento tra i Religiosi, ma dalla preoccupazione dell'aggravio che ne sarebbe venuto al patrimonio regolare, tanto più che un provvedimento uguale si sarebbe dovuto fare sia ai mendicanti da sopprimersi, sia ai mendicanti già soppressi, il cui numero non era indifferente.

10. — Il Governo prima di prendere una definitiva risoluzione, raccolse i più precisi dati circa il numero dei Religiosi aventi diritto alla pensione e circa l'ammontare della rendita che risultava disponibile per far fronte al pagamento delle pensioni; il Governo, dopo gli accertamenti, si convinse che in omaggio alla piena applicazione del principio di soppressione, poteva concedere la pensione anche ai frati mendicanti, però non prima del 1° gennaio 1869.

Gli articoli 4 e 5, furono dettati dal desiderio di rendere meno disagiata la condizione dei religiosi, ai quali una grave ed insanabile infermità togliesse di attendere ad occupazioni lucrative; e di usare alle monache che nel professare si fossero costituite una dotazione, un'agevolezza che in caso identico e nella stessa misura consentirono le leggi precedenti. Anche questi due articoli ottennero il voto della Camera.

La ragione dell'articolo 6, è, disse il Ministro, che sarebbe stato crudele obbligare delle povere donne, ad abbandonare quelle dimore in cui ritraendosi, concentrarono tutti gli affetti della loro vita, e per le quali abbandonarono sovente gli agi, le carezze e le gioie della famiglia. Strappare da quelle mura, le monache, sarebbe come un bandirle dalla Patria, ed esse rientrando nella società vivrebbero quasi in esilio, prive di protezione e di tetto, perchè, forse, scomparsi dalla terra quei parenti che vi avevano lasciati nel prendere il velo...

Il Governo però ebbe facoltà di fare sgombrare tutti o in parte i monasteri, se la pubblica utilità lo richiedesse.

L'articolo ottavo ha un doppio scopo: quello di alleggerire l'Asse ecclesiastico di parte di quelle pensioni che non sarebbero più riscosse a titolo di alimento, e di incoraggiare i membri delle Corporazioni ad una vita attiva ed operosa; utile a tutti, mantenendo loro una parte dell'assegno ancorchè per altri proventi venisse meno, per qualsiasi causa, la ragione del medesimo.

Il nono articolo, mentre rispetta i diritti acquisiti, provvede ad unificare la materia delle pensioni, ed a rendere uguale la condizione di tutti i religiosi in diversi tempi soppressi, facendo cessare lo « *ius ad crescendi* » che ciascuno aveva sopra una parte della pensione del compagno che moriva.

L'articolo decimo, racchiude una disposizione comune a tutti i pensionati dello Stato e che fu estesa anche ai Religiosi per impedire loro che in un periodo « di malcontento e di rancore di recarsi a cospirare presso i nemici d'Italia a danno della Patria coi denari della Patria ». Queste ultime parole non possono suonare che grave offesa a tutti i Religiosi, i quali non solo non hanno mai cospirato a danno della Patria, ma l'hanno sempre amata anche per spirito di religione.

La Commissione incaricata di vedere ed esaminare il disegno di legge (on.li Asproni, Lazzaro, Reali, Pisanelli, Castagnola, Tenca, Lanza, Martire, Accolta) presentato dal Ministro il 13 dicembre 1865 fece la relazione il 16 aprile 1866; essa confermò appieno il disegno ministeriale e disse: « non potremo sull'assunto che ripetervi che fatti e ragioni ormai troppo noti ci fanno sentire il dovere di chiedervene la im-

mediata soppressione a nome dell'interesse sociale, della morale pubblica e della religione ».

11. — Uno dei commissari avrebbe voluto eccettuare dalla soppressione i Fatebenefratelli e le Suore di Carità, affermando la loro utilità a servizio degli infermi; un altro propose di conservare oltre questi, anche la Badia di Montecassino e le certose di Pavia e di Vallombrosa, quali istituti di grande importanza artistica e storica, e che conveniva affidare a società religiose; ma la maggioranza della Commissione stava ferma al principio del non riconoscimento di tutti indistintamente gli Ordini, non potendo ammettere necessità di eccezioni per servizi, si disse, che potevano altrimenti essere resi dalla società, e d'altronde quanto ad eccettuare singole case, non era possibile, essendo soppresso l'Ordine. Quanto poi alle Badie di Montecassino, Pavia e Vallombrosa, fu provveduto con l'articolo 33, il quale dispone per la buona conservazione di dette abbazie.

Con questa legge dunque, negato il valore dei voti religiosi, viene riconosciuto a tutti i religiosi il pieno esercizio dei diritti civili e politici.

La legge 28 maggio 1866, n. 2987, dava al Governo del Re, la facoltà di pubblicare ed eseguire come legge, le disposizioni votate dalla Camera sulla soppressione dei Religiosi e sull'Asse ecclesiastico.

12. — Testo della Legge del 7 luglio 1866 numero 3036 :

« Art. 1. - Non sono più riconosciuti nello Stato gli Ordini, le Corporazioni e le Congregazioni religiose regolari e secolari, ed i Conservatori e Ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico.

* Le case e gli stabilimenti appartenenti agli Ordini, alle Corporazioni, alle Congregazioni ed ai Conservatori e Ritiri anzidetti sono soppressi.

« Art. 2. - I membri degli Ordini, delle Corporazioni e Congregazioni religiose, Conservatori e Ritiri godranno, dal giorno della pubblicazione della presente legge, del pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici.

« Art. 3. - Ai religiosi ed alle religiose i quali prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e perpetui, e che, alla pubblicazione di questa legge, appartengono a case religiose esistenti nel Regno, è concesso un annuo assegnamento :

1. - Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste possidenti :

se nel giorno della pubblicazione della presente hanno 60 anni compiuti . . . L. 600,—
se hanno dai 40 ai 60 anni . . . » 480,—
se hanno meno di 40 anni . . . » 360,—

2. - Pei laici e converse di Ordini possidenti :

L. 300 da 60 anni in su ;
» 240 da 40 ai 60 anni ;
» 200 se hanno meno di 40 anni.

3. - Pei Religiosi sacerdoti e per le Religiose coriste di Ordini mendicanti, di L. 250

4. - Pei laici e converse di Ordini mendicanti :

L. 144 dall'età di 60 anni in su ;
» 96 se hanno meno di 60 anni.

« Ai religiosi e alle religiose che prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e temporanei, e che sino alla pubblicazione di questa legge hanno continuato e continuano ad appartenere a Case religiose esistenti nel Regno, è concesso l'annuo assegnamento attribuito ai laici e converse nei numeri 2 e 4 secondo la natura dell'Ordine.

« Agli inservienti e alle inservienti addetti da un

decennio ad un Convento esistente nel Regno sarà accordato per una sola volta un sussidio di L. 100; a quelli che vi sono addetti da un tempo minore, ma anteriormente al 18 gennaio 1864, un sussidio di L. 50.

« Art. 4. - I religiosi degli Ordini possidenti che all'epoca dell'attuazione di questa legge giustificassero di essere colpiti da grave ed insanabile infermità, che impedisca loro ogni occupazione, avranno diritto al massimo della pensione, stabilita a seconda delle distinzioni fatte nei numeri 1 e 2 del precedente articolo.

« Quelli degli Ordini mendicanti nelle stesse circostanze avranno diritto ad un pensione annua di L. 400.

« Art. 5 - Alle monache contemplate nell'art. 3, le quali all'epoca della loro professione religiosa avessero portato una dote al Monastero, è concesso di scegliere tra l'assegno anzidetto ed una pensione vitalizia regolata sul capitale pagato in ragione della loro età a norma della tabella A unita alla presente legge e vista d'ordine nostro dal Ministro Guardasigilli predetto (1).

« Alle monache, che hanno fatto la loro regolare professione dopo il 18 gennaio 1864, sarà restituita la dote, quando sia stata incorporata nel patrimonio della Casa.

« Art. 6 - Alle monache, che ne faranno espressa ed individuale domanda fra tre mesi della pubblicazione di questa legge, è fatta facoltà di continuare a vivere nella casa od in una parte della medesima che verrà loro assegnata dal Governo (2). Nondimeno, quando siano ridotte al numero di sei, potranno venire concentrate in altra casa.

« Potrà anche il Governo per esigenza di ordine

(1) Art. 26 e 33 del Regolamento.

(2) Art. 27 e 31 »

o di servizio pubblico opererà in ogni tempo con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, il detto concentramento.

« Art. 7 - Le pensioni di cui all'art. 3, decorreranno dal giorno della presa di possesso dei chiostrì, la quale non potrà essere ritardata oltre il 31 dicembre 1866 (1). Qualora la rendita del fondo per il culto non fosse sufficiente a soddisfare immediatamente a tutti i pesi portati dai numeri 1 e 2 dell'art. 28, l'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata, per la somma deficiente, a contrarre un prestito da rimborsarsi con gli avanzi che si verranno d'anno in anno verificando.

« Art. 8 - Qualora i membri delle Corporazioni soppresse conseguano qualche ufficio che porti aggravio sul bilancio dei Comuni, delle Provincie, dello Stato o del Fondo per il culto, o i Religiosi ottengano un beneficio od un assegno per l'esercizio del culto, la pensione sarà diminuita, di una somma uguale alla metà dell'assegnamento nuovo, durante l'ufficio (2).

« Art. 9 - Restano ferme le pensioni già definitivamente attribuite in alcune provincie del Regno: quelle non assegnate definitivamente saranno regolate dalle leggi anteriori. Tuttavia i membri di Case religiose già soppresse, quando la loro pensione raggiunga il massimo stabilito da questa legge, non avranno diritto agli aumenti concessi dalle leggi anteriori, ogni qualvolta il caso che dà luogo all'aumento si verifichi sotto l'impero della legge presente (3).

« Art. 10 - Le pensioni concesse da questa e dalle precedenti leggi di soppressione non potranno essere

(1) Art. 32 del Regolamento.

(2) Art. 39 »

(3) Art. 38 »

riscosse da coloro che dimorano fuori il territorio dello Stato senza l'assentimento del Governo. Le rate scadute durante la dimora all'estero si devolveranno al Fondo per il culto.

« Art. 11 - Tutti i beni soppressi passano al Demanio... (1).

« Art. 12 - La presa di possesso sarà eseguita secondo le norme da stabilirsi... (2).

« Art. 13. - Denunzia dei beni e dei Religiosi... inventari... punizioni...

« Art. 14. - Prese di possesso...

« Art. 15. - Gli incaricati della presa di possesso... sono agenti di una pubblica amministrazione.

« Art. 16. - In caso di contestazione, il possesso sarà dato al Demanio...

« Art. 17. - Non saranno mantenuti gli affitti dei beni devoluti al Demanio, se fatti in frode...

« Art. 18. - Sono eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione:

« 1) Gli edifizi ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione in un coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano;

« 2) Gli Episcopii, i fabbricati dei Seminari e gli edifizi inservienti ad abitazione degli investiti degli Enti morali, cogli orti, giardini e cortili annessi; e gli edifizi inservienti ad abitazione delle religiose, finchè duri l'uso temporaneo a queste concesso.

« 3) I fabbricati dei conventi soppressi, pei quali è provvisto cogli art. 20 e 21.

« 4) I beni delle Cappellanie laicali, e dei benefici di patronato laicale o misto.

(1) Decreto Luogoten. 18 luglio 1866 n. 3093: i beni possono essere alienati.

(2) Capo II del Regolamento art. 12, 32.

« 5) I mobili e gli effetti necessari all'uso personale di ciascun membro...

« 6) I libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, oggetti d'arte, mobili inservienti al culto, quadri, statue, arredi sacri che si troveranno negli edifizi appartenenti alle corporazioni religiose... per cui è provvisto coll'art. 24.

« 7) Gli edifizi colle loro adiacenze e coi mobili, dei quali è parola nell'art. 33.

« Nondimeno gli agenti della pubblica amministrazione prenderanno possesso nel termine assegnato dall'art. 7, anche degli edifizi inservienti ad abitazione delle religiose e dei beni indicati ai numeri 3, 6 e 7 del presente articolo.

« Art. 19. - Ai Comuni, nei quali esistono le Case religiose soppressi, saranno devoluti tutti o quella parte dei beni mobili esistenti al tempo della consegna e tutta o parte della rendita pubblica iscritta a norma del precedente art. 11...

« Art. 20. - I fabbricati dei Conventi soppressi da questa e dalle leggi precedenti, quando siano sgombri dai religiosi saranno conceduti ai Comuni e alle Provincie.

« Art. 21. - 23 (*Omissis*)

« Art. 24. - I libri e manoscritti ecc. si devolvono alle pubbliche biblioteche... I quadri, le statue, gli arredi etc. saranno conservati all'uso delle Chiese ove si trovano.

« Art. 25. - Il Fondo per il culto è costituito dalle rendite e dai beni, che gli sono attribuiti da questa legge... e dai beni soppressi dalle leggi precedenti...

« Art. 26. - Il fondo anzidetto sarà amministrato ecc...

« Art. 27. - L'Amministrazione del Fondo per il culto dovrà sorvegliare ecc...

« Art. 28. - Saranno pagati a carico del Fondo per il culto...

« 1) Gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio... e quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica.

« 2) Le pensioni dei membri degli Ordini religiosi...

« 3) Tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per spese del culto cattolico.

« 4) Un supplemento di assegno ai parrochi... che avessero un reddito minore di L. 800 annue...

« 5) I pesi che le diverse leggi del Regno pongono a carico delle provincie e dei comuni per spese di culto...

« Art. 29. - Non saranno riconosciuti i debiti, gli oneri o qualunque passività, se non siano contratti secondo le leggi...

« Art. 30. - Per il pagamento dei debiti, degli oneri...

« Art. 31. - Quota di concorso imposta agli Enti conservati (Benefizi parrocchiali - Seminari e fabbricerie - Arcivescovadi e Vescovadi ecc. ecc.).

« Art. 32 - *Omissis*.

« Art. 33 - Sarà provveduto dal Governo alla conservazione degli edifizii colle loro adiacenze, biblioteche, archivi, oggetti d'arte, strumenti scientifici e simili delle Badie di Montecassino, della Certosa presso Pavia, di S. Martino della Scala, di Monreale, della Cava dei Tirreni, e di altri stabilimenti ecclesiastici distinti per la monumentale importanza e pel complesso dei tesori artistici e letterari.

« La spesa relativa sarà a carico del Fondo pel culto.

« Art. 34. - Le disposizioni della legge 10 agosto 1862, n. 743, continueranno ad essere eseguite nelle provincie siciliane (censuazioni...)

« Art. 35. - A ciascun comune è concesso il quarto della rendita iscritta, e corrispondente ai beni delle Corporazioni religiose soppresse dalla presente e dalle precedenti leggi nel comune medesimo, dedotti gli oneri e le passività gravitanti sulla rendita stessa. I Comuni saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del Fondo per il culto, ad impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione...

« Art. 36. - Rimangono estinti i crediti appartenenti alle corporazioni religiose soppresse, che vennero posti a carico dello Stato in disgravio dei Comuni siciliani col decreto prodittor. 17 ottobre 1860, richiamato col R. Decreto del 29 aprile 1863, n. 1223.

« Art. 37. - La Cassa ecclesiastica verrà soppresa alla pubblicazione di questa legge.

« Art. 38. - Sono mantenuti nelle antiche Provincie la legge 29 maggio 1855, n. 878; nelle Marche il decreto 3 gennaio 1861, n. 705; nell'Umbria il decreto 11 dicembre 1860, n. 168 e nelle Provincie napoletane il decreto 17 febbraio 1861, nelle disposizioni che non sono contrarie alla presente legge

« Ordiniamo ecc. *Dato a Firenze, addì 7 luglio 1866*

EUGENIO DI SAVOIA. ».

NOTA: Le pensioni come nella legge del 1855.

La legge fu fatta esecutiva col R. Decreto 21 luglio 1866, n. 3070, che approvava pure il Regolamento di esecuzione e creava il Fondo per il culto.

Il R. Decreto 28 luglio 1866, n. 3090 pubblicava nelle Provincie liberate dall'Austria la legge di soppressione e il Regolamento.

Le colonie agricole già appartenenti alle Corporazioni religiose furono conservate in virtù del R. Decreto 22 settembre 1866, n. 3214.

Tutti i beni mobili, crediti e rendite appartenenti alle cessate Casse ecclesiastiche e provenienti da Enti ecclesiastici soppressi prima della presente legge del 7 luglio 1866, passarono al Demanio in virtù del Re-gio Decreto 22 settembre 1866, n. 3443.

Il Decreto Luogotenenziale 4 novembre n. 3646, die-de istruzioni per eseguire nel Veneto la legge sulla sop-pressione degli Ordini, delle Corporazioni religiose e incameramento dei beni.

13. — Il Friedberg (1) nota che dalla legge del 1866 furono sopresse le associazioni:

a) i cui beni furono devoluti al demanio:

	Case	Membri
Uomini	1267	12584
Donne	527	9629
	<hr/> 1794	<hr/> 22213

b) lombarde

	Case	Membri
Uomini	37	454
Donne	16	288
	<hr/> 53	<hr/> 742

Associazioni sfuggite alla soppressione: Case 332.

L'on. Mauro il 9 giugno 1866 diceva: « due cose < colpiscono a prima fronte in questa legge: la libi- < dine fiscale che traspira da tutti i pori di essa legge, < e la brama leonina di arrogare a sè tutte le cose di- < vine e umane... Il progetto di legge della Commis- < sione si allontana dalla giustizia e non tiene in al- < cun conto la libertà di coscienza e di culto quando < aggiudica al Governo i beni del clero ».

L'on. Mauro proponeva infine che tutti i beni dei Religiosi passassero *de iure* alle parrocchie ed alle dio-

(1) FRIEDBERG: *op. cit.*, pag. 351.

cesi, di modo che questi beni fossero sempre a ser- vizio del culto.

14. — La legge 15 agosto 1867, n. 3848, sop- presse gli Enti ecclesiastici secolari di tutto il Regno, e dava norme per la liquidazione dell'Asse ecclesia- stico; il R. D. 22 agosto 1867, n. 3852, approvò il Regolamento per la esecuzione di questa legge.

Il deputato Catucci il 20 maggio 1867 così pro- pose la modifica alla legge 7 luglio 1866: «...La legge del « 7 luglio è una di quelle, che con l'attuazione ci ha « dimostrato l'urgente bisogno di vederla corretta. Que- « sta legge 7 luglio 1866... ha, senza volerlo, condannati « *alla fame* molti di coloro che appartenevano alle « Corporazioni monastiche, privandoli di una pensione. « Ciò non può essere da noi più oltre sopportato; le « loro grida sono giuste, fa d'uopo che vi ripariamo ».

Lamenta inoltre che la pensione si dia solo a co- loro che avessero fatto nello Stato regolare professione *prima* del 18 gennaio 1864, e che avessero professato voti solenni o perpetui. Lamenta la scarsità delle pen- sioni: « Quando io veggo darsi ad un frate 96 fran- « chi all'anno, rabbrivisco! Io abborro le istituzioni « monastiche... ma rispetto l'uomo coperto da quelle « lane; il cittadino si giudica, non si oltraggia; nessun « Codice condanna l'uomo alla fame » (Legislaz. X, sess. 1^a, pag. 3, n. 85-bis).

È degna di menzione la legge 29 luglio 1868, n. 4493, che promulgò disposizioni speciali sulle pen- sioni e sugli assegnamenti ai membri delle Corpora- zioni religiose sopresse.

L'articolo primo dice che per gli effetti alla pen- sione concessa dalla legge n. 3036 del 1866, sono as- similati ai sacerdoti:

1) i religiosi professi *in sacris* prima della ri- spettiva legge o decreto di soppressione, e non dopo

il 18 gennaio 1864 per le corporazioni soppresse con la legge del 1866.

2) Gli ex frati dell'Ordine dei Fatebenefratelli, eccetto gli inservienti.

L'articolo secondo dice che non sarà di ostacolo al conseguimento delle pensioni, la circostanza di aver fatto la professione fuori lo Stato:

1) per i religiosi, i quali, per regola del proprio istituto, non potevano professare altrove che in Roma;

2) pei religiosi che avessero professato nello Stato pontificio, perchè ivi trovavasi la sede del Noviziato della provincia cui appartenevavo.

L'articolo terzo stabilisce che a tutti quei religiosi o religiose che, per aver fatto la professione nell'età prescritta dai Canonici, ma prima di quella voluta dalla legge civile, non avevano diritto alla pensione che l'art. 3 della legge 7 luglio 1866 consente ai membri delle soppresse corporazioni religiose, è concesso l'annuo assegnamento a titolo di alimento di L. 250 se sacerdoti, diaconi, suddiaconi e coriste, e di L. 144 a tutti gli altri professi.

Questo assegnamento, è detto all'art. 4, sarà vitalizio per quelli che al momento della presente legge abbiano compiuti cinquanta anni, e sarà di un quinquennio per gli altri. Non si concederà invece, o cesserà, qualora risulta che il religioso ha altrimenti un reddito netto e stabile uguale all'assegnamento.

Le disposizioni degli articoli 8 e 10 della legge 7 luglio 1866, sono applicabili agli individui contemplati nella presente (art. 5). Quei religiosi affiliati ai conventi di Roma o di altri paesi estranei al Regno d'Italia, trasferiti ai conventi del Regno posteriormente al 18 giugno 1864, non godranno dei benefizi della presente legge (art. 6).

CAPITOLO VIII.

La legge 19 giugno 1873 n. 1402 (1).

1. — Col 20 settembre 1870 cessò il potere temporale dei Papi, e Roma e la sua provincia entrò a far parte del Regno d'Italia con R. Decreto 9 ottobre 1870, n. 5903. Il Governo pensò subito ad estendere a Roma e provincia le leggi con le quali erasi provveduto nelle altre provincie alla soppressione delle Corporazioni religiose e di altri Enti ecclesiastici.

Già la legge 3 febbraio 1871, n. 33, dava facoltà al Governo di accupare ed espropriare in Roma, gli edificii ed altri immobili appartenenti alle corporazioni religiose ed occorrenti al servizio dello Stato.

La legge poi del 20 maggio 1872, n. 816, autorizzava la vendita dei beni già ecclesiastici a trattative private.

Le discussioni alla Camera furono lunghe e discordi. Il deputato Panzani nel suo discorso proponeva una formola di legge molto breve: voleva anzitutto che si conservassero tutte le corporazioni religiose ad eccezione dei Gesuiti, e poste alle condizioni delle altre associazioni; questa conservazione però era

(1) *Atti Parlamentari*, Documenti e Discussioni. Relatore Restelli, 3 luglio 1871, discussione dal 6 al 27 maggio 1873, approvato al Senato il 17 giugno 1873.

condizionata a che l'autorità ecclesiastica annullasse i vincoli contratti coi voti dai Religiosi, nè li permettesse in avvenire; e se entro un determinato tempo, dalla emanazione della legge, l'autorità ecclesiastica non avrà lealmente eseguita la detta condizione, tutte le corporazioni religiose verrebbero soppresse in tutto il Regno, e sarà loro inderdetta ogni unione ed ogni forma di abito monastico (1).

Il Panzani voleva, se si fosse votata la sua proposta, che si desse facoltà agli Ordini già sciolti di riunirsi, ad eccezione sempre dei Gesuiti perchè, disse, « sono incapaci di correzione, essendo il male nella loro stessa essenza, nelle regole, nelle leggi e nelle inveterate loro abitudini ».

Quanto odio e quanto livore, contro il baluardo della Chiesa, la Compagnia di Gesù!

Voleva dunque il Panzani, che le corporazioni religiose fossero poste alla condizione di tutte le altre associazioni, cioè senza alcuna esenzione dalla legge comune, senza privilegi e subordinate alla sorveglianza dello Stato, il quale, potrebbe sciogliere le particolari Comunità, qualora vi si scoprissero disordini.

L'altro punto proposto dal Panzani, fu l'annullamento dei voti religiosi, perchè li trovava contro natura e li chiamava « vincoli terribili, causa di tutti i disordini che da tanti secoli si deplorano nelle Comunità religiose ».

Ignorava senza dubbio il Panzani, che il voto religioso è quanto di più bello e di più nobile che si offre a Dio e che è la base e la vita delle Comunità. Tolto l'ideale di una purezza angelica, tolta la sublimità della sottomissione della propria volontà, bandito il disprezzo delle ricchezze, poco o nulla resta che uni-

(1) *Atti Parlamentari*: 1870-1875.

sca in un cuor solo le anime che vivono in comune. Ma la proposta di chiedere alla S. Sede l'annullamento dei voti, fu fatta ad arte; infatti il Panzani stesso che prevedeva il diniego, disse: « se questa condizione non viene accettata, eccovi, signori, la soppressione universale, più perfetta di quella che avete proposta; e si otterrà che l'odiosità e la responsabilità di un tal gravissimo fatto, invece di cadere sul Parlamento nazionale, ricadrà tutta intiera sul Vaticano ».

Povero illuso! credeva egli che l'opinione pubblica fosse estranea alle mire massoniche antireligiose che mossero per il passato e che muovevano anche allora i Governi a procedere alla soppressione dei religiosi e all'incameramento dei loro beni.

2. — Alla soppressione degli Enti religiosi di Roma e provincia, si provvide adunque con la legge del 19 giugno, 1873 n. 1402, che estese le leggi precedenti, ma con talune modifiche riguardanti specialmente Roma.

Fu stabilito:

1) che non cadevano sotto la soppressione altro che le Corporazioni religiose e i benefici di ogni specie di patronato laicale;

2) che dai beni delle Corporazioni religiose, che nella città di Roma andassero soppresse, il Demanio dello Stato non doveva ritrarre alcun profitto, ma che il prodotto della loro alienazione, detrattane la somma occorrente per le pensioni dei membri delle Corporazioni e per soddisfare gli oneri inerenti al culto, alla beneficenza e all'istruzione, doveva costituire un fondo per usi di religione e beneficenza in Roma;

3) che ad una Giunta apposita, intitolata « Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma », fosse dato l'incarico di attendere alla conversione dei beni ecclesiastici di Roma e sedi suburbicarie, e a tutte le ope-

razioni riguardanti la soppressione delle Corporazioni religiose nella sola città di Roma; e questo perchè nelle sedi suburbicarie si doveva procedere per mezzo dell'amministrazione del fondo per il culto, a cui competeva ogni diretta ingerenza sugli enti soppressi nel rimanente del Regno.

La Giunta liquidatrice fu insediata il 22 luglio 1873 e iniziò subito il suo lavoro che assolse nel 1877.

Il Governo, presentando il 20 novembre 1872 al Parlamento, il disegno di legge di soppressione, vi unì un elenco di 216 case appartenenti in proprietà a famiglie religiose in Roma, o tenute in custodia; la Giunta liquidatrice ne annoverò altre cinque. Veramente, fu cosa difficile ricercare la natura giuridica delle singole case onde stabilire se venissero o no comprese nella legge di soppressione. Le ricerche portarono alla conoscenza che molte case o enti per esempio di stranieri, non potevano essere comprese tra i beni da sopprimersi, perchè la legge faceva per essi un trattamento speciale. Perciò in Roma si ebbero:

Case religiose maschili sopresse	n. 93
» femminili »	41
» maschili non sopresse	23
» femminili » »	49

Case religiose fondate a beneficio degli stranieri:
13 maschili e 2 femminili.

3. — Le Case Religiose maschili sopresse furono:

1. Canonici Regolari La-teranensi San Pietro in Vincoli
2. » » S. Agnese fuori le mura
3. Chierici Reg. o Teatini S. Andrea della Valle
4. Barnabiti S. Carlo ai Catinari
5. Chierici Reg. Somaschi SS. Alessio e Bonifacio
6. » » Sordo-muti a Termini

7. Chierici Reg. Somaschi S. Maria in Aquiro
8. » » Collegio Clementino
9. Gesuiti Gesù
10. » Collegio Romano
11. » Sant'Andrea al Noviziato
12. » Coll. dei Nobili (S. Macuto)
13. » Sant'Eusebio
14. Chierici Regol. Minori S. Lorenzo in Lucina
15. Ministri degli Infermi S. Maria Maddalena
16. » » SS. Vincenzo ed Anastasio a Trevi
17. » » S. Giovanni della Malva
18. Chierici Reg. della Madre di Dio S. Maria in Campitelli
19. Scolopii S. Lorenzo in Piscibus
20. » S. Pantaleo
21. » Collegio Nazzareno
22. Passionisti SS. Giovanni e Paolo
23. » Scala Santa
24. Redentoristi o Liguorini S. Maria in Monterone
25. » SS. Concezione a Villa Caserta (Esquilino)
26. Dottrinari S. Maria in Monticelli
27. » S. Agata in Trastevere
28. Missionari o Lazzaristi SS. Trinità a Monte Citorio
29. » » S. Silvestro al Quirinale
30. Pii Operai S. Giuseppe alla Longara
31. Missionari o Bufalini S. Maria in Trivio
32. Filippini S. Maria in Vallicella
33. » SS. Nereo e Achilleo
34. Pallottini S. Salvatore in Onda
35. Sacerdoti dei SS. Suori S. Maria in Publicolis
36. Basiliani di rito ilalo-greco S. Basilio
37. Benedettini Cassinesi S. Calisto

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 38. Benedittini Cassinesi | S. Paolo fuori le mura |
| 39. Camaldolesi | S. Gregorio al Monte Celio |
| 40. » | S. Romualdo |
| 41. Eremiti Camaldolesi di
Toscana | Piazza Termini |
| 42. Vallombrosiani | S. Prassede |
| 43. Cisterciensi | S. Bernardo alle Terme |
| 44. » | S. Croce in Gerusalemme |
| 45. Trappisti | S. Anastasio alle Tre Fontane |
| 46. Benedettini della Riforma | S. Ambrogio della Massima |
| 47. Olivetani | S. Maria al Foro Romano |
| 48. Silvestrini | S. Stefano del Cacco |
| 49. Certosini | S. Maria degli Angeli |
| 50. Domenicani | Ospizio Generalizio |
| 51. » | S. Maria Sopra Minerva |
| 52. » | SS. Quirico e Giuditta |
| 53. » | S. Sabina |
| 54. » | S. Maria a Monte Mario |
| 55. Minori Osservanti | S. Maria in Ara Coeli |
| 56. » | S. Bartolomeo all'isola |
| 57. » | S. Sebastiano fuori le mura |
| 58. Minori Riformati | S. Francesco a Ripa |
| 59. » | S. Bonaventura al Palatino |
| 60. » | A Fiumicino |
| 61. Minori Conventuali | SS. XII Apostoli |
| 62. » | S. Dorotea |
| 63. » | S. Antonio alle 4 Fontane |
| 64. » | S. Bonaventura |
| 65. Cappuccini | S. Maria della Concezione |
| 66. » | S. Lorenzo fuori le mura |
| 67. » | Via delle Sette Sale |
| 68. Terz'Ordine di S. Francesco | SS. Cosma e Damiano |

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 69. Terz'Ordine di S. Francesco | S. Paolo alla Regola |
| 70. Agostiniani | S. Agostino |
| 71. » | S. Maria del Popolo |
| 72. Agostiniani scalzi | Gesù e Maria al Corso |
| 73. Carmelitani calzati | S. Maria in Traspontina |
| 74. » | SS. Silvestro e Martino ai Monti |
| 75. » | S. Nicola e Biagio ai Cesarini |
| 76. » | Via della Panetteria |
| 77. » | S. Maria della Vittoria |
| 78. » | S. Maria della Scala |
| 79. » | S. Pancrazio fuori le mura |
| 80. Servi di Maria | S. Marcello |
| 81. » | S. Maria in Via |
| 82. Minimi di S. Francesco di Paola | S. Andrea delle Fratte |
| 83. Minimi di S. Francesco di Paola | S. Francesco di Paola ai Monti |
| 84. Minimi di S. Francesco di Paola | S. Salvatore in Corte |
| 85. Trinitari Riformati del Riscatto | S. Grisogono |
| 86. Trinitari Riformati del Riscatto | S. Marta al Vaticano |
| 87. Trinitari Riformati del Riscatto | S. Maria delle Grazie alle Fornaci |
| 88. Girolamini | S. Onofrio al Gianicolo |
| 89. » | S. Francesco a Monte Mario |
| 90. Scalzetti | S. Maria delle Grazie a Porta Angelica |
| 91. » | S. Agata alle Colonnacce |
| 92. Fatebenefratelli | S. Giovanni Calibita |
| 93. Concettini | Vigna Doria. |

4. — *Case religiose femminili soppresse :*

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Adoratrici perpetue | S. Maria Maddalena al Quirinale |
| 2. Agostiniane | S. Lucia in Selci |
| 3. » | S. Caterina dei Funari |
| 4. » | S. Marta |
| 5. » | SS. Annunziata - Le Turchine |
| 6. » | S. Maria delle Vergini |
| 7. » (Le Orsoline) | Via Vittoria |
| 8. Agostiniane Oblate | Bambin Gesù |
| 9. Agostiniane dette le Convertite | S. Giacomo alla Longara |
| 10. Canonichesse Lateranensi | S. Pudenziana |
| 11. Battistine | S. Nicola da Tolentino |
| 12. Benedettine | S. Cecilia in Trastevere |
| 13. » | S. Maria in Campo Marzio |
| 14. Camaldolesi | S. Antonio Abate |
| 15. Cappuccine | S. Maria della Concezione |
| 16. » | S. Chiara al Quirinale |
| 17. » | S. Urbano a Campo Carleo |
| 18. Carmelitane dette le Barberine | SS. Incarnazione a S. Caio |
| 19. Carmelitane scalze | S. Egidio |
| 20. » | S. Giuseppe a Capo le Case |
| 21. » | S. Teresa al Quirinale |
| 22. » | S. Maria Regina Coeli |
| 23. » | SS. Pietro e Marcellino |
| 24. Cisterciensi | S. Susanna |
| 25. Clarisse Francescane | S. Cosimato |
| 26. » | S. Lorenzo in Panis Perna |
| 27. » | S. Maria della Purificazione |
| 28. » | S. Silvestro in Capite |
| 29. Domenicane | SS. Domenico e Sisto |

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 30. Domenicane | S. Caterina da Siena |
| 31. » | SS. Annunziata ai Pantani |
| 32. Filippine | Via dei Quattro Cantoni |
| 33. Terziarie Francescane | S. Bernardo ai Monti |
| 34. Minime Paolotte | SS. Gioacchino e Francesco |
| 35. Salesiane | Villa Miltz |
| 36. Servite dette le Mantellate | SS. Addolorata alla Longara |
| 37. Suore del Buon Pastore | S. Croce alla Longara |
| 38. » | Via S. Giovanni in Laterano |
| 39. Dame del Sacro Cuore | SS. Rufina e Seconda |
| 40. » | Villa Lante |
| 41. Monache del Divino Amore | Conservatorio Pio |

5. — *Case religiose maschili dichiarate non colpite dalla soppressione :*

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Ignorantelli | Piazza Poli |
| 2. » | Via Nuova Mastai |
| 3. » | S. Salvatore in Lauro |
| 4. Rosminiani o Padri della Carità | Via Alessandrina |
| 5. Congreg. dell'Oratorio S. Girolamo d. Carità | S. Girolamo della Carità |
| 6. Sacerdoti del Ritiro Piatti | Casa al Gianicolo |
| 7. Antoniani Maroniti | Piazza S. Pietro in Vincoli |
| 8. Trappisti | Stradone di S. Giovanni |
| 9. Antoniani Armeni del Monte Libano | S. Gregorio Illuminatore |
| 10. Ospizio dei Cento Preti | A Ponte Sisto |
| 11. Missionari Bufalini | S. Salvatore in Campo |
| 12. Sacerdoti della Resurrezione | S. Claudio ai Polacchi |

- | | |
|---|-------------------------------|
| 13. Fratelli d. Misericordia | Piazza Pia |
| 14. » | Vigna Pia |
| 15. » | Piazza S. Maria degli Angeli |
| 16. Camaldolesi di Monte Corona | Piazza Sforza |
| 17. Antoniani Maroniti | S. Biagio alla Pagnotta |
| 18. Mechitaristi di S. Lorenzo presso Venezia | Via S. Giuseppe a Capole Case |
| 19. Basiliani Greco-Melchiti | S. Maria in Carinis |
| 20. » | S. Maria della Navicella |
| 21. Agostiniani | S. Prisca all'Aventino |
| 22. Sacerdoti dello Spirito Santo | Via S. Chiara |
| 23. Collegio Germanico Ungarico | Via del Seminario |

6. — Case Religiose femminili dichiarate non colpite dalla soppressione:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Agostiniane | SS. Quattro Coronati |
| 2. » | S. Pasquale Baylon |
| 3. Armene | S. Biagio alla Pagnotta |
| 4. Basiliane | All'Esquilino |
| 5. Carmel. Oblate (dette le Viperesche) | S. Maria alla Concezione |
| 6. Adoratrici dette di Maria Riparatrice | Piazza S. Isidoro |
| 7. Maestre Pie Filippine | S. Lucia dei Ginnasi |
| 8. Maestre Pie Venerini | Via del Governo Vecchio |
| 9. » | Via Cesarini |
| 10. Pie Operaie | Via Graziosi |
| 11. » | Via del Cancellò |
| 12. Suore del Pr. ^{mo} Sangue | Conservatorio S. Eufemia |
| 13. » | Immacol. Concez. e S. Luigi |
| 14. » | Via del Corso |

- | | |
|---|--|
| 15. Suore del P. ^{mo} Sangue | Via S. Giovanni in Laterano |
| 16. » | Via S. Nicola in Arcione |
| 17. Suore di S. Dorotea | S. Maria del Rifugio |
| 18. Suore di S. Maria del Rifugio | Piazza S. Maria in Trastevere |
| 19. Suore di San Giuseppe di Cluny | Conservatorio presso Santa Maria Maggiore |
| 20. Suore della Carità | Via Felice |
| 21. » | Via della Salara |
| 22. Suore di S. Carlo Borromeo | Via della Longara |
| 23. Suore d. Compassione | Via degli Ibernesei |
| 24. Suore del Buon Soccorso | Via dei Banchi Vecchi |
| 25. Suore di S. Giuseppe | S. Lorenzo in Miranda |
| 26. Suore di N. Signore al Monte Calvario | S. Norberto |
| 27. Suore d. Provvidenza | Palazzo Giustiniani |
| 28. Suore della Concez. | Via delle Fratte |
| 29. Suore dell'Immacolata Concezione | Piazza delle Vaschette |
| 30. Suore dell'Immacolata Concezione | Presso la Villa de Merode |
| 31. Suore dell'Immacolata Concezione | Via Trionfale |
| 32. Suore di S. Giuseppe dell'Apparizione | Piazza Margana |
| 33. Suore Mariane | Piazza Farnese |
| 34. Figlie d. divina Provv. | Via dei Felegnami |
| 35. Figlie d. divina Provv. | Via delle Fratte |
| 36. Figlie d. divina Provv. | Borgo S. Agata |
| 37. Figlie di divina Provv. | Conservatorio della SS. ^{ma} Concezione |
| 38. Figlie del S. Cuore di Gesù | Via Graziosa |

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 39. Figlie del S. Cuore di Gesù | S. Paolo primo eremita |
| 40. Figlie d. Carità o Paolotte | Conservatorio Carolino |
| 41. Figlie di Carità o Paolotte | Alle Zoccolette |
| 42. Figlie d. Carità o Paolotte | Presso S. Giovanni dei Fiorentini |
| 43. Figlie d. Carità o Paolotte | Presso S. Nicola da Tolentino |
| 44. Figlie del S. Cuore di Maria | Alle Quattro Fontane |
| 45. Figlie di S. Maria dell'Orto | S. Martino ai Monti |
| 46. Figlie della Croce di S. Andrea | Palazzo Borghese |
| 47. Conservat. delle Borromeo | Via Graziosi |
| 48. Benedettine Oblate | Tor de' Specchi |
| 49. Agostiniane Oblate | S. Maria dei Sette dolori |

7. — La Giunta liquidatrice ponendo l'allegato alla Relazione della liquidazione, scrisse che di queste case non si ebbero speciali notizie per accertare se siano Ritiri di carattere ecclesiastico secondo l'articolo 1° della legge 7 luglio 1866, oppure semplici conservatorii o Ritiri di carattere laicale. Inoltre, la Giunta lamentava che documenti autentici non ve n'erano che potessero accertare il numero delle case religiose, e perciò con fatica e scrupolosa vigilanza fu portato a termine il lavoro della soppressione. Non potette sostenere troppo la condizione religiosa di alcune tra le case non soppresse, perchè si sarebbero moltiplicate all'infinito le contestazioni giudiziarie e con la quasi certezza di soccombere.

A prova di ciò dice il Masotti (1), basterà indicare quello che seguì delle case e dei beni delle Benedettine Oblate di Tor de' Specchi e delle Agostiniane Oblate di S. Maria dei Sette dolori, di cui la Giunta credette di dover prendere possesso.

Le Benedettine Oblate ricorsero ai Tribunali; la lite toccò tutti i gradi della giurisprudenza, e la Giunta, in forza d'una sentenza della Corte di Cassazione, fu obbligata a dimettere il possesso dei loro beni; così pure fu per i beni delle Agostiniane.

Però la legge non esimeva queste Case e queste Congregazioni senza voti e senza clausura, dall'azione e della vigilanza del Governo.

La Giunta entro i due anni prescritti dall'articolo 6 della legge, entrò in possesso di tutte le case religiose soppresse.

8. — Gli articoli 23 e 24 della legge furono applicati alle seguenti 15 case religiose fondate in Roma a beneficio degli stranieri:

- | | |
|---|--|
| 1. Sacerdoti del S. Cuore | S. Brigida - Francia |
| 2. Ignorantelli | S. Antonio Abbate - Francia |
| 3. » | Via Gregoriana - Francia |
| 4. Domenicani | SS. Clemente e Sisto Vecchio - Inghilterra |
| 5. Minori Osservanti | SS. Isidoro e Patrizio - Inghilterra |
| 6. Minori Riformati | S. Pasquale - Spagna |
| 7. Basiliani di rito grecorumeno | SS. Sergio e Rocco - Russia |
| 8. Mercedari della Redenzione degli Schiavi | S. Adriano - Spagna |
| 9. Agostiniani Irlandesi | S. Maria in Pusterola - Inghilterra |

(1) MASOTTI: *Liquidazione dell'Asse ecclesiastico*, Roma, 1878.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 10. Agostiniani scalzi | S. Ildefonso alle Quattro Fontane - Spagna |
| 11. Trinitari calzati | Via Condotti - Spagna |
| 12. Trinitari scalzi | Alle 4 Fontane - Spagna |
| 13. Minori Osservanti | San Pietro in Montorio - Spagna |
| 14. Dame del S. Cuore | Trinità dei Monti - Francia |
| 15. Figlie di N. Signore di Bordeaux | S. Dionisio - Francia |

9. — Delle 134 case di soppressione fu riconosciuto che otto non avevano fabbricato proprio e cioè:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Somaschi | Collegio Clementino |
| 2. » | S. Maria in Aquiro |
| 3. Scolopii | Collegio Nazzareno |
| 4. Filippini | SS. Nereo ed Achilleo |
| 5. Concettini | Vigna Doria |
| 6. Minori Conventuali | S. Bonaventura |
| 7. Domenicane | SS. Annunziata |
| 8. Monache del Divino Amore | Conservatorio Pio. |

10. — Quasi tutti i fabbricati furono occupati o assegnati ai varî Ministeri e uffici pubblici. I seguenti fabbricati invece furono ceduti al Municipio di Roma, secondo l'articolo 8 della legge:

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| 1. Somaschi | SS. Bonifazio ed Alessio |
| 2. Crociferi | S. Maria Maddalena |
| 3. » | S. Vincenzo e Anastasio a Trevi |
| 4. Scolopii | S. Pantaleo |
| 5. » | S. Lorenzo in Piscibus |
| 6. Liguorini | S. Maria in Monterone |
| 7. Dottrinari | S. Maria in Monticelli |
| 8. » | S. Agata in Trastevere |
| 9. Missionari | SS. Trinità a Montecitorio |

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 10. Bufalini | S. Maria in Trivio |
| 11. Camaldolesi | S. Gregorio al Monte Celio |
| 12. Benedettini della Riforma | S. Ambrogio alla Massima |
| 13. Silvestrini | S. Stefano del Cacco |
| 14. Certosini | S. Maria degli Angeli |
| 15. Minori Osservanti | Ara Coeli |
| 16. Minori Riformati | S. Bartolomeo all'isola |
| 17. Minori Conventuali | S. Dorotea |
| 18. Cappuccini | S. Fedele |
| 19. Agostiniani | S. Maria del Popolo |
| 20. Agostiniani scalzi | Gesù e Maria al Corso |
| 21. Minimi | S. Francesco di Paola |
| 22. Girolamini | S. Onofrio |
| 23. Scalzetti | S. Maria delle Grazie |
| 24. » | S. Agata alle Colonnacce |
| 25. Fatebenefratelli | S. Giovanni Calibita |
| 26. Carmelitani | S. Nicola in Cesarini |
| 27. Agostiniane | S. Caterina ai Funari |
| 28. Battistine | S. Nicola da Tolentino |
| 29. Cappuccine | S. Urbano a Campo Carleo |
| 30. Carmelitane | S. Egidio |
| 31. Clarisse Francescane | S. Cosimato |
| 32. Paolotte | SS. Giacchino e Francesco |
| 33. Clarisse Francescane | S. Maria della Purificazione |
- La Casa di S. Lorenzo in Lucina dei Chierici Regolari, in forza dell'articolo 8 fu ceduta alla provincia di Roma.

11. — Sette fabbricati, furono dismessi o per patronato o per altri diritti, e sono:

1. Canonici Lateranensi, S. Agnese fuori le mura: al Parroco pro tempore
2. Passionisti, SS. Giovanni e Paolo: al Cardinale Vicario per gli esercizi spirituali
3. Passionisti Scala Santa: ai Palazzi Apostolici

4. Sacerdoti dei SS. Cuori, S. Maria in Publicolis : alla famiglia Santacroce, patrona.
5. Serviti, S. Maria in Via : alla famiglia Piombino, patrona
6. Trinitari, S. Marta : ai Palazzi Apostolici
7. Dame del S. Cuore, S. Rufina : a S. M. la Regina Margherita, erede della Marchesa d'Andosilla.

I terreni delle case religiose di Roma, furono divisi in 339 lotti e venduti all'asta per L. 12.027.770,57. Furono conservate al pubblico servizio le seguenti biblioteche :

1. Angelica, già dei Religiosi di S. Agostino
2. Casanatense, già dei Domenicani alla Minerva
3. Vallicelliana, già dei Filippini a S. Maria in Vallicella.

Coi libri rinvenuti nelle case di tutte le altre Corporazioni religiose sopresse, in numero di circa 650.000 volumi e che, secondo le prescrizioni della legge, avrebbero dovuto rilasciarsi ad Istituti letterari e scientifici di Roma, dal Ministero della Pubblica Istruzione venne fondata nel fabbricato del già Collegio Romano, una nuova Biblioteca, intitolata a Vittorio Emanuele, e a ciò provvide il decreto reale del 13 giugno 1873.

Con la legge del 1873 furono sopresse in Roma (1)

	Case	Membri
Uomini	93	1819
Donne	41	1069
	<u>134</u>	<u>2888</u>

12. — Nella provincia di Roma in 102 comuni furono sopresse 258 Case religiose, 184 maschili con 1951 religiosi, e 73 femminili con 1642 religiose, escluse tutte quelle sopresse in Roma

(1) FRIEDBERG: *op. cit.*, pag. 352.

Case sopresse nei Comuni della provincia di Roma :

1. Acquapendente Agostiniani - Minori conventuali. - Cappuccini - Chiarisse
2. Acuto Maestre Pie
3. Alatri Certosini - Minori conv. - Benedettine - Cappuccini
4. Albano Missionari del Prez.mo Sangue - Carmelitani - Minori convent. Cappuccine - Farnesine sepolte vive - Suore di Gesù e Maria - Maestre Pie di San Giuseppe
5. Anagni Domenicani - Minori conventuali Agostiniani - Cappuccini-Chierici Minori-Cisterciensi - Francescane
6. Anguillara Gesuiti
7. Anticoli Cappuccini
8. Ariccia Fratelli della Dottrina Cristiana - Gesuiti - Maestre Pie
9. Bagnorea Minori conventuali Cappuccini - Chiarisse
10. Barbarano Minori conventuali
11. Bassano di Sutri Cappuccini
12. Arsoli Minori conventuali
13. Bauco Minori conventuali - Benedettine - Teresiane
14. Bolsena Fratelli delle Scuole Cristiane - Minori osservanti
15. Bracciano Agostiniani - Cappuccini - Suore del Divino Amore
16. Campagnano Minori osservanti - Cappuccini
17. Canepina Carmelitani scalzi
18. Caprarola Carmelitani scalzi - Minori osservanti - Agostiniane

19. Carpineto Minori osservanti
20. Castel Gandolfo » »
21. Cave Minori osservanti - Agostiniani
22. Celleno Minori Riformati
23. Cerveteri Agostiniani
24. Civitacastellana Cappuccini - Chiarisse
25. Civitavecchia Dottrinari - Minori conv. - Domenicani - Cappuccini - Missionari
26. Civitella Minori osservanti
27. Cori Francesc. del Terz'Ordine - Francescane
28. Corneto Passionisti - Serviti - Agostiniani - Minori osservanti Benedettine - Passioniste
29. Fabrica Agostiniane
30. Falvaterra Passionisti
31. Farnese Minori osservanti - Cappuccini - Cappuccine
32. Ferentino Minori osservanti - Gesuiti - Lazzaristi - Missionari - Passionisti - Chiarisse (due conventi)
33. Fiano Minori Riformati
34. Frascati Scolopii - Teatini - Minori osservanti - Cappuccini - Agostiniane
35. Frosinone Barnabiti - Agostiniani scalzi - Bufalini - Agostiniane
36. Gallese Cappuccini
37. Genazzano Agostiniani - Minori conventuali
38. Genzano Cappuccini - Maestre Pie
39. Giuliano Gesuiti
40. Gradoli Filippini
41. Grottaferrata Basiliani
42. Guarcino Cappuccini - Benedettine
43. Ischia Filippine
44. Maenza Minori osservanti

45. Marino Agostiniani - Missionari - Trinitari - Domenicane - Maestre Pie
46. Mentana Francescani
47. Monte Compatri Carmelitani scalzi - Maestre Pie
48. Montefiascone Minori conv. - Serviti - Cappucc. - Benedettine - Salesiane
49. Monteflavio Oblate
50. Monte Porzio Camaldolesi - Maestre Pie
51. Monterotondo Minori conventuali
52. Monte S. Giov. Cappuccini
53. Monticelli Minori osservanti
54. Moricone Passionisti - Chiarisse
55. Morlupo Minori conventuali
56. Nazzano Minori Riformati
57. Nemi Minori osservanti - Maestre Pie
58. Nepi Domenicani - Agostiniani - Cisterciensi
59. Nettuno Minori conventuali
60. Onano Minori osservanti
61. Oriolo Minori Riformati
62. Orte Cappuccini - Minori osservanti - Benedettine
63. Palestrina Carmelitani - Trinitari - Dottrinari - Minori - Riformati - Cappuccini - Suore del Bambin Gesù - Suore Farnesine
64. Palombara Minori osservanti
65. Patrica Bufalini - Maestre Pie
66. Piglio Minori conventuali
67. Piperno Domenicani - Minori conventuali (due conventi) - Francescane
68. Pofi Minori osservanti
69. Poli Dottrinari
70. Porto d'Anzio Minori conventuali
71. Ponzano Minori Riformati

72. Riano Cappuccini
73. Ripi Agostiniani calzati
74. Rocca di Papa Trinitari - Passionisti - Francesc.
75. Rocca Priora Minori - Maestre Pie
76. Ronciglione Dottrinari - Cappuccini - Teresiane - Maestre Pie
77. Sambuci Minori osservanti
78. Sant'Angelo Minori osservanti
79. S. Gregorio Agostiniani
80. Sant'Oreste Trinitari scalzi sul Monte Soratte - Agostiniane
81. San Vito Carmelitane
82. Segni Dottrinari - Cappuccini - Suore del Bambin Gesù
83. Sermoneta Cisterciensi - Minori riformati
84. Sezze Minori conv. - Cappuccini - Minori riform. - Suore de B. Gesù - Chiarisse
85. Sonnino Bufalini - Minori conventuali
86. Soriano Agostiniani
87. Subiaco Benedettini (due conventi) - Minori oss. - Cappuccini - Benedettine cassinesi
88. Sutri Minori osservanti - Carmelitane
89. Terracina Domenicani - Minori riform. - Carmelitane
90. Tivoli Gesuiti - Fratelli delle Scuole crist. - Domenicani - Fatebenefratelli - Missionari - Minori osservanti - Cappuccini - Francescane
91. Tolfa Serviti - Agostiniani - Cappuccini
92. Toscanella Francescane
93. Valentano Minori osservanti - Francescane -
94. Vallecorsa Buffalini - Minori osservanti

95. Valmontone Minori osservanti
96. Velletri Carmelitani - Minori conv. - Dottrinari - Somaschi - Minori osservanti - Cappuccini - Chiarisse - Teresiane - Pallottine
97. Veroli Missionari del Prez.mo Sangue - Minori osserv. - Benedettine - Redentoristi - Cisterciensi
98. Vetralla Carmelitane calzate
99. Vicovaro Minori riformati
100. Viterbo Minori conv. - Carmelitani calzati - Dottrinari (due conventi) - Agostiniani - Domenicani (due conventi) - Carmelitani scalzi - Serviti - Ministri degli Infermi - Minori osservanti - Minori riformati (due conventi) - Padri della penitenza - Domenicane (due conv.) - Buon Pastore - Agostiniane - Servite - Benedettine - Francescane (4 conventi)
101. Vitorchiano Francescane
102. Zagarolo Minori osservanti - Dottrinari
Su 226 Comuni che aveva la provincia di Roma, in 102 avevano stanza 258 conventi con 3595 religiosi e con una rendita netta di L. 1.239.857,24.
13. — L'articolo 1° della legge pubblica dunque nella provincia di Roma, la legge 7 luglio 1866, n. 3036; la legge 15 agosto 1867, n. 3848 sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico; la legge 29 luglio 1868 n. 4493 sulle pensioni, e finalmente la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato P, sulla conversione dei beni delle fabbricerie.
Si devolvono inoltre e si assegnano i beni dei

Religiosi di Roma a vari scopi, come opere pie, istruzione, culto; pensioni ai Rappresentanti degli Ordini esistenti all'estero per 400 mila lire di rendita.

Masotti dice: « In ossequio a codeste disposizioni, la Giunta assegnò al Municipio di Roma, dal cui seno esce la Congregazione di Carità, l'ospedale di S. Giovanni Calibita coi beni che gli appartenevano e che superano un milione di lire, già tenuto dai Fatebenefratelli, nell'intendimento che il Municipio, il quale non possedeva un ospedale proprio, se ne giovasse nei suoi bisogni, conservando, sotto determinate condizioni, i soppressi Religiosi, trasformati in libera associazione laicale.

Alla Congregazione di Carità, la Giunta assegnò una casa in via Torretta di Borghese, nn. 44-45; fu pure assegnata una rendita di annue lire 4937,91 rappresentante un capitale di lire 98.758,20 da erogarsi a seconda della mente dei pii benefattori in assegni dotati; più lire 42.000 per erogarle in opere di beneficenza.

Sebbene sia stato riconosciuto che i patrimoni delle Case religiose, le quali avevano per istituzione l'obbligo della educazione popolare, siano attualmente passivi, non tanto pel pagamento delle pensioni ai Religiosi o Religiose che vi erano addetti, quanto pei debiti di cui le Case stesse, all'epoca della loro presa di possesso, erano gravate, tuttavia affinché « non siano interrotti questi servizi secondo lo stato attuale » come dispone l'art. 14 della legge, la Giunta ha assegnato al Municipio di Roma in acconto di quanto potrà competergli, lire 150.000.

Per provvedere al mantenimento delle rappresentanze degli Ordini religiosi esistenti all'estero furono spese lire 135.000, le quali vennero esatte a nome del Cardinale Vicario di Roma, che, come Ente ecclesia-

stico giuridicamente esistente, ne assunse l'amministrazione e la distribuzione ».

Nel vol. VII dei *Documenti Parlamentari*, Sess. 1871-1873, n. 136, trovo:

Case religiose della città e provincia di Roma:

Rendita netta.	. . .	L. 4.218.265,33
Enti morali ecclesiastici	. »	2.974.369,40
Totale.	. . .	L. 7.192.634,73

Per la destinazione dei beni per i quali non è nulla provveduto con la presente legge, provvede l'articolo terzo, che li destina a un fondo speciale di beneficenza e di religione in Roma (art. 3).

Dalle pensioni date ai Rappresentanti degli Ordini, viene escluso determinatamente il Rappresentante dei Gesuiti (art. 4°).

L'articolo 5° provvede alle istituzioni collocate fuori Roma, contemplate nell'articolo 2° n. 1 e 2, e cioè i beni delle Case in cui i religiosi prestano l'opera loro nella cura degli infermi, colle opere di beneficenza ecc. e i beni delle Case in cui i religiosi attendono alla istruzione: tutti questi beni secondo l'articolo 2° sono destinati a quelle opere stesse.

Per un biennio furono lasciati ai Religiosi gli edificii adibiti a loro convitto, e cioè fino alla effettiva assegnazione delle pensioni (art. 6). Gli amministratori dovettero presentare alla Giunta, entro tre mesi, un prospetto di tutti i beni, i crediti e debiti, e un elenco dei religiosi (art. 10).

La pensione fu di L. 600 per i Sacerdoti e Co-riste, e L. 300 per i Laici e Converse appartenenti agli Ordini possidenti; L. 300 per i Sacerdoti e Co-riste L. 150 per i Laici e Converse appartenenti agli Ordini mendicanti. Se colpiti da grave infermità, a questi degli Ordini mendicanti furono stabilite L. 400

se Sacerdoti e Coriste e L. 300 se Laici e Converse. Rimane salva per le Religiose la disposizione dell'articolo 5° della legge 8 luglio 1866 (art. 12).

Il diritto alla pensione l'hanno solo quei Religiosi che avranno professato prima della presentazione della legge al Parlamento; ed avrà inizio dal giorno della occupazione del convento (art. 13).

La quota di concorso stabilita dall'articolo 31 della legge 7 luglio 1866, e la tassa imposta dall'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, non viene applicata alle rendite derivanti dai beni delle Corporazioni religiose di Roma (art. 20).

Agli enti ecclesiastici che per fondazione fossero destinati a beneficio degli stranieri nella città di Roma, si concesse di convertire per opera delle loro attuali amministrazioni i beni in rendita, e di proporre entro due anni altre fondazioni lecite a favore degli stessi stranieri (art. 23-24).

Le varie proposte di estendere alla provincia di Roma, la legge del 1848 contro i Gesuiti, non ebbero fortuna.

14. — Totale delle Case e dei Religiosi soppressi in Italia secondo Friedberg (1):

	Case	Membri
Uomini	2907	32.136
Donne	1149	25.356
	<u>4056</u>	<u>57.492</u>

Case sfuggite, 72.

Case per stranieri, 15.

(1) FRIEDBERG: *op. cit.*, pag. 352.

CAPITOLO IX.

Processo cronologico delle Proposte Discussioni e Leggi contro i Religiosi.

1848 :

1. Espulsione della Compagnia dei Gesuiti e sue affiliazioni. (Deputato Bixio). Letta e presa in considerazione l'8 giugno 1848. Relatore Dep. Cornero: 17 luglio 1848. Discussa 17-21 luglio. Approvata il 26 luglio 1848. Divenuta legge il 25 agosto 1848, n. 777.
2. Soppressione della Compagnia di S. Paolo in Torino. (Dep. Dalmazzi). Letta il 30 giugno. Sviuppata alla Camera il 19 luglio 1848 e quindi ritirata. N. 43
3. Soppressione dei Conventi in Sardegna, destinandone le rendite a vantaggio della pubblica istruzione. (Deputati: Siotto, Pintor, Serra ed altri). Letta il 30 giugno; svolta e presa in considerazione il 24 luglio 1848, n. 24.

1850-1852 :

4. Soppressione della Congregazione e Compagnia di S. Paolo. (Dep. Borella). Letta il 13 gennaio 1851; svolta e presa in considerazione il 15 febbraio 1851, n. 42.

1853-1855 :

5. Soppressione di Comunità religiose e di Stabilimenti ecclesiastici, ed altri provvedimenti per migliorare la condizione dei parroci più bisognosi. (Ministri: Rattazzi e Cavour)
Presentata alla Camera il 28 novembre 1854. Relatore Dep. Cadorna. Presentata al Senato il 9 marzo 1855 che approva con modifiche.
Ripresentata alla Camera il 24 maggio 1855 e approvata
Legge: 29 maggio 1855, n. 878.

1861-1863 :

6. Occupazione temporanea di case appartenenti a Corporazioni religiose. (Ministro della Guerra: Fanti). Proposta il 18 giugno 1861.
Relatore Dep. Capriolo, 24 giugno. Discussa 3 luglio.
Al Senato: 28 novembre 1861. Relatore Vighiani 5 dicembre 1861. Discussa 10 dicembre 1861 e approvata con modifiche. (Ministro della Guerra: Ricasoli).
Ripresentata alla Camera 12 dic. 1861, e approvata 17 dicembre 1861. (Ministro della Guerra: Della Rovere).
Legge: 22 dicembre 1861, n. 284.
7. Pensione ai membri delle Corporazioni religiose sopprese, qualunque fosse l'asse patrimoniale delle medesime (Deputato Minchi).
Sviluppata alla Camera il 2 febbraio 1862 e passata all'ordine del giorno su proposta dell'On. Mancini.
8. Estensione alla Sicilia del Decreto del prodittatore di Napoli (22 ottobre 1860) relativo alle case religiose (Deputato Crispi).

Proposta alla Camera il 7 febbraio 1862. Letta 11 febbraio, svolta e presa in considerazione il 29 marzo; Relatore Dep. Paternostro 31 luglio 1862.

Senato: Proposta 15 dicembre 1862; relatore Vacca 5 febbraio 1863, approvata 23 febbraio 1863. Legge 1 marzo 1863, n. 1164.

9. Estensione alle provincie dell'Emilia, della Toscana e della Sicilia della legge relativa alla soppressione delle Corporazioni religiose. (Deputato Delluzzi). Proposta 16 luglio 1862.

1863-1865 :

10. Soppressione di Corporazioni religiose e disposizioni sull'Asse Ecclesiastico. (Ministro di grazia e giustizia: Pisanelli).
Proposta 18 giugno 1864. Relatore Dep. Cortese: 7 luglio 1864.
11. Idem, in surrogazione del progetto Pisanelli; Presentata dal Ministro di grazia e giustizia: Vacca.
Proposta 12 novembre 1864; Relatore Dep. Corsi 7 febbraio 1865; Discussa dal 19 al 27 aprile 1865. Ritirata il 28 aprile 1865.
12. Abolizione dei Conservatori di Oblate (Dep. Catucci).
Presentata alla Camera il 7 e letta il 17 novembre 1864. Trasmesso alla Commissione per la soppressione delle Corporazioni religiose il 13 dicembre 1864.
13. Inibizione agli Ordini Religiosi di ricevere novizi e di ammettere alla regolare vestizione quelli esistenti. (Deputato Cadolini).
Proposta 27 giugno 1864. Letta il 28 giugno e presa in considerazione il 30 giugno.
14. Proroga della legge 22 dicembre 1861 per l'occupazione di case delle Corporazioni religiose. (Ministro della Guerra: Petitti).

Proposta 24 ottobre 1864. Relatore Deputato Castellano 15 novembre 1864. Discussa 22-23 novembre 1864.

Al Senato: proposta 29 novembre 1864, Relatore Cibrario. Discussa e approvata 20 dicembre 1864. Legge 24 dicembre 1864, n. 2077.

1865-1866:

15. Soppressione delle Corporazioni religiose e di altri enti morali ed ecclesiastici; ordinamento e conversione dell'asse ecclesiastico. (Ministro di grazia e giustizia: Cortese).

Proposta 12 dicembre 1865, n. 12. Relatore: Raeli, 16 aprile 1866. Discussa 7-19 giugno.

Nota: La legge del 28 maggio 1866, n. 2987, per proroga a conferimento di facoltà straordinarie al Governo durante la Guerra, concedeva anche, all'articolo 2° lett. *b*, la facoltà di pubblicare ed eseguire come legge, le disposizioni, già votate dalla Camera elettiva, sulle Corporazioni religiose e sull'Asse ecclesiastico (allegato *e*). A ciò provvede in conseguenza il R. D. 7 luglio 1866, n. 3036.

16. R. D. Legge 7 luglio 1866, n. 3036 per la soppressione totale degli Ordini religiosi.

1867-1869:

17. Modificazione alla legge 7 luglio 1866, n. 3036 per la soppressione delle Corporazioni religiose (Dep. Catucci).

Proposta 20 maggio 1867. Letta il 25 maggio; svolta e presa in considerazione il 3 giugno 1867, n. 85 *bis*.

Nota: Questa proposta venne presa in conside-

razione con quella presentata dal Dep. Cannella, per assegnamento alimentare ai Religiosi rimasti privi di pensione.

18. Assegnamento alimentare ai Religiosi rimasti privi di pensione. (Dep. Cannella). Proposta il 20 maggio 1867, letta il 25, svolta e presa in considerazione il 3 giugno 1867, n. 85.

Relatore (Dep. Lazzaro). Discussa 25-28 maggio 1868, approvata.

Senato: Proposta 3 giugno 1868, n. 103. Relatore Mannaini 17 giugno 1868. Approvata 23 giugno 1868.

Legge: 29 luglio 1868, n. 4493.

19. Commutazione delle disposizioni per monacazione in disposizioni per maritaggio. (Dep. Bove). Proposta 14 dic. 1868. Letta 16 gennaio 1869.

20. Deroga alla disposizione dell'art. 33 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, in quanto riguarda la Badia di S. Martino alla Scala presso Palermo (Senatore Amari).

Senato: Sviluppata il 27 febbraio, presa in considerazione il 3 marzo 1869. Relatore Mamiani; Discussa 29 aprile 1869, n. 175.

Camera: Presentata il 1° maggio 1869. Relatore Dep. Napoli. Discussa 14 e 15 giugno 1869, n. 296. Legge: 21 luglio 1869, n. 5195.

21. Commutazione delle disposizioni per monacaggio in disposizioni per maritaggio. (Deputato Bove). Proposta 7 dic. 1869. Letta 11 dic. 1869.

1870-1871:

22. Esclusione dallo Stato della Compagnia di Gesù. (Deputato Bargoni ed altri). Proposta 2 maggio 1871. Letta il 5 maggio 1871.

23. Disposizioni concernenti gli assegni dei Religiosi

colpiti da infermità insanabile. (Deputato D'On-des-Reggio).

Proposta 8 marzo 1870. Relazione letta il 12, svolta il 15 marzo; non fu presa in considerazione.

1871-1873 :

24. Estensione alla Provincia di Roma delle leggi sulle Corporazioni Religiose e sulla Conversione dei beni immobili degli enti morali ed ecclesiastici. (Ministro di grazia e giustizia: Defalco). Proposta 20 novembre 1872, n. 136. Relatore: Restelli 3 aprile 1873. Discussa ed approvata dal 6 al 27 maggio 1873.

Senato: Proposta 29 maggio 1873, n. 123. Relatore Mamiani 11 giugno 1873. Discussa ed approvata 16-17 giugno 1873.

Legge: 19 giugno 1873, n. 1402.

Nota: Con R. D. dello stesso giorno n. 1403, furono lasciati agli attuali investiti delle rappresentanze degli Ordini religiosi esistenti all'estero, i locali necessari alla loro residenza personale ed al loro ufficio, insino a che durino nelle loro funzioni.

25. Allegati al progetto di legge per estendere alla Provincia di Roma le leggi concernenti le Corporazioni religiose. (Ministro di grazia e giustizia: Defalco).

Presentati alla Camera il 20 nov. 1872, n. 136.

26. Proroga della facoltà concessa al Governo colla legge 3 febbraio 1871, n. 33 di occupare ed espropriare in Roma gli edifizii ed altri immobili ora appartenenti a Corporazioni religiose ed occorrenti al servizio dello Stato. (Ministro dei lavori pubblici: De Vincenzi).

Proposta 1° febbraio 1873, n. 187.

27. Commutazione delle disposizioni di monacaggio in disposizioni per maritaggio. (Deputato Bove). Presentata 10 dic. 1872. Letta 11 dic., svolta e presa in considerazione il 4 aprile 1873, n. 229.

1876-1878 :

28. Conversione in assegnamento definitivo e vitalizio del sussidio annuo accordato ai Religiosi e Religiose delle leggi 29 luglio 1868 e 19 giugno 1873 (Deputati Vastarini, Cresi ed altri).

Proposta il 12 maggio 1876, letta il 13 maggio, svolta e presa in considerazione il 1° giugno 1876, n. 81.

Relatore: Macchi, 16 giugno 1876.

29. Revoca di decreto del cessato Governo delle due Sicilie, intorno alla Chiesa e corporazione dei Nazionali Greci in Napoli. (Ministro della grazia e giustizia: Mancini).

Camera: Presentato il 2 maggio 1877.

Relatore Melchiorre. Discussa 9-6-1877, n. 104.

Senato: Presentato il 9 giugno 1877.

Relatore Mauri. Discussa 18 e 19 giugno 1877, n. 80.

Legge: 13 luglio 1877, n. 3942.

1882 :

30. Esenzione della tassa del 30% sul quarto della rendita da darsi ai Comuni per i beni provenienti dalle sopresse Corporazioni religiose, giusta l'art. 35 della legge 7 luglio 1866 (Dep. Carleo). Presentata il 4 dicembre 1882, letta il 5 e ritirata il 13 dicembre 1882.

CONCLUSIONE.

1. — L'odio massonico ottenne lo scopo della completa separazione tra lo Stato e la Chiesa in Italia. La formula di Cavour: « Libera Chiesa in libero Stato » si avverò solo unilateralmente e cioè libero lo Stato di vessare e insultare la Chiesa.

« Si deve confessare che il principio stesso della « separazione veniva ad essere applicato soltanto in « quanto sfavorevole alla Chiesa, mentre sotto altro « aspetto era il principio della ingerenza che veniva « riconosciuto » (1).

Basta leggere centinaia di articoli riportati dalla « Civiltà Cattolica » per vedere quanto fosse ironicamente detto che la Chiesa in Italia fosse libera. Soprusi e vessazioni, leggi e decreti ispirati all'odio di parte, protezione dei culti non cattolici, ingiustizie contro il clero e i religiosi, scherni e minacce, erano tutte forme di persecuzioni protette e, non raramente, comandate.

Giuridicamente però, avvenuta la totale soppressione degli Ordini religiosi, lo Stato non ne riconobbe più i membri quali appartenenti ad Enti giuridici riconosciuti, ma equiparò tutti avanti la legge, concedendo loro ogni diritto civile.

L'articolo 2° della legge 7 luglio 1866 dichiarò

(1) MUSSOLINI: *Relazione sul Concordato con la S. Sede.* 1929.

apertamente che « i membri degli Ordini, delle Corporazioni e Congregazioni religiose, Conservatorii e Ritiri godranno, dal giorno della pubblicazione della presente legge, del pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici ». Non riconoscendo quindi più la capacità di ereditare acquistare e possedere i beni alle Corporazioni ecclesiastiche, queste capacità venivano ridonate « ai professi religiosi, nonostante le rinunzie fatte dai medesimi giusta le leggi anteriori » così dice l'art. 22° delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile promulgato il 1° gennaio 1866. I Religiosi quindi già dalla promulgazione del Codice e cioè antecedentemente alla legge di soppressione, acquistarono la capacità giuridica e furono messi a parte dei diritti civili e politici.

2. — La questione se i Religiosi professi avessero legalmente acquistato nel caso che fossero succeduti a qualche eredità durante il periodo dal 1° gennaio al 7 luglio 1866 - promulgazione del Codice, legge di soppressione - non ha gravi difficoltà, e mi par ovvio rispondere che i Religiosi di fronte alla legge civile, avrebbero legalmente ereditato, poichè lo Stato non riconosceva più i voti monastici e quindi non dava ad essi nessun effetto civile.

La legge del 1855 e quella del 1866 non contengono alcuna proibizione di riunione, e perciò secondo il diritto comune, lo spirito della legge e le precise dichiarazioni dei Ministri relatori, i Religiosi avrebbero potuto, in seguito, vivere in comune come libere associazioni.

Solo alla Compagnia di Gesù, presa sempre di mira e quale antesignana per tutte le leggi eversive, fu dato l'infausto privilegio di essere radicalmente bandita, e le fu esplicitamente proibito di riunirsi in qualsiasi numero di persone.

La legge del 1855 regolava anzi la vita in comune dei Religiosi soppressi, permettendo loro di continuare a vivere nei loro conventi o in quelli stabiliti dal Governo, fino alla totale loro estinzione; la legge invece del 1866, art. 6, lo permetteva solo alle monache che ne avrebbero fatta domanda; però sia l'una che l'altra non davano alcun altro divieto, e ciò in ossequio all'art. 32 dello Statuto che concede a tutti i cittadini il diritto di riunirsi. Con la legge del 1866, avendo i Religiosi riacquistati tutti i diritti civili e politici acquistarono anche quello di riunirsi liberamente e di formare quindi associazioni.

D'allora fino al Concordato con la S. Sede (11 febbraio 1929) i Religiosi vissero in Italia per tolleranza dello Stato; usufruirono cioè del diritto di associazione accordato dalle leggi civili, ma sempre sotto la sorveglianza dell'autorità secolare.

3. — Riguardo alla proprietà per vivere di queste libere Associazioni, vi furono pareri discordi nella giurisprudenza italiana. Il Codice civile promulgato il 1° gennaio 1866 nell'articolo 1° dispone che « ogni cittadino gode dei diritti civili purchè non ne sia decaduto per condanna penale »; e l'articolo 22° delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice stesso dice: « le norme contenute nel titolo delle successioni si applicano... anche ai professi religiosi, nonostante le rinunzie fatte dai medesimi giusta le leggi anteriori ».

Perciò è ovvio che i singoli religiosi entrati a far parte di tutti i diritti, potessero liberamente acquistare ed ereditare.

I Religiosi però, acquistata la capacità di formare libere associazioni, potettero indubbiamente riunirsi e vivere in comune con regole loro proprie, ma non potettero l'Associazione così formata possedere beni in

comune; su questo punto abbiamo una duplice sentenza:

1 - Secondo la prassi giudiziaria e l'opinione di alcuni scrittori quali il De Crescenzo (1), lo Schiapoli (2) ed altri, le Corporazioni religiose soppresse, anche come associazioni di fatto, sono incapaci di contrattare, di ricevere per donazione o per testamento, sia direttamente che per interposta persona. Costoro rafforzano il loro asserto dicendo che l'Ente non essendo riconosciuto dalle leggi, non ha diritti civili; che, scopo delle leggi di soppressione fu di impedire che potessero vivere e prosperare le Corporazioni religiose; che l'articolo 28 della legge 19 giugno 1873 dice: « sono nulle le disposizioni ed atti fatti in frode delle incapacità stabilite dalle leggi per gli enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati sotto la forma di contratto oneroso o fatti sotto nome di interposta persona ».

2 - Altri autori invece pur essi autorevoli, quali il Coviello (3), il Simoncelli (4), il Corazzini (5) ed altri, dicono che le soppresse Corporazioni religiose, potevano sia direttamente, sia per interposta persona acquistare beni immobili e ricevere per donazione o per testamento, e adducono la ragione che ai Religiosi, potendo vivere come libere associazioni, per poter raggiungere il loro comune scopo, non è loro vietato come non lo è ad altre associazioni che non hanno personalità giuridica, di possedere, essendo il possesso

(1) In *Foro ital.*, 1877, I, 454.

(2) *Man.* 1913, n. 325, pag. 379-383.

(3) *Man.* II, § 73-74 pag. 264-265.

(4) « Le sostituzioni fiduciarie e la capacità a succedere dei Religiosi e della Chiesa cattolica », *Foro it.*, 1901.

(5) « La capacità giuridica delle Corp. religiose considerate come enti di fatto », nel *Dir. Eccl.*, VI, 1913.

un mezzo adeguato per raggiungere lo scopo di ogni associazione; e affermano che giuridicamente non è indistintamente l'Ente che possiede, ma i singoli associati.

4. — Sta il fatto che nonostante tutte le leggi di soppressione, nonostante tutti i decreti per gli incameramenti dei beni e nonostante lo scopo ultimo delle soppressioni e confisca dei beni, cioè la distruzione dei Religiosi, questi vi son sempre stati ed hanno sempre posseduto. Anzi nello stato di soppressione — ironia delle cose — molti Ordini religiosi, hanno avuto una vera fioritura di vocazioni, e son ritornati a quel primitivo fervore, causa appunto della loro vitalità e resistenza.

A conclusione del mio lavoro mi rivolgo una domanda: lo Stato ha veramente opprodato al suo fine, ha veramente ottenuto beneficio dalla soppressione dei Religiosi?

Credo che la risposta debba essere negativa per duplice ragione: 1° gli Ordini religiosi esistettero durante le leggi di soppressione ed esistono ancora; 2° finanziariamente, lo Stato non ebbe giovamento perchè tolte le pensioni ai Religiosi, tolte le spese di culto e manutenzione delle Chiese e degli edifici, tolte le paghe agli impiegati della Cassa ecclesiastica e del Fondo per il culto, non doveva rimanere gran che, che andasse a beneficio delle opere pubbliche (1).

A Roma pure fu preso tutto ciò che costituiva il patrimonio dei Religiosi. Sia pure che si volle trattare Roma come città privilegiata, il principio era sempre lo stesso: togliere ai Religiosi i beni temporali, perchè privi dei mezzi necessari alla vita, venissero scom-

(1) Si noti pure che già Napoleone aveva sottratte molte ricchezze dalle Case religiose.

parendo in Italia. Ma a Roma sola, città privilegiata, i persecutori lasciarono qualche stanza, alle volte collocata in soffitta, per i Rappresentanti degli Ordini religiosi, non perchè tenuti come rappresentanti di personalità giuridiche, ma perchè in queste stanze poste generalmente accanto alle Chiese, i Rappresentanti delle varie Corporazioni religiose, potessero esercitare il loro ufficio spirituale.

Questo privilegio però, non fu concesso al Rappresentante della Compagnia di Gesù, perchè a lui era vietato di stare a Roma.

Così dunque le persecuzioni e le soppressioni, mosse da principio contro la Compagnia di Gesù ed estese poi mano mano a tutti i Religiosi e a tutto il Clero, si chiuse in Roma con un atto ingiusto contro la stessa Compagnia.

Lo Stato non ha ricavato alcun beneficio economico togliendo alla Chiesa ed ai Religiosi i beni temporali. Questi beni infatti furono malamente alienati, alle volte, a pochissimo prezzo; molti di questi beni, specialmente fabbricati, erano in tale stato di deterioramento che non sarebbe valsa davvero la pena di restaurarli.

Tanti ospedali, scuole, istituti, che prima venivano diretti e mantenuti esclusivamente dai Religiosi, passando allo Stato, vennero ad accrescere gli oneri e le spese del bilancio nazionale, si da affermare senza alcuna esagerazione, che lo Stato prendendo e incamerando i beni della Chiesa e dei Religiosi, ci ha rimesso.

Un altro danno grave ebbe la Nazione da queste soppressioni: la divisione degli animi, durata fino all'avvento del Fascismo.

Questo stato odioso di cose, ha avuto fine col Concordato del 1929 che chiuse l'annosa questione

romana, regolando le posizioni giuridiche e della Chiesa e dei Religiosi in Italia.

L'Italia, oggi, per volontà di Dio è una; il Governo fascista che ha tolto l'impaccio del parlamentarismo, che ha conosciuta l'influenza della religione sul governo dei popoli, deprecando le ingiustizie e le malefatte dei passati governi demagogici, ha resa l'Italia una di mente e di cuore, riportandola alla sua primitiva posizione di maestra del diritto.

Le persecuzioni contro la Chiesa e le soppressioni degli Ordini religiosi non potranno mai indebolire la mirabile struttura della Chiesa, nè minarne le divine fondamenta, ma anzi nella lotta la rafforzano sempre più. La storia di venti secoli ha dimostrato la veracità delle parole di Cristo: « *portae inferi non prevaletur adversus eam* ».

APPENDICE I.

Stato delle Comunità monastiche e religiose
e delle rendite di cui sono provviste non che del
numero degli individui componenti ciascuna co-
munità nei Regi Stati di Terraferma presentato dal
Ministero nella tornata del 28 novembre 1854 (1).

I. — *Conservatorii* :

1. Convitto della Sacra Famiglia, Opera Isnardi o Figlie Nubili - Asti
2. Ritiro delle Figlie di Maria - Barge
3. Ritiro sotto il patrocinio dei SS. nomi di Gesù, Giuseppe e Maria, dette Terze Domenicane - Dogliani
4. Conservatorio delle figlie di Maria - Chiavari
5. Conservatorio di S. Rosa (Terze Domenicane) - Finalborgo
6. Istituto di carità sotto il titolo di Giovani ravvedute - Genova
7. Conservatorio delle Figlie di N. Signora della Misericordia dette volgarmente Filippine - Genova
8. Conservatorio delle Figlie della Misericordia - Savona

(1) Per brevità ometto di riportare i dati di ogni singola Comunità o singolo Ordine. Il lettore può confrontare per più ampie notizie il volume degli *Atti Parlamentari*, V legislazione, Sessione 1853-1854, volume V, n. 110.

9. Conservatorio della Misericordia - Genova
10. Conservatorio sotto il titolo della Immacolata Concezione detto delle Fieschine - Genova
11. Conservatorio delle figlie di S. Giuseppe - Genova
12. Conservatorio di S. Bernardo - Genova
13. Conservatorio delle Figlie Interiane - Genova
14. Conservatorio delle Dame penitenti - Genova
15. Conservatorio di N. S. del Rifugio in Monte Calvario - Genova
16. Conservatorio delle figlie di S. Gerolamo - Genova
17. Conservatorio detto della Provvidenza - Genova
18. Collegio delle Vergini Medee sotto il titolo di S. G. Battista - Genova
19. Conservatorio delle Figlie della Purificazione - Savona
20. Conservatorio delle Cessoline ed Ospizio della Provvidenza - Nizza
21. Ritiro sotto il titolo di S. Francesco e S. Chiara detto delle Deninotte - Mondovì
22. Conservatorio Gimelli volgarmente chiamato Orsoline - Rapallo
23. Monastero di S. Anna (proprietà della Marchesa di Barolo) - Torino
24. Conservatorio Sapelline del SS.mo Rosario - Torino
25. Monastero delle MM. Domenicane sotto il titolo del SS. Rosario - Torino
26. Conservatorio delle Mantellate Terziarie di Maria Addolorata - Genova

Totali :

Individui, N. 403
Superficie metrica dei territori, m. 202.12.67
Valore desunto dal Catasto : dei chiostri, L. 419.400
Valore desunto dal Catasto : dei beni rurali, L. 2.161.597
Reddito netto dalle contribuzioni ed esclusi i chiostri, L. 121.158,73

Altre rendite L. 116.213,21
Totale delle rendite L. 237.371,94.

II. — *Conventi mendicanti :*

1. Cappuccini - 2. Minori Osservanti - 3. Minori Osservanti Riformati

Totali :

Individui, 2.155
Superficie metrica, 110.09.10
Valore desunto dal Catasto : dei chiostri, 2.224.302
Valore desunto dal Catasto : dei beni rurali, 254.600
Reddito netto delle contribuzioni ecc. 26.386,89
Altre rendite, 12.516,19
Totale delle rendite, 38.903,08.

III. — *Monasteri - Ordini Mendicanti :*

1. Cappuccine di N. S. degli Angeli (Genova) -
2. Monastero delle Cappuccine (Torino) - 3. Terziarie di S. Francesco (S. Fruttuoso)

Totali :

Individui, 87
Superficie metrica, 30.36
Valore chiosstro, 268,800
Reddito netto delle contribuzioni, 120
Totale delle rendite, 120.

IV. — *Conventi consacrati alla predicazione ed alla preghiera :*

1. Agostiniani calzati - 2. Agostiniani scalzi - 3. Benedettini cassinesi - 4. Canonici lateranensi - 5. Carmelitani scalzi - 6. Domenicani - 7. Filippini - 8. Minori conventuali - 9. PP. di S. Francesco di Paola (Minimi) - 10. Ministri degli Infermi - 11. Olivetani - 12. Oblati di Maria Vergine SS.^{ma}

- 13. Monaci cistercensi - 14. PP. Certosini -
15. Oblati di S. Carlo - 16. Passionisti - 17. Redentoristi o Signoriani - 18. Rosminiani, detti Fratelli della Carità - 19. PP. Serviti - 20. Padri Missionari

Totali:

Individui, 1048
Superficie metrica dei territori, 6695.07.33
Valore desunto dal catasto: dei chiostri, 3.857.136
Valore desunto dal Catasto: dei beni rur., 13.917.492,25
Reddito netto delle contribuzioni ecc., 515.717,45
Altre rendite, 197.114,49
Totale delle rendite, 712.831,94.

V. — *Monasteri consacrati alla preghiera e vita contemplativa:*

1. Agostiniane scalze - 2. Adoratrici perpetue del SS.mo Sacramento - 3. Battistine - 4. Benedettine Cassinesi - 5. Canonichesse lateranensi - 6. Carmelitane scalze - 7. Chiarisse - 8. Cistercensi - 9. Crocifisse - 10. Domenicane - 11. Gianelline - 12. Madri Agostiniane - 13. Madri Pie - 14. Maestre Pie - 15. Orsoline - 16. Rosminiane dette Suore della Provvidenza - 17. Terziarie Domenicane - 18. Turchine - 19. Monache della Visitazione, dette Salesiane

Totali:

Individui, 1771
Superficie metrica dei territori, 3634.67.17
Valore desunto dal catasto: dei chiostri, 3.869.009
Valore desunto dal Catasto: dei beni rur., 9.134.188
Reddito netto dalle contribuzioni ecc., 379.702,70
Altre rendite, 237.518,06
Totale delle rendite 617.220,76.

VI. — *Conventi addeiti all'istruzione:*

1. Scolopii - 2. Somaschi - 3. Barnabiti - 4. Preti secolari della Dottrina cristiana - 5. Fratelli delle scuole cristiane - 6. Fratelli detti de la Croix o de S. Ioseph - 7. Fratelli della Sacra Famiglia

Totali:

Individui, 510
Superficie metrica dei territori, 724.41.24
Valore desunto dal Catasto: dei chiostri, 904.460; dei beni rurali, 1.985.220
Reddito netto delle contribuzioni ecc., 98.976,12
Altre rendite, 41.485,37
Totale delle rendite, 140.461,49.

VII — *Monasteri addeiti all'istruzione e beneficenza:*

1. Suore della carità fondate da S. Vincenzo di Paoli - 2. Sorelle della Carità sotto la protezione di S. Vincenzo di Paoli - 3. Sorelle della Carità dette *Soeurs grises* - 4. Suore di S. Giuseppe - 5. Suore fedeli compagne di Gesù - 6. Dame del Sacro Cuore - 7. Dame del buon Pastore - 8. Madri della Presentazione - 9. Madri di N. S. della Neve - 10. MM. Ospitaliere - 11. Oblate di S. Luigi

Totali:

Individui, 1017
Superficie metrica dei territori, 554.84.68
Valore desunto dal Catasto: dei chiostri, 1.386.624 dei beni rurali, 959.673
Reddito netto delle contribuzioni ecc., 38.450,88
Altre rendite, 39.071,27
Totale delle rendite, 77.522,15.

VIII — *Quadro degli Ordini religiosi situati all'estero possidenti nei Regi Stati :*

1. Congregazione dei Padri Barnabiti indicati promiscuamente di Milano e di Roma

Totali :

Superficie metrica dei territori, 609.31,40

Valore dei beni rurali, 946.641,59

Reddito netto delle contribuzioni ecc., 23.829,37

Altre rendite, 846,10

Totale delle rendite, 24.675,47

2. Canonici Reg. Lateranensi all'Ospizio del Sempione

Totali :

Superficie metrica dei territori, 234.30,84

Valore dei beni rurali, 456.100

Reddito netto delle contribuzioni ecc., 16.925,42

Totale delle rendite, 16.925,42.

In Sardegna :

	Individui	Rendite
1. Minori Cappuccini	389	14.933,90
2. Minori Osservanti	397	27.657,23
3. Scolopii	83	52.309,30
4. Agostiniani	26	9.716,28
5. Carmelitani calzati	89	47.825,12
6. Domenicani	63	20.465,17
7. Minori conventuali	94	53.640,54
8. Minimi	16	13.653,89
9. Ospitalieri di S. Giovanni di Dio	16	10.009,00
10. Servi di Maria	23	9.881,51
11. Mercedari	54	24.159,36
12. Missionari	5	4.655,64
13. Cappuccine	110	17.594,75
14. Francescane (Chiarisse)	171	100.967,46
15. Domenicane	16	8.466,72

Totale rendite Ordini maschili : L. 288.996,94

Totale rendite Ordini femmin. : L. 127.028,93

Totale generale :

1. *Terraferma :*

Case, 505

Individui, 7011

Superficie metrica, 12765.14,79

Valore dei Chiostrì, L. 12.928.931

Valore dei beni stabili, L. 29.797.432,84

Reddito netto ecc., L. 1.219.493,24

Altre rendite, L. 647.333,15

Totale rendite dei Religiosi, L. 933.827,40

Totale rendite delle Religiose, L. 932.998,99.

2. *Sardegna :*

Case, 99

Individui, 1552

Reddito netto ecc., L. 232.546,93

Altre rendite, L. 183.478,94

Totale rendite dei Religiosi, L. 288.996,94

Totale rendite delle Religiose, L. 127.028,93

Totale rendita Terraferma e Sardegna L. 2.282.852,26

APPENDICE II.

Elenco delle Case soppresse nel 1855.

Ordini maschili:

1. Agostiniani calzati: Loano con 4 religiosi (1) - Genova 23 - Celle 6 - Savona 6 - Carmagnola 8
2. Agostiniani scalzi: Genova 24 - Borgoli 9
3. Canonici lateranensi: Verres 9 - Genova 8 - Cornigliano 7 - S. Pier d'Arena 3
4. Carmelitani scalzi: Cherasco 10 - Loano 10 - Asti 14 - Genova 30 - Genova 12 - Voltri - Trinità Vitt. 10 - Savona 13 - Varazze 9 - Torino 30 - Lanzo 11.
5. Certosini: Collegno 20 - Cluses
6. Benedettini Cassinesi: S. Francesco, d'Albaro, 4 Finalpia 7 - Novalesa 12 - Savigliano 8
7. Cisterciensi: S. Pierre de Custille 13 - Vico 19 - Cortemiglia 13 - Moncrivello 14
8. Olivetani: Quarto al Mare 10
9. Minimi: Marassi 5 - Genova 29
10. Minori conventuali: Cuneo 7 - Albaro 13
11. Minori osservanti: Acqui 13 - Albenga 8 - Asti 12 - Bene 13 - Biella 8 - Bellano 8 - Capraia 5 - Carignano 16 - Casale 21 - Chiavari 20 - Cuccigli 12 - Farigliano 15 - Gavi 9 - Genova (Vastato) 72 - Genova 14 - Lombardone 4 - Moncalvo 5 - Moneglia 9 - Morra 11 - Novi 36 - Pe-

(1) I numeri indicano i religiosi esistenti nelle case.

- gli 13 - Recco 10 - Rossigliano 9 - Saluzzo 17 - S. Giorgio 16 - Serralunga 15 - Torino (S. Tommaso) 54 - Torino 12 - Triora 9 - Valperga 17 - Varallo 13 - Ventimiglia 9 - Vercelli (Biglienne) 15 - Savigliano 20.
12. Minori osserv. riformati: Albissola superiore 12 - Ameno 24 - Borgomaro 14 - Canale 17 - Canobbio 18 - Chieri 21 - Cuneo 26 - Diano Castello 8 - Genova (Pace) 68 - Lantosca 10 - Levanto 13 - Loano-Nizza (Crimella) 27 - Orte 19 - Persinaldo 8 - Pietra 11 - Porto Venere 8 - Rivarolo 35 - S. Fruttuoso 48 - Saorzio 16 - Sarzana 16 - Sassello 7 - Spezia 10 - Torino (S. Angeli e S. Lazzaro) 49 - Vernazza 8 - Voltri 11 - Voghera 16
13. Cappuccini: Alassio 10 - Albertoville 18 - Alessandria 30 - Arenzano 10 - Avigliana 12 - Brà 30 - Busca 14 - Caroglio 17 - Carmagnola 13 - Carrù 16 - Casale 2 - Cassine 13 - Castellazzo 13 - Castelvecchio 10 - Ceva 9 - Chantillon 19 - Chiavari 24 - Chivasso 12 - Ciamberi 27 - Cigliano 11 - Cornigliano 9 - Cuorgnè 14 - Domodossola 11 - Finalmarina 10 - Fossano 16 - Frassineto 16 - Garesio 8 - Genova (S. Barnaba) 49 - Genova (Concezione) 113 - Govone 10 - Gravellana 7 - La Roche 10 - Limone 13 - Loano e S. Dalmazzo 9 - Lericci 9 - Mirabello 15 - Moncalieri 20 - Monterosso 9 - Morgex 15 - Nizza S. Bartolomeo 24 - Nizza Monf. 9 - Novi 17 - Ottone - Ovada - Pieve 9 - Pinerolo 25 - Pontedecimo 16 - Porto Maurizio 13 - Quarto 19 - Quiliano 8 - Racconigi 14 - S. Giovanni Battista - S. Margherita 10 - S. Remo 19 - Sarzana 11 - Savona 24 - Serravalle 11 - Sestri Levante 10 - Sestri Ponente 11 - Sommariva Bosco 14 - Spezia 11 - Susa 12 - Spotorno 8 - Toggia 10 - Tenda 12 - Torino (Monte) 95 -

- Torino (Madonna) 13 - Tortona 20 - Varazze 10 - Voltri (S. Francesco) 12 - Voltri (S. Nicolao) 8 - Villafranca 5 - Voltaggio 9 - Yenne 14.
14. Oblati di S. Maria: Livorno 8 - Nizza al mare 10 - Nizza Ponzio 9 - Pinerolo 15 - Torino 33
15. Passionisti: Brugnato 16
16. Servi di Maria: Alessandria 10 - Genova 15 - Saluzzo 17 - Savona 7 - Torino
17. Filippini: Alba 6 - Biella 14 - Fossano 8 - Genova 17 - Chiavari 1 - Mondovi 10 - Novara - Intra - Torino - Carmagnola 5 - Sivigliano 7
18. Domenicani: Alassio - Alessandria 10 - Bosco 36 - Genova 20 - Cornigliano 2 - Finalborgo 7 - Varazze 8 - Torino 20 - Chiari 11 - Poirino 6 - Racconigi - Toggia 5 - Trino 12

Ordini femminili:

1. Agostiniane: Genova 20
2. Benedettine Cassinesi: Asti 25 - Mondovi 21 - Nizza Monferrato
3. Canonichesse Lateranensi: Genova 29 - Torino 51 - Ventimiglia 14
4. Domenicane: Alba 29 - Genova 39 - Toggia 20
5. Celestine: Genova (Castello sopra) - Genova (Castello sotto) 78
6. Chiarisse: Alassio 21 - Asti 30 - Bra 48 - Carignano 69 - Chiavari 15 - Cuneo 24 - Genova 43 - Porto Maurizio 23 - S. Martin d'Albaro 46 - Torino - Vercelli
7. Cisterciensi: Fossano 22 - Ivrea 41
8. Terziarie Domenicane: Mondovi 23
9. Battistine: Genova 42
10. Carmelitane scalze: Ciamberi 25 - Genova - Moncalieri 23 - Nizza Marittima 10 - Savona 21
11. Cocifisse: Genova

Case soppresse in Sardegna :

1. Cappuccini: Cagliari 58 - Cagliari (Noviziato) 17 - Quarto 23 - Sanluri 16 - Villasor 12 - Iglesias 10 - Nurri 7 - Oristano 14 - Masulles 12 - Sassari 54 - Nulvi 10 - Ploaghe 15 - Sorso 11 - Alghero 8 - Tiesi 14 - Ozieri 28 - Mores 14 - Calanzianus 16 - Bitti 20 - Bolotana 10 - Cuglieri 11 - Bosa 1.
2. Agostiniani: Cagliari 15 - Samassi 3 - Alghero 2 - Pozzomaggiore 2 - Tortoli 4
3. Minori osservanti: Cagliari (S. Rosalia) 55 - Cagliari (Noviziato) 25 - S. Govino 13 - Villasor 11 - Genoni 12 - Mandas 14 - Oristano 16 - Sassari 52 - Itiri 16 - Nulvi 11 - Sorso 13 - Alghero 14 - Bonova 27 - Padria 12 - Ozieri 23 - Tempio 13 - Nuoro 14 - Fonni 24 - S. Lussurgiu 14 - Lanusei 11
4. Carmelitani calzati: Cagliari 24 - Mogoro 5 - Oristano 12 - Sassari 22 - Chiaramonti 6 - Alghero 10 - Bosa 10
5. Domenicani: Cagliari 24 - Serramanna 5 - Iglesias 9 - Oristano 15 - Sassari 10
6. Minori conventuali: Cagliari 22 - Iglesias 11 - Oristano 11 - Sassari 22 - Castelsardo 4 - Alghero 12 - Bottidda 12
7. Minimi: Cagliari 14 - Isili 2
8. Servi di Maria: Sassari 16 - Cuglieri 7
9. Mercedari: Cagliari 39 - Villacidro 6 - Alghero 9
10. Cappuccine: Cagliari 35 - Oristano 16 - Sassari 39 - Ozieri 20
11. Chiarisse: Cagliari (S. Chiara) 24 - Cagliari (La Purissima) 12 - Cagliari (S. Lucia) 11 - Iglesias 18 - Oristano 15 - Sassari 26 - Sassari (S. Elisabetta) 46 - Alghero 23
12. Domenicane: Cagliari 16.

APPENDICE III.

Biblioteche delle Province napoletane devolute (1862-1864).

1. Liguorini di Stilo - 18 agosto 1862 - al Municipio di Stilo.
2. Conventuali di Aquila - 18 agosto 1862 - al Liceo Ginnasio di Aquila.
3. Riform. di S. M. in Potenza - 2 settembre 1862 - al Municipio di Potenza.
4. Cappuccini di Foggia - 2 settembre 1862 - alla Biblioteca di Foggia
5. Minori osserv. di Catanzaro - 13 settembre 1862 - al Liceo di Catanzaro.
6. Cappuccini di Isernia - 21 novembre 1862 - al Liceo sannitico di Campobasso.
7. Minori oss. d'Isernia - 21 novembre 1862 - al Liceo sannitico di Campobasso.
8. Liguorini di Catanzaro - 13 dicembre 1862 - al Liceo di Catanzaro
9. Liguorini di S. Filippo in Aquila - 22 gennaio 1863 - al Liceo di Aquila.
10. Riformati di Venosa - 12 febbraio 1863 - al Liceo di Potenza.
11. Benedettini Neri di SS. Severino e Sossio in Na-

- poli - 28 aprile 1863 - alla Biblioteca dei PP. a Montecassino
12. Conventuali di Linosani - 22 maggio 1863 - al Liceo di Campobasso.
 13. Cappuccini di Foggia - 7 luglio 1863 - alla Biblioteca di Foggia.
 14. Cappuccini in Chieti - 7 luglio 1863 - alla Biblioteca di Chieti.
 15. Conventuali in Chieti - 7 luglio 1863 - alla Biblioteca di Chieti.
 16. Domenicani in Taranto - 9 luglio 1863 - alla Biblioteca di Taranto.
 17. Alcantarini di S. Pasquale in Foggia - 19 sett. 1863 - alla Biblioteca di Foggia.
 18. Convent. di Civitella del Tronto - 9 novem. 1863 - alla Biblioteca di Teramo.
 19. Conventuali di Montereale - 9 dicembre 1863 - al Liceo di Aquila.
 20. Riformati di Pisticci - 23 marzo 1864 - al Municipio di Potenza.
 21. Teresiani in Brindisi - 23 marzo 1864 - alla Biblioteca di Lecce.
 22. Liguorini di Pagani - 5 aprile 1864 - alla Biblioteca di Salerno.
 23. Minori conventuali di Gesù e Maria in Foggia - 27 aprile 1864 - alla Biblioteca di Foggia.
 24. Riformati di Gallipoli - 28 giugno 1864 - alla Biblioteca di Lecce.
 25. Riformati di Oliveto - 20 luglio 1864 - alla Biblioteca di Salerno.
 26. Liguorini di Francavilla - 26 luglio 1864 - alla Biblioteca di Lecce.
 27. Liguorini di S. Antonio in Deliceto - 27 agosto 1864 - al Municipio di Deliceto.

28. Minori osservanti di Massafra - 27 agosto 1864 - alla Biblioteca di Lecce.
29. Minori osservanti di Sarno - 30 settembre 1864 - alla Biblioteca di Salerno.
30. Riformati di Lecce - 17 novembre 1864 - alla Biblioteca di Lecce.
31. Domenicani di Nicastro - 30 novembre 1864 - alla Biblioteca di Nicastro.
32. Alcantarini di Taranto - 14 dicembre 1864 - alla Biblioteca di Lecce.
33. Cappuccini di Cassano Jonio - 27 dicembre 1864 - alla Biblioteca del Collegio di S. Adriano.

APPENDICE IV.

**Elenco delle Case dei Religiosi sopresse
nel 1866 (1)**

	Conventi	Sacerdoti	Laici
1. Agostiniani	59	353	153
2. Basiliani	20	78	43
3. Betlemiti	1	14	2
4. Barnabiti	13	117	56
5. Benedettini Cassinesi	16	118	75
6. Camaldolesi	6	53	38
7. Crociferi	18	95	29
8. Carmelitani	100	623	269
9. Cisterciensi	2	21	13
10. Domenicani	72	358	168
11. Dottrinari	5	34	13
12. Eremiti	3	2	10
13. Fratelli delle Scuole crist.	9	84	41
14. Filippini	8	63	24
15. Minimi di S. Franc. di Paola	39	184	97
16. Minori conventuali	84	466	200
17. Missionari	20	183	92
18. Mercedari	12	44	20
<i>Da riportare</i>	<u>487</u>	<u>2890</u>	<u>1343</u>

(1) *Atti Parlamentari*, Vol. I, Sess. 1865-66, n. 1-27.

<i>Riporto</i>	487	2890	1343
19. Minoriti	5	21	13
20. Lateranensi	3	15	9
21. Olivetani	2	18	6
22. Fatebenefratelli	27	105	44
23. Oblati	4	32	10
24. Passionisti	3	31	28
25. Somaschi	7	61	25
26. Servi di Maria	13	115	70
27. Scolopii	42	322	142
28. Teatini	6	63	23
29. Trinitari	2	12	11
30. Vallombrosiani	4	36	31
31. Terziarii di S. Francesco	17	63	23
32. Certosini	3	39	36
	<u>625</u>	<u>3823</u>	<u>1814</u>

Case delle Religiose:

	Conv.	Corali	Converse
1. Agostiniane	27	398	287
2. Benedettine Cassinesi	153	2327	1136
3. Camaldolesi	3	65	44
4. Canonichesse lateranensi	1	11	8
5. Carmelitane	31	436	235
6. Chiarisse	49	772	462
7. Cisterciensi	4	47	35
8. Collegi di Maria	73	771	266
9. Domenicane	27	461	374
10. Figlie di Maria	6	60	15
11. Figlie di S. Luigi	3	60	10
12. Francescane	21	322	179
13. Francescane osservanti	8	115	68
<i>Da riportare</i>	<u>406</u>	<u>5745</u>	<u>3119</u>

<i>Riporto</i>	406	5745	3119
14. Gesuate	1	24	12
15. Maestre Pie	8	94	19
16. Mantellate	2	31	19
17. Oblate	20	268	155
18. Orsoline	10	204	85
19. Sacramentine	2	77	50
20. Salesiane	22	579	267
21. Servite	1	16	8
22. Stimate	7	70	20
23. Suore di S. Anna	2	101	16
24. Suore della Misericordia	1	11	2
25. Suore del S. Cuore	5	98	19
26. Suore del Buon Pastore	5	57	36
27. Suore di S. Giuseppe	8	138	76
28. Suore di S. Dorotea	5	48	20
29. Teresiane	5	46	14
30. Vallombrosiane	2	29	42
31. Conservatorii ed Istituti	25	527	238
	<u>537</u>	<u>8163</u>	<u>4217</u>

Ordini maschili mendicanti già colpiti:

	Conv.	Sacerdoti	Laici
1. Cappuccini	349	2763	2052
2. Minori osservanti	232	2085	1432
3. Minori riformati	188	1841	1332
4. Alcantarini	22	330	279
5. Passionisti	5	67	40
6. Trinitari scalzi	3	26	26
7. Eremiti	1	14	18
	<u>800</u>	<u>7126</u>	<u>5179</u>

Ordini femminili già colpiti:

	Conventi	Coriste	Converse
1. Cappuccine	23	390	125
2. Stimatine	1	5	

Ordini maschili mendicanti:

	Conv.	Sac.	Laici
1. Cappuccini	188	1764	1365
2. Minori oss.	124	1021	762
3. Minori riform.	97	937	671
	409	3722	2798

Ordini femminili mendicanti:

Cappuccine: conv. 19, coriste 481, converse 371.

Dal progetto di legge presentato dal Ministro Cor-tese: Vol. I, sess. 1865-1866, n. 127, pag. 45, risulta che le rendite delle parrocchie ammonterebbero a L. 14.568.688,56 ripartite fra le diverse parti d'Italia, come risulta dal seguente specchietto:

	Parrocchie	Rendita
Antiche Provincie	3262	2.782.473,57
Lombardia	3492	2.269.688,82
Modena	836	747.859,89
Parma	736	611.479,68
Romagna - Marche - Umbria.	3323	2.941.030,02
Toscana	2.623	2.106.292,27
Napoli e Sicilia	3058	3.104.864,31

Pagg. 48 e 62: La rendita delle Corporazioni religiose da sopprimersi è di L. 11.035.575,10, cui aggiungendo le L. 7.918.806,62 di rendita pure in netto proveniente dalle corporazioni religiose già soppresse ed oggidì amministrare dalle Casse ecclesiastiche di Torino e di Napoli si riesce ad un totale attivo di L. 18.954.381,72.

ALLEGATO B.

Pag. 62: Stato generale del patrimonio ecclesiastico:

1. Casse ecclesiastiche di Torino e Napoli: nette	L. 10.589.646,81
2. Corporazioni religiose possi- denti da sopprimere	» 11.035.575,10
3. Corporaz. religiose mendicanti	» 298.221,71
4. Suore di Carità	» 162.777,20
5. Mense vescovili	» 5.555.349,03
6. Seminari n. 288	» 3.225.001,60
7. Capitoli e chiese ricettizie	» 8.558.780,55
8. Parrocchie	» 14.563.688,56
9. Vice Parrocchie	» 3.524.439,66
10. Benefici semplici	» 6.588.297,09
11. Fabbricerie	» 11.939.661,85
	L. 75.841.439,16
Più spese lorde	» 20.795.932,60
	L. 96.637.371,76

ALLEGATO C.

Pag. 65: La rendita netta dei beni di tutte le Corporazioni religiose è: per le soppresse in forza di leggi precedenti di L. 7.918.806,62 per quelle da sopprimersi » 11.496.574,01

L. 19.415.380,63

In Sicilia la rendita dei beni dei Religiosi ammonta a lire 6.246.010,41.

Dalla Relazione dell'Asse ecclesiastico, Sess. 1867, numero 63-bis, nelle provincie Venete e di Mantova risultano:

	Comunità	Valore capitale
Rovigo	1	L. 591,87
Vicenza	14	» 169.687,18
<i>Da riportare</i>	15	L. 170.279,05

	Comunità	Valore capitale
<i>Riporto</i>	15	L. 170.279,05
Treviso	8	» 7.998,11
Udine.	8	» 269.743,67
Padova	15	» 246.279,25
Verona	21	» 39.049,11
Belluno.	2	» 224.375,23
Mantova	7	» 15.976,27
Venezia	33	» 1.780.909,01
	109	L. 2.754.609,70
<i>Altri enti</i> (Arcivescovadi, Vescovadi, Seminari, Parrocchie ecc.): beni rurali		» 35.576.275,33
Beni urbani		» 6.049.605,20
TOTALE		L. 44.380.490,23

BIBLIOGRAFIA.

1. Abbé AFFRE: *Traité de la propriété des biens ecclésiastiques*. Paris, 1873.
2. « Abolite i Conventi! ovvero storia del monachismo narrato al popolo ». Firenze, 1872.
3. « Allocuzione della Santità di N. S. Pio IX al Sacro Collegio nel Concistoro Segreto del 22 gennaio 1855, seguita da una esposizione corredata di documenti sulle incessanti cure della stessa Santità Sua a riparo dei gravi mali da cui è afflitta la Chiesa Cattolica nel Regno di Sardegna » - Torino, Tip. scolastica di Sebastiano Franco e figli e Compagnia, 1855.
4. « Allocuzione di Pio IX (11 nov. 1850) sopra gli affari ecclesiastici piemontesi ».
5. APONTE: *Commento sulla legge di soppressione delle Corporazioni religiose ecc.* Napoli, 1866.
6. APONTE: *Glurisprudenza sulle leggi eversive delle Corporazioni religiose*. Napoli (?)
7. *Atti Parlamentari* dal 1848 al 1873.
8. « Avvertenze sull'incameramento », estratto dal giornale *Il presente*, nn. 21-23-26. Palermo, 1864.
9. BALAN: *Storia universale della Chiesa*, vol. 5. Torino.
10. BOGGIO: *Come finirà?* Torino, 1855.
11. BOGGIO: *Il principio della fine*. Torino, 1855.
12. BOGGIO: *La Chiesa e lo Stato in Piemonte*. Torino 1854.
13. BOLGENI V: *Parere sulla alienazione dei beni ecclesiastici*. Foligno, 1800.
14. BORTOLUCCI: *Sulla soppressione delle Corporazioni religiose ed altri enti ecclesiastici*. Firenze, 1866.
15. BOS: *La loi italienne sur les corporations religieuses et les biens du Clergé de Rome*. Paris, 1873.

16. BUFFA: *La crisi* (Considerazioni). Torino, 1855.
17. CAPPELLO: *Stato e Chiesa*. Roma, 1910.
18. CARASSI: *La proprietà ecclesiastica*. Torino, 1899.
19. CARLETTI: *Codice ecclesiastico*. Firenze, 1893.
20. CASSANI: *Delle principali questioni politico-religiose*. Bologna, 1876.
21. CASTAGNOLA: *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato*. Torino, 1882.
22. CATERBINI: *Il diritto ecclesiastico italiano*. Vicenza, 1930.
23. CAVAGNARI: *Proposta di legge per la soppressione dell'Ordine di S. Giov. di Gerusalemme*. Torino, 1869.
24. CAVOUR: « Discorsi parlamentari, raccolti e pubblicati per ordine della Camera dei Deputati ». Torino, 1863-67.
25. COMADA: *Lo Stato e la proprietà ecclesiastica*. Napoli, 1886.
26. CONFORTI: *Manuale di politica ecclesiastica* (storia, dottrina, legislazione). Napoli, 1885.
27. CONTARELLA: *Scioglimento delle Corporazioni religiose*. Palermo, 1865.
28. COSTELLARI: *Il diritto ecclesiastico nel suo svolgimento storico e nella sua condizione attuale in Italia*.
29. CRISPOLTI F.: *Il nuovo progetto di legge sui beni ecclesiastici*. Roma, 1887.
30. CRIVELLUCCI A.: *Storia delle relazioni tra Stato e Chiesa*. Bologna, 1886.
Civiltà cattolica :
31. « Abolizione degli Ordini religiosi giudicati in Inghilterra », 6. 8. 407.
32. « Abolizione degli Ordini Religiosi » (1861), X. 722.
33. « Beni eccl.: Se appartengono alla Nazione », 11. 11. 41.
34. « Proposte d'incameramento », L. 3. 360; VI. 5. 522. 656.
35. « Spogliamento del clero di tutti i suoi beni negli Stati Sardi », V. III. 249; V. VIII. 240; V. IX. 746; V. XII. 627; X. 396. 467.
36. « I beni del Clero e le Comunità religiose », V. X. 82. (87!)
37. « Circolare del Ministero dell'Interno in risposta all'allocuzione del 28 ottobre 1866 », 6. 8. 526.
38. « Circolare del Ministero progressista contro gli Ordini religiosi », IX. 12. 129.
39. « Considerazioni sulla proposta soppressione di alcune Comunità religiose. » (1854), 11. IX. 373.
40. « Certosini espulsi da Collegno, gli Oblati, Domenicani ecc. », 11. VII. 564.

41. « Crociata contro i Frati » (30 sett. 1854), 11. VIII. 107.
42. « Circolare Rattazzi » (12 luglio 1856), III. 111. 233. 349.
43. « Conventi soppressi » (14 marzo 1857), III. V. 744.
44. « Concentramenti di religiosi » (2 aprile 1857), III. VI. 365.
45. « Cassa eccl., Conventi ecc. » (25 sett. 1852), III. XII. 106.
46. « Relazione Pisanelli per lo schema di legge per la soppressione dei Religiosi », V. IX. 746.
47. « Il diritto della Chiesa di possedere », 6. 7. 652; 6. 5. 652.
48. « Difesa dei diritti della Chiesa ecc. » (1855), VI. IX. 668.
49. « Del diritto della Chiesa intorno al possesso dei beni », IV. 58.
50. « Diritto di proprietà della Chiesa » (1852), 21. 1. 334
51. « Documenti relativi alla soppressione dei Gesuiti » (1858), III. XII. 343.
52. « Discussioni della legge contro i conventi » (24 febr. 1855), II. IX. 581.
53. « Erroneità e pericoli di alcune teorie ed ipotesi invocate a sostegno della proposta legge di soppressione di vari stabilimenti religiosi » (1855), VI. X. 668.
54. « Espulsione di alcuni Francescani d'Aquila », II. 3. 637.
55. « Espulsione delle Canonichesse e delle Cappuccine » (9 settembre 1854), II. VII. 691.
56. « Espulsione dei Missionari di Casale e degli Oblati di Pinerolo » (14 ottobre 1854), II. VIII. 236.
57. « Schema di legge Pisanelli contro i Fratelli della Misericordia », 5. 10. 515.
58. « Fratelli delle Scuole cristiane » (12 gennaio 1856), III. I. 232; III. I. 491; III. VI. 233.
59. « Guerra contro i Fratelli delle Scuole cristiane negli Stati Sardi » (2 giugno 1851), I. VI. 113; I. V. 612.
60. « I beni dei Gesuiti » (3 febr. 1852), I. VIII. 364; I. VIII. 458.
61. « Incameramento », 6. 6. 656.
62. « Legge contro i Conventi » (20 giugno 1855), II. XI. 109 e 579.
63. « Memorie della guerra degli anni 1848-49 », 2. 2. 418.
64. « Gli Ordini religiosi e la odierna persecuzione », 18. 4. 129.
65. « Osservazioni sulla soppressione degli Ordini religiosi », 2. 9. 573.
66. « Risposta dell'Abate Fleury ai Vescovi del Piemonte che protestano », I. I. 453.
67. « Oblati cacciati » (11 dicembre 1859), III. XII. 747.
68. « Pastorale del Vescovo di Annecy in difesa dei Religiosi », 3. 3. 221.

69. « *La Perseveranza e la Riforma* intorno alla soppressione degli Ordini religiosi », 8. 7. 200.
70. « *La proposta Minghetti* », 6. 5. 522. 656. 1. 111. 360.
71. « *La proposta Rattazzi al Senato* » (31 marzo 1855), 11. X. 102. 349.
72. « *Persecuzione contro gli Oblati e Clarisse* » (28 agosto 1857), 111. VII. 619.
73. « *Esecuzione della legge 28 luglio 1855* », 11. XI. 336.
74. « *La roba della Nazione* », 2. 11. 41.
75. « *Riapertura del Parlamento e proposta contro gli Ordini religiosi* » (9 dicembre 1854), 11. VIII. 694.
76. « *Sequestro contro gli Agostiniani* » (26 settembre 1856), 111. IV. 100.
77. « *Soppressione degli Agostiniani in Roma* », 8. 4. 129. 408.
78. « *Sfratto ai monaci* », 111. 10. 594.
79. « *Statistica dei conventi e dei loro redditi* » (13 genn. 1855), 11. IX. 222.
80. « *Usurpazioni a danno della Chiesa* » (28 giugno 1852), 1. X. 126.
81. « *Vessazioni dei Religiosi* », 11. VII. 575.
82. « *Vittoria degli Ordini religiosi avanti i Tribunali* » (28 settembre 1851), 11. XII. 113. 348.
83. « *Vessazioni dei Religiosi* » (11 ottobre 1856), 111. IV. 321.
84. « *La legge Rattazzi: parole del Revel sopra la cacciata degli Ordini religiosi* », 11. IX. 693.
85. « *Nuovi disegni liberaleschi contro le Corporazioni religiose* », 8. 5. 413. e vol. 10 p. 257.
86. « *Nuovo disegno di legge pel totale spogliamento della Chiesa* », 6. 1. 94.
87. « *Discussione parlamentare sopra le leggi degli Ordini religiosi in Roma* », 8. 10. 667.
88. « *Circolare del Ministro contro l'allocuzione di Pio IX* » (12 marzo 1877), 10. 2. 129.
89. « *L'aggressione garibaldina degli Stati Pontifici* », 6. 12. 395.
90. COVIELLO: *Man. II*, § 73-74, pag. 264-265.
91. CORAZZINI: *La capacità giuridica delle Corporazioni religiose considerate come enti di fatto, nel Diritto eccl.*, VI. 1913.
92. CORAZZINI: *La Parrocchia nel Diritto italiano: storia, legisl.* Torino, 1900.
93. CORAZZINI: *Gli Enti collettivi soppressi e le spese di culto.* Frosinone, 1912.

94. D'ALESSANDRO: *Motivi legali per cui il Governo non ha diritto di emanare la legge di soppressione contro gli Enti ecclesiastici.* Roma, 1873.
95. D'AMICO: *Considerazioni sul decreto di censuazione dei beni ecclesiastici.* Palermo, 1860.
96. D'AMICO: *Diritto di proprietà della Chiesa.* Voghera, 1852.
97. DE CASTILLIA: *Libera Chiesa in libero Stato.* Milano, 1865.
98. DE CRESCENZIO: in *Foro italico*, 1877, I, 454.
99. DE GEMMIS: *Esame critico sulla proposta per l'incameramento dei beni dei Relig.* Bari.
100. DE GENNARO: *Parrocchia e Beneficio nel medio evo.* S. Maria Capua Vetere, 1913.
101. DEL GIUDICE: *Rivendicazione e svincolo, riversione e devoluzione dei beni ecclesiastici.* Vol. 1° « *Storia e dottrina degli istituti* », Roma, 1912.
102. DE NEGRI: *Asse ecclesiastico.* Firenze, 1869.
103. DE ROSSI: *La Roma sotterranea.*
104. *Digesto italiano.*
105. DINI F.: *Della costituzione civile del Clero e dell'incam. dei Beni eccl.* Firenze, 1860.
106. DRAGONETTI: *Riflessioni sulla legge della soppressione delle Corporazioni relig.* Torino, 1865.
107. DUCA DI MADDALENA: *Della soppressione degli Ordini religiosi nelle prov. napoletane.* Genova, 1861.
108. DUMAS: *Beni ecclesiastici.* Napoli, 1861.
109. DUPAULAUPS: *Lettre à M. Minghetti sur la spoliation de l'Eglise à Rome et en Italie.* Paris, 1874.
110. DUSCHESNE: *Origines chrétiennes.*
111. FARINA (LA): *La Nazione è unica e vera proprietaria dei beni eccl.* Torino, 1854.
112. FERROGLIO: *La condizione giuridica degli Ordini eligiosi.* Torino, 1931.
113. FONTANA: *Catedraticum seu Synodaticum.* Torino, 1907.
114. FRANCHI: *Le leggi usuali d'Italia promulgate dagli albori del Regno al 1° aprile 1934-XII.*
115. FRIEDBERG: *Trattato del diritto ecclesiastico.* Torino, 1893.
116. GALANTE: *La condizione giuridica delle cose sacre.* Torino, 1903.
117. GHILARDI: *Difesa delle Corporazioni religiose.* Torino, 1864.
118. GIRGENTI: *Sul censimento dei beni ecclesiastici.*
119. GRIMALDI A.: *La Cassa sacra, ovvero la soppressione delle manimorte in Calabria.* Napoli, 1863.

120. GALEOTTI: *La proprietà dei beni ecclesiastici*. 2^a ed.
121. GAVAZZI: *Osservazioni sull'incameramento dei beni ecclesiastici*, Firenze, 1863.
122. GHIGLINI: *Della liquidazione dell'Asse ecclesiastico*. Genova, 1867.
123. GIOBERTI: *Carteggio*.
124. GIOBERTI: *Il primato degli Italiani*.
125. GIOBERTI: *Prolegomeni*.
126. GRASSI: *Manuale di legislazione e giurisprudenza italiana in ordine al diritto pubblico ecclesiastico*. Firenze, 1878.
127. JEMOLO: *Il partito cattolico Piemontese nel 1855 etc.*
128. KIRCH: *Euchiridion. Fontium Historiae Ecclesiasticae*. Friburgi Brisg., 1910.
129. LEONI: *Leggi e regolamenti relativi alla Cassa eccl., alla soppressione degli Ordini rel. ecc.* Firenze, 1867.
130. LEONI: *Sui rapporti fra la Chiesa e lo Stato*. Firenze, 1875.
131. LIBERATORE: *Il Comunismo e Socialismo nelle loro stravaganze riguardo alla Religione e al Politico*. Napoli, 1850.
132. LOPREIATO: *Seminari, Conventi, Monasteri, Collegi d'Italia*. Firenze, 1932.
133. MAGNI: *Patrimonio beneficiario e proprietà ecclesiastiche, manuale amministrativo*. Lucca, 1874.
134. MAMACHI: *Del diritto della Chiesa di acquistare ecc.* Roma, 1769-1770.
135. MANSUETO: *Dissertazione contro l'incameramento dell'Asse eccl.* Bari, 1867.
136. MARCARELLI: *Abolizione degli Ordini relig. e sostituzioni delle Comunità parrocchiali e diocesane*. Perugia, 1865.
137. MARIN: *Breve difesa dei Religiosi claustrali ecc.* Palermo, 1813.
139. MARISCOTTI: *L'abolizione dei conventi, considerata sotto l'aspetto religioso, morale ed economico*. Firenze, 1864.
138. MARTINI: *Storia della Sardegna*.
140. MARUCCHI: *Manuale di archeologia cristiana*.
141. MASOTTI: *Liquidazione dell'Asse ecclesiastico a Roma*. Roma, 1878.
142. MASSINO-TURINA: *Sull'incameramento dei beni del clero*. Torino, 1852.
143. MORICHELLI: *Osservazioni sul progetto di legge per la soppressione di corporazioni religiose*. Fermo, 1864.
144. MORIONDO: *Considerazioni e progetto di legge sull'incam. dei beni eccl.* Torino, 1854.

145. MAFFEI: *Perequazione delle pensioni ai Religiosi possidenti ecc.* (1866). Lucca, 1885.
146. « Memoria (una) inedita del Re Carlo Alberto sui rapporti tra Stato e Chiesa ». Firenze, 1933.
147. MILL: *Torto e diritto dell'ingerenza dello Stato nelle Corporazioni e nelle proprietà della Chiesa*. Torino, 1864.
148. MONTANELLI: *Memorie sull'Italia*. Vol. 1.
149. MORICHELLI: *I beni delle sopresse corporazioni religiose*. Fermo, 1862.
150. OLMO: *Il diritto ecclesiastico vigente in Italia*. Milano, 1891.
151. PAPA BIANCO: *Le chiese Palatine*. Catania, 1910.
152. PASELLA: *Libertà della Chiesa da Costantino al 1870*. Torino, 1871.
153. PERALDI: *Sugli istituti ecclesiastici e loro possedimento*. Roma, 1850.
154. PIOLA: *Una discussione sui beni ecclesiastici*. Milano, 1864.
155. PREDARI: *Primi vagiti*.
156. PRIOLESE: *Contributo allo studio del diritto finanziario*. Napoli, 1915.
157. PRIOLESE: *Le Cappelle del Napoletano*. Napoli, 1915.
158. PRIOLESE: *Raccolta delle disposizioni legislative ed amministrative in materia ecclesiastica nel Regno d'Italia*. Roma, 1883.
159. RICCIARDI: *Conforti all'Italia*.
160. RICCIARDI: *Storia d'Italia dal 1850 al 1900*.
161. RINALDI: *Sulla più ampia attuazione dei decreti 17 febbraio intorno alla soppressione degli Ordini religiosi*. Napoli, 1861.
162. ROFFI: *Sull'incameramento dei beni del clero*. Torino, 1850.
163. ROSACUTA: *Potere spirituale e temporale della S. Sede - Progetto di legge sulle Corporazioni religiose*. Genova, 1859.
164. ROSMINI: *La società e il suo fine*.
165. ROSSELLI: *Roma verso la metà del secolo XIX*. Lugano (Padova), 1849.
166. ROSSI: *La Nazione unica e vera proprietaria dei beni ecclesiastici*. Genova, 1855.
167. RUFFFINI: *Decime contrattuali o costituenti la dote di un benefico*. Torino, 1902.
168. SAREDO: *Codice di diritto pubblico ecclesiastico del Regno d'Italia*. Torino, 1887-88.
169. SCARLATA: *Sulle attualità ecclesiastiche*. Torino, 1850.

170. SAREDO: *Il Governo del Re e gli acquisti dei Corpi morati*. Roma, 1882.
171. SAREDO: *Le spese di culto*. Torino, 1897.
172. SCADUTO: *Diritto eccles. vigente in Italia*. Torino.
173. SCADUTO: *Diritto eccles. vigente in Italia*. 4ª ediz. rifatta e con referenza alla nuova legislazione, al Codex J. Can. ed alle nuove Provincie, vol. 2, 1923-25.
174. SCADUTO: *Sui spolii*.
175. SCHIAPPOLI: *Le Congruue e supplemento di Congruua ai Parroci* (studio). Torino, 1899.
176. SCHIAPPOLI: Man. 1913 n. 325 pag. 379-383.
177. SETTEMBRINI: *La questione grande*.
178. SINCERO LUIGI: *La legge 29 giugno 1906 e gli enti eccl.* (studio giuridico). Torino, 1906.
179. SOLARO DELLA MARGHERITA: *Trattative con Roma*. Torino, 1885.
180. SPENNATI: *Esposizione teorico-pratica dei decreti del 17 febbraio 1861 e delle posteriori disposizioni riguardanti i benefici, le cappelle, i monasteri soppressi*. Napoli, 1864.
181. TANI: *Gli Ordini religiosi in Roma*.
182. TENERELLI-CONTESSA: *Degli Ordini religiosi e loro beni*. Catania, 1865.
183. TESSITORE: *Gli Enti eccl. nel diritto pubblico*. Torino, 1915.
184. TESSITORE: *Il Conte di Cavour e le Corporazioni religiose*. Torino, 1911.
185. TIEPOLO: *Leggi ecclesiastiche annotate*. Torino, 1881.
186. VASEO: *Osservazioni sulla proposta Borella per la soppressione della Compagnia di S. Paolo*. Torino, 1851.
187. VERCESI: *Chiesa e Stato nella Storia*. Milano, 1911.
188. VERRI: *Vicende memorabili*. lib. 5, vol. 2, pag. 347.
189. VITALE: *Gesuiti e Massoneria con documenti storici*. Napoli, 1922.
190. ZECCA: *Codice di Polizia ecclesiastica*. Chieti, 1879.
191. ZECCA: *Legge sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico*. Chieti, 1867.

INDICE DEI NOMI PRINCIPALI

- Accolta, pag. 127
- Adoratrici perpetue 49-146-148-182
- Agostiniane 95-146-148-150-151-156-158-159-182-185-196
- Agostiniani 51-95-109-145 148-151 a 159-181-184-185-187-190-195
- Alcantarini 192-193-197
- Amari 167
- Antoniani 147-148
- Artigianelli 103
- Barbieri 84
- Barnabiti 107-112-142-156-182-183-195
- Basiliani 143-148-151-195
- Battistine 95-146-153 182-189
- Benedettine 95-146-150-151-155 a 159-182-189-196
- Benedettini 95-102-107-108-112-143-144-153-181-187-191-195
- Benedetto XIV 20-21
- Betlemiti 195
- Bixio 47-48-49
- Borella 59-60-163
- Bove 167-169
- Brofferio 80-81
- Bufalini (ved. Missionari del Prez.mo Sangue)
- Cadorna 36-44-66-88-117-164
- Calabiana 71-72
- Camaldolesi 106-108-144-146-148-153-157-195-196
- Canino 22-33
- Canonichesse lateranensi 78-95-146-182-189-196
- Canonici lateranensi 95-142-153-181-184-187-196
- Cappello 29
- Cappuccine 79-95-102-107-146-153-155-156-181-184-190-198
- Cappuccini 79-95-144-153-155 a 159-181-184-188-190 a 193-197-198
- Carlo Alberto 21-32-54-62
- Carmelitane 95-146-158-159-182-189-196
- Carmelitani 95-145-153-155-157-159-181-184-187-190-195
- Catucci 137-165-166
- Cavour Camillo 65-69-71-73-76-78-79-80-88-117-164-170
- Celestine o Turchine 95-189
- Certosini 78-95-112-144-153-155-181-187-196
- Chierici Reg. della Madre di Dio 143
- Chierici Reg. Minori 143-155
- Ciceruacchio 17-22
- Cisterciensi 95-144-146-155-157-158-159-181-182-187-189-195-196
- Clarisse 146-153-155 a 159-189-190-196
- Colla 76-88
- Compagnia di S. Paolo 49-59-60-163
- Concettini 145-152
- Cornero 47-51-163
- Corsi 120-165
- Cortese 120 a 124-165 166-198
- Coviello 174
- Crispi 164
- Crociferi 162-195
- Dame del Buon Pastore 183
- Dame del S. Cuore 22-48 49-50-52-54-61-68-100-147-152-154-183
- D'Azeglio 77
- Domenicane 95-146-147-152-157-159-182-184-189-190

Domenicani 41-79-95-144-151-155
157 a 159-181-184-189-190-192
193-195
D'Ondes Reggio 44-168
Dottrinari 112-143-152-156 a 159
182-195
Durando 76
Eremiti 144-195-197
Farnesine sepolte vive 155
Fatebenefratelli 101-106-128-138
145-153-158-160 196
Ferroglio 65-83
Figlie della Provvidenza 149
Figlie del S. Cuore 149-150
Figlie della Carità (Paolotte) 150
Figlie del S. Cuore di Maria 150
Figlie di S. Maria dell'Orto 150
Figlie della Croce di S. Andrea
150
Figlie di N. S. di Bordeaux 152
Filopanti 24
Filocci 120-122
Filippine 147-156
Filippini 15-107-108 109-143-147-
152-154-156-181-189-195
Fontana 58
Francescane 95-155-156-158-159-
196
Francescani 41-156 a 158-196
Franchi 60
Fratelli delle Scuole Cristiane
78-155 158-183 195
Fratelli de la Croix 183
Fratelli della S. Famiglia 183
Friedberg 96-105 110-113-136-154
162
Gallenga 84-85
Galletti 23-24
Gerolamini 106 112-145-153
Gesuate 197
Gesuiti 18 a 24-47 a 55-60 a 65
68-80-99-100-101-105-110-111-
118-139-140-143-155-156-158 161
162 167-172-176
Ghilardi 42-71-72-77
Gianelline 182
Gioberti 18 a 21-41-48
Guerrini 23
Hus 29
Ignorantelli 147-151
Jemolo 77-80
Kirch 31
Lanza 73-127
Lazzaristi 57-106-110-143 156
Lazzaro 127-167
Leibnytz 41
Liguorini 49-99-100-118 152 191-
192
Maestre Pie 148-151 155 a 158-
182-197
Madri Ospitaliere 183
Madri di N. S. della Neve 183
Madri della Redenzione 183
Madri Pie 182
Madri Agostiniane 182
Mamiani 23-167-168
Mancini 164-159
Mantellate 197
Marecarelli 118-119
Marsilio Patavino 26-28
Masotti 151 160
Mazzini 16-20 24-73
Mechitaristi 148
Mercedari 51 52-95-151 154 190-
195
Minime Paolotte 147
Minimi 51-95-112-145-153-281-184
187-190-195
Ministri degli Infermi 143-159-
a 198
Minori Conventuali 95-102-109-
144-152-153-155 a 159-181-184-
190 a 192-195
Minori Osservanti 95-144-151 a
159-181-184 187-190-191-193 196
Minori Riformati 95-144 151 155-
156 a 159-181-188-191 a 193-
197-198
181
Missionari 152-157-158-182-184-
195
Missionari del Prez.mo Sangue
o Bufalini 109-143-147-155 a
159
Monache del Divino Amore 147
152
Montanelli 17-18
Morichelli 120-122
Mussolini 171
Napoleone 16-101-175
Oblate 110-157-183-197
Oblati 48 a 50-79-91-181 189
Olivetani 95-144-181-187-196
Operaie pie 148

Operai pii 143
Orsoline 146-182-197
Ospitalieri di S. Giovanni di Dio
184
Ospizio Cento Preti 147
Padri della Penitenza 159
Pallottine 159
Pallottini 143
Palma 23
Panzani 139 a 141
Paolotte 153
Passioniste 156
Passionisti 95 143-153-156 a 158
181-189 196-197
Pepoli 96-101-102-105
Pintor 51-163
Pio IX 17-19 a 26-71-79
Pisanelli 117 118-120 124-125-127
165
Rattazzi 65 69-71-73-80-81-83 84-
88-94-95 117-164
Reali 121-127
Redentoristi (Liguorini) 62 99 100
143-159-182
Ricasoli 164
Riformati dell'Immacolata (Mo-
retti) 112
Rosmini 23-39-40
Rosminiani 147-182
Sacerdoti della Resurrezione 47
Sacerdoti dei SS. Cuori 143-154
Sacerdoti del Ritiro Piatti 147
Sacerdoti dello Spirito Santo 148
Sacerdoti del S. Cuore 151
Sacramentine 197
Salesiane 110-112 147-157-182-197
Scalzetti 145-153
Scolopii 101-102 106-112 143-152
156-183 184-196
Serra 51-52 163
Servite (Mantellate) 147-197
Serviti 79-95-145-154 156-182-184
188-190-196
Silvestrini 144-153
Simoncelli 174
Siotto 51-163
Soeurs grises 183
Somaschi 142-143-152-159-183-196
Sterbini 22-25
Stimatine 197-198
Suore di Carità 57-78-81-106-110
112-128-149-183
Suore del Prez.mo Sangue 148-
149
Suore di S. Dorotea 149-197
Suore di S. Carlo Borromeo 149
Suore della Compassione 149
Suore del Buon Soccorso 149
Suore di S. Giuseppe 81-149-183-
197
Suore di S. Maddalena 109
Suore di S. Vincenzo 106
Suore di S. Anna 110-157
Suore del Buon Pastore 147-159
197
Suore fedeli compagne di Gesù
183
Suore Mariane 149
Suore dell'Immacolata Conce-
zione 149
Suore della Provvidenza 149
Suore di Gesù e Maria 155
Suore Farnesine 157
Suore del Bambin Gesù 157-158
Suore del Divino Amore 155
Suore di N. S. al Monte Calva-
rio 149
Suore della Misericordia 197
Suore del S. Cuore 197
Teatini 112-142-153-156-196
Teresiane 155-158-159-197
Teresiani 192
Terziarie Domenicane 182-189
Terziarie Francescane 95 147-181
Terz'Ordine di S. Francesco 144
145
Trappisti 144-147
Trinitari 145-152-154 157-158-196
197
Turchine 182
Vacca 119-120 165
Valerio 52 85-86-96-105
Vallombrosiane 197
Vallombrosiani 144-146
Vigliani 164
Vittorio Emanuele II 24-62-70-
71-77-94-95-110
Zambarelli 15